



**REGIONE
LAZIO**

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA



PARCO NATURALE REGIONALE
DEI MONTI LUCRETILI

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI



REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO E DEL REGOLAMENTO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Marzo 2016



Mandataria


Architetto Marcello Mari
Piazza Giovanni da Verrazzano, 50 -
00154 Roma

Mandante



Mandante

Autorità Procedente



PARCO NATURALE REGIONALE
DEI MONTI LUCRETILI

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Viale Adriano
Petrocchi, 11
00018 Palombara
Sabina (RM)
Tel. 0774 637027 - Fax: 0774 637060
ente@pec.parcolucre
tili.it

Soggetto responsabile dello studio



Via L. Spallanzani, 26 - 00161 Roma
Tel 06 44202200 • Fax 06 44261703
www.temiambiente.it
e-mail: mail@temiambiente.it
PEC: temisrl@pec.welcomeitalia.it

Architetto Marcello Mari

Piazza Giovanni da Verrazzano, 50 - 00154
Roma



Via Giuseppe Garibaldi, 3
Pratovecchio (AR)
Tel 0575529514 • Fax 0575529565
e-mail: dream.ar@dream-italia.it
PEC: gare@pec.dream-italia.it

SOMMARIO

1	PREMESSA: OBIETTIVI E METODOLOGIA UTILIZZATA NELLA REVISIONE DEL PIANO	4
1.1	Obiettivi dell'attività di aggiornamento del Piano	5
1.2	Metodologia	6
1.3	Processo di partecipazione	7
2	QUADRO INTRODUTTIVO GENERALE E METODOLOGIA UTILIZZATA	9
2.1	Sintetica descrizione dell'aggiornamento del Piano e delle norme connesse (Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento).	13
2.1.1	Metodologia generale	13
2.1.2	Criteri e contenuti del processo di pianificazione	15
2.1.3	Obiettivi generali di tutela	16
2.1.4	Zonizzazione	20
2.1.5	Perimetrazione	25
2.1.6	Norme tecniche di attuazione	26
2.1.7	Regolamento	27
2.1.8	Azioni previste dal Piano	27
2.2	Caratteristiche dei Siti natura 2000 oggetto di pianificazione e regolamentazione	30
2.2.1	ZPS Monti Lucretili - IT6030029	30
2.2.2	SIC Monte Gennaro (versante SW) - IT6030030	30
2.2.3	SIC Monte Pellecchia - IT6030031	30
2.2.4	SIC Torrente Licenza ed affluenti - IT6030032	31
2.3	Principali valenze naturalistiche di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 ricompresi nell'area del Parco.	31
2.3.1	Elementi di interesse vegetazionale	31
2.3.2	Elementi di interesse faunistico	32
2.3.3	Principali criticità del sistema naturalistico	33
3	FASE 2: VALUTAZIONE "APPROPRIATA"	34
3.1	Linee strategiche del Piano finalizzate alla tutela del patrimonio naturale	34
3.2	Confronto tra la Zonizzazione vigente e Zonizzazione proposta	35
3.2.1	Confronto Zonizzazione SIC Torrente Licenza	55
3.2.2	Confronto Zonizzazione SIC Monte Gennaro	57
3.2.3	Confronto Zonizzazione SIC Monte Pellecchia	59
3.2.4	Confronto Zonizzazione per i tre SIC	62
3.3	Confronto tra NTA vigenti e NTA proposte	62

3.3.1	Regolamento	78
3.3.2	Interventi/Progetti	78
3.4	Valutazione delle incidenze da parte del professionista incaricato dello studio di incidenza	79
4	CONCLUSIONI	80

A cura di: Dott. Enrico Calvario



1 PREMESSA: OBIETTIVI E METODOLOGIA UTILIZZATA NELLA REVISIONE DEL PIANO

Il presente Studio di incidenza – Relazione documentata è stato redatto nell'ambito del Percorso di VAS inerente il lavoro di rielaborazione e aggiornamento del Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili (di seguito **PAP**), e delle norme ad esso connesse (Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione).

Il PAP del Parco dei Monti Lucretili è stato approvato il 2 febbraio 2000 con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 612, pertanto come previsto dalla legislazione vigente al tempo dell'adozione, sostituiva i Piani Paesistici.

Nell'articolazione del Piano e nella sua revisione, il primo fondamentale riferimento è consistito evidentemente nella Zonizzazione del PAP vigente, e nei suoi criteri di definizione, ai quali per molti versi ci si è riferiti, pur rivedendone criteri e organizzazione, alla luce dell'esperienza di gestione del Parco in questi anni, e delle intervenute disposizioni legislative e vincolistiche.

Insieme al Piano vigente, una attenzione particolare è stata riservata alla verifica, recepimento e confronto con la pianificazione paesistica operante, ovvero i Piani Paesistici che nella fattispecie sono costituiti dal PAP vigente, in forza di quanto disposto in sede di approvazione dei PTP e poi confermato dall'Art. 37 delle NTA del PTPR, ed appunto il più recente Piano Territoriale Paesistico Regionale, che detta le norme e le cautele per la salvaguardia del paesaggio e dei beni naturali e storici in esso contenuti, ed al quale è necessario conformare i livelli di tutela dei beni, in forza di quanto stabilito dallo stesso Art. 37 comma 6 e 7, nonché dal Codice del Paesaggio D.Lgs. 42/2004, Art. 145.

Pertanto, dati il valore e l'importanza che il recente PTPR assume, sia in termini di metodo che di contenuti, l'attività di aggiornamento del Piano ha inizialmente riguardato la verifica e il confronto delle previsioni del PAP vigente con la pianificazione paesistica operante attualmente, ovvero l'analisi integrata dei Piani Paesistici con il recente PTPR, intervenuto successivamente alla redazione del PAP del Parco.

Questi strumenti dettano le norme e le cautele per la salvaguardia del paesaggio e dei beni naturali e storici in esso contenuti, e costituiscono pertanto il primo riferimento, come livello minimo di tutela da garantire sul territorio del Parco per le risorse oggetto di tutela per legge.

La stessa attenzione è stata poi riservata al Piano di Gestione (PdG) redatto per i SIC e ZPS ricadenti nel territorio del Parco che, per gran parte, sono coincidenti con l'area protetta regionale e che recepiscono la filosofia delle Direttive Habitat e Uccelli e di Natura 2000.

Nel settore della tutela di questi elementi naturali, PAP del Parco e il PdG hanno infatti obiettivi e strategie spesso simili. E' quindi opportuno, laddove il perimetro dell'area protetta si sovrapponga a quello dei siti Natura 2000, che vengano recepite le Direttive dell'Unione Europea, e i suoi documenti di orientamento, che raccomandano la coincidenza e il recepimento delle *misure di conservazione* all'interno degli strumenti di pianificazione. Questa operazione pone dunque le premesse per coniugare l'azione dell'UE con quella della Regione Lazio, dei Parchi e Riserve regionali, e contribuisce alla creazione dei fondamenti della "rete ecologica paneuropea" a partire dalle aree protette regionali e dai loro strumenti di gestione e pianificazione.

Infine, appare utile porre brevemente l'accento sul percorso di lavoro applicato, sui criteri utilizzati nella valutazione degli studi di settore e sul loro recepimento all'interno del percorso di pianificazione, al fine di rendere manifesto quello che si ritiene possa essere considerato come uno dei punti di forza di questo lavoro.

Il punto di partenza di tutte le valutazioni è il "Paesaggio" del Parco, inteso sia come elemento caratterizzante della forma del territorio, sia come espressione della storia e dell'evoluzione della copertura vegetale, sia come espressione della presenza e dell'attività dell'uomo sullo stesso territorio.

Il Parco Regionale dei Monti Lucretili si caratterizza, più di altri, per i segni della attività e della presenza dell'uomo, che qui assumono in molti casi aspetti di straordinaria rilevanza culturale e paesaggistica: basta pensare a quello che nella letteratura viene definito "il paesaggio della vite e dell'ulivo" che rappresenta uno dei segni fondanti del paesaggio e della cultura italiana, e che nel territorio del Parco assume veste di primaria importanza.

In questa azione di revisione e recepimento della filosofia sia del PTPR che della Convenzione Europea del Paesaggio, e della lettura territoriale in chiave paesaggistica oltre che funzionale, dunque, una attenzione primaria è stata dedicata agli aspetti della presenza dell'uomo in questi territori, sia al fine di recepire e indirizzare le istanze delle comunità locali in termini di richiesta di servizi e qualità e diffusione degli stessi, sia in termini di salvaguardia e valorizzazione degli aspetti culturali e storici dell'insediamento umano, che qui raggiunge livelli elevatissimi di valore storico-tradizionale e interesse culturale.

1.1 Obiettivi dell'attività di aggiornamento del Piano

Il PAP del Parco, è regolamentato dalla LR 29/1998, che all'Art. 28, ne elenca le finalità, ovvero la promozione dei valori naturali, paesistici e culturali presenti, nonché i contenuti tecnici, secondo i seguenti punti:

- Perimetro definitivo dell'area;
- Destinazioni di uso pubblico o privato e normativa delle diverse aree;
- Accessibilità veicolare e pedonale;
- Sistemi di attrezzature e servizi;
- Indirizzi e criteri per interventi sulla flora, fauna, paesaggio e beni culturali;
- Organizzazione del territorio in zone secondo il seguente schema:
 - *Zone A di Tutela integrale*
 - *Zone B di Tutela generale*
 - *Zone C di Protezione*
 - *Zone D di Promozione economica e sociale;*

Il PAP, assieme al Regolamento di Attuazione e al Programma di Promozione Economica e Sociale, costituiscono gli strumenti di controllo e gestione del territorio protetto e l'insieme della strumentazione operante sul territorio.

In armonia con i principi della LR 29/1997 e della Legge 394/1991, il Piano si prefigge di raggiungere una serie di obiettivi specifici, che possono così essere riassunti:

- Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, culturali e paesaggistiche del territorio, anche in relazione ai territori contermini;
- Sviluppo della funzione sociale di tali risorse;
- Promozione dello sviluppo delle condizioni di vita delle popolazioni locali nel quadro di un più razionale rapporto Uomo/Territorio;
- Promozione dell'organizzazione del territorio secondo l'assetto più idoneo in relazione alla quantità e consistenza delle risorse e al loro più razionale utilizzo e conservazione;
- Promozione e sviluppo della ricerca scientifica e della sperimentazione di nuovi modelli gestionali delle risorse;
- Promozione ed organizzazione delle connessioni con le altre aree naturali contigue, ai fini della costruzione della rete ecologica regionale e nazionale.

Appare chiaro dalla lettura delle finalità come sopra riportate, che l'obiettivo della salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, è posto sullo stesso piano di quello della promozione e sviluppo delle comunità locali, e come dunque questa conciliazione possibile debba essere assunta come uno dei primi obiettivi del Piano e delle sue strategie.

Obiettivi così complessi e ambiziosi possono essere perseguiti nel Piano non solo attraverso le destinazioni delle varie parti del territorio, ma anche dando una funzione non solo vincolistica, ma prettamente propositiva sia al Piano che al Regolamento, identificando quindi da una parte il sistema delle regole utili a garantire la salvaguardia dei beni, e dall'altra il sistema delle proposte e strategie utili invece e perseguire gli obiettivi di riequilibrio territoriale, promozione socio culturale e sviluppo delle comunità locali.

Per rendere concrete le possibilità di attuazione del Piano, nell'identificazione del sistema degli interventi si farà riferimento alle risorse finanziarie che verranno rese disponibili dalla Programmazione Comunitaria 2014-2020, in particolare per lo sviluppo rurale.

L'obiettivo generale del PAP e del Regolamento è quindi quello di indicare i criteri di gestione del Parco Regionale dei Monti Lucretili in grado di assicurare la tutela della biodiversità e di associare ad essa opportunità concrete di sviluppo sostenibile per la comunità locale.

Il Piano ha quindi il compito di rispondere agli obiettivi di tutela e sviluppo fissati dalla LR 29/1998, ma anche e soprattutto alle aspettative delle Amministrazioni e della popolazione locale di ricevere dal Parco Regionale dei Monti Lucretili, dopo lungo tempo dalla sua istituzione, concreti benefici per l'economia locale.

Oltre a quanto sopra illustrato, deve infine essere ancora sottolineata l'importanza nella definizione di strategie e obiettivi, delle politiche dell'Unione Europea nel settore.

A tale riguardo è importante sottolineare come nel territorio del Parco Regionale dei Monti Lucretili sono stati designati, ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE), della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) e del DPR 357/97 e s.m.i. ben tre Siti di Importanza Comunitaria (SIC), e una Zona di Protezione Speciale (ZPS), che complessivamente interessano circa il 72,8 % del Parco.

Questi siti, appartenenti alla Rete Natura 2000, sono stati individuati allo scopo di tutelare le specie e gli habitat di interesse comunitario attraverso una gestione attiva e il sostegno alle attività economiche compatibili con le politiche comunitarie in materia di conservazione della biodiversità, utilizzando le risorse economiche delle linee di finanziamento ad esse associate.

Con la costituzione della Rete Natura 2000, la Direttiva Habitat intende infatti contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante il mantenimento/ripristino degli habitat, della flora e della fauna selvatica inclusi negli Allegati in uno "stato di conservazione soddisfacente"

Quindi nell'aggiornamento del PAP e nella stesura del Regolamento, saranno previsti espliciti riferimenti e norme finalizzate a recepire le indicazioni provenienti dai PdG di questi Siti Natura 2000, ed il loro inserimento nel sistema normativo e pianificatorio del Parco.

Alla luce di tali premesse l'obiettivo generale del Piano è quello di identificare criteri di gestione del Parco che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e sviluppo fissati dalla L.R. n. 29/1998 e dalla Legge istitutiva del Parco, nel rispetto del quadro di riferimento vincolistico introdotto dal nuovo PTPR e delle misure di conservazione identificate dai PdG dei Siti Natura 2000 interessati.

In questo caso inoltre, trattandosi di revisione e aggiornamento di un Piano vigente, peraltro uno dei primi redatti nel Lazio e quindi di un Piano che è stato sottoposto ad un lungo periodo di applicazione e verifica, fra gli obiettivi principali va annoverato senza dubbio quello di verificare dove, e in quale misura, il Piano vigente abbia risposto a tutte le esigenze sopra riportate, e quanto abbia raggiunto gli obiettivi di tutela e sviluppo che ne sono alla base, ovvero, nel caso di mancanza di risultati e obiettivi raggiunti, le motivazioni.

1.2 Metodologia

Per la revisione e l'aggiornamento del PAP e del Regolamento, è stato seguito un metodo che si fonda principalmente sulla grande quantità ed esaustività dei dati già in possesso del Parco, derivanti dal Piano attuale, dal PdG dei siti Natura 200, da studi e ricerche elaborate in questi anni, ma anche dalle esperienze maturate dal Parco e dai suoi uffici nel corso di tutti questi anni di gestione. Si tratta di un grande patrimonio di conoscenze, che fornisce una base importante e indica già alcune delle problematiche e approfondimenti necessari.

A questa base conoscitiva è stata affiancata una metodologia ed un modello innovativo, basato sulle più moderne tendenze della pianificazione territoriale ed ambientale e dell'ecologia del paesaggio, finalizzato a garantire:

- la completa rispondenza ai criteri e direttive fissati dalle leggi principali di riferimento, (la Legge 394/1991 e la LR 29/1997), e dai documenti di orientamento emanati al riguardo dalla Regione Lazio, in particolare le *"Linee guida per la redazione dei Piani delle aree protette regionali"*, approvati con DGR n. 765 del 2004;
- la rispondenza al Documento Programmatico indicato dal Parco come linea guida nella revisione del Piano, e adottato dal Commissario Straordinario con Deliberazione 31 del 09.07.2012
- la più elevata partecipazione delle rappresentanze locali in tutte le fasi;
- la massima collegialità e coinvolgimento di tutti i settori anche nella fase finale delle scelte di pianificazione.

Quanto ai contenuti, la fase conoscitiva è stata articolata in due fasi:

- a) **aggiornamento del quadro conoscitivo** relativo a tutte le componenti ambientali sociali ed economiche del territorio del Parco, attraverso la raccolta, l'organizzazione, la verifica e l'integrazione, se necessario, dei dati disponibili. È stato esaminato quindi il quadro conoscitivo già esaustivo e completo del PAP vigente, riguardante gli aspetti fisici, ecologici, sociali, economici, amministrativi e urbanistico-territoriali, aggiornandoli laddove necessario. Per l'aggiornamento dei dati relativi al settore biotico la principale fonte di aggiornamento è stato il PdG dei Siti Natura 2000 interessati dal Parco. Per le altre componenti si è fatto riferimento a dati reperiti presso enti pubblici (Ente Parco, Regione Lazio, ARPA Lazio, Provincia, Università) ed integrati con informazioni inedite raccolte durante indagini di campo appositamente svolte nel caso di specifici e puntuali aspetti che si è ritenuto richiedessero verifiche. Altre informazioni (dati storici, letteratura grigia, informazioni

personali, ecc.) sono state utilizzate esclusivamente per la comprensione dei fenomeni e la valutazione dei dati raccolti. Al termine di questa fase si è ottenuto un quadro descrittivo dettagliato, atto a costituire il punto di partenza per le valutazioni propedeutiche all'aggiornamento del Piano e alla redazione del Regolamento, attraverso la definizione degli obiettivi specifici, delle strategie e delle azioni.

- b) **discussione con gli enti territoriali locali** e sovracomunali sui grandi criteri di indirizzo generale del territorio nel suo complesso, inserito all'interno sia del più vasto comprensorio omogeneo dell'Appennino, sia della cintura romana, attraverso l'avvio di un processo partecipativo che è proseguito durante tutta la redazione del Piano. In questo caso il compito del processo di revisione è stato quello di verificare le opzioni sia del Piano vigente, e la loro rispondenza e adeguatezza, sia quelle della Pianificazione sovracomunale, delle tendenze in atto, delle aspettative degli Enti locali e della loro attività di programmazione, delle scelte strategiche che per quest'area compiono gli enti sovracomunali, la Provincia e la Regione Lazio, nella consapevolezza che la sola protezione a mezzo di norme operanti a livello locale nell'area del Parco può non essere sufficiente alla sua conservazione né tantomeno al suo sviluppo. Alla luce di tali linee di tendenza, il PAP del Parco si è posto l'obiettivo di contribuire con le sue scelte alla formazione di un quadro di riferimento omogeneo e coordinato rispondente alle aspettative di tutto il comprensorio, al fine di collocare in questo quadro il Parco, con tutte le sue specificità. Una funzione dunque, di supporto e concorso alla formazione e sviluppo delle grandi idee e delle linee generali di tutela e gestione del territorio.

1.3 Processo di partecipazione

Una grande importanza è stata attribuita alla fase di verifica e consultazione degli Enti locali interessati e della popolazione locale. L'ascolto e la consultazione si sono sviluppati su diversi livelli e con diverse modalità: oltre a prevedere un calendario di incontri con gli organi gestionali del Parco e con le amministrazioni territoriali interessate, allo scopo di incentivare al massimo la partecipazione e la condivisione, è prevista una originale ed innovativa procedura di contatto e supporto alle popolazioni locali: infatti si propone l'apertura di uno "**Sportello di contatto**", che durante tutto il percorso di redazione del Piano è stato aperto, con un calendario definito, presso gli Uffici del Parco, con la presenza di uno specialista facente parte del gruppo di progettazione, per raccogliere osservazioni, proposte, chiarire dubbi e fornire assistenza ai cittadini e agli operatori, al fine di contribuire alla redazione di un piano condiviso.

Questa operazione di condivisione e coinvolgimento, è stata completata dalla distribuzione in tutti i comuni di una **Scheda** di richieste, suggerimenti, segnalazioni, che i cittadini hanno potuto riempire e riconsegnare alla sede del Parco o ai comuni interessati.

Questa attività ha permesso di raccogliere tutte le lamentele, problematiche e segnalazioni relative a carenze, necessità o nuove esigenze emerse nel corso degli anni. Tutti questi dati sono stati verificati e posti alla base della rielaborazione del Piano, per fare sì che la proposta di revisione del Piano fosse condivisa il più largamente possibile e lo stesso processo di revisione fosse partecipato sia dagli Enti locali che dai cittadini.

Un cenno particolare, sia per la ricchezza di contenuti e proposte che ha generato, sia per la peculiarità dell'iniziativa, merita il lavoro portato avanti dal Parco in collaborazione con le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di prima grado, diretto quindi a bambini fra i 3 ed i 10 anni, che ha previsto l'istituzione di un Consiglio delle ragazze e ragazzi del Parco, e si è sviluppato in una serie di incontri ed iniziative, finalizzate oltre che alla conoscenza e divulgazione dei contenuti e della filosofia dell'area protetta, anche alla redazione di una serie di proposte e idee per la gestione ed il miglioramento del Parco. Tutte le schede di proposta redatte sono state esaminate e valutate nel corso della redazione del Piano al pari di tutte le altre, e numerose delle richieste contenute sono state recepite e trasformate in proposte concrete all'interno del Piano.

Fondamentale in questa azione di acquisizione conoscenze e valutazioni, è stato anche il rapporto con gli Uffici del Parco, dai quali sono arrivate valutazioni, suggerimenti e informazioni indispensabili, scaturiti dall'esperienza e dalla gestione del Piano vigente e del territorio in tutti questi anni.

Sono stati tenuti 13 incontri di concertazione con le Amministrazioni locali, 7 incontri pubblici per la presentazione del Piano e 6 incontri pubblici per la discussione del Piano, dal novembre 2014 al febbraio 2016.

Si è trattato di una attività capillare che ha coinvolto tutti i comuni e gran parte della popolazione, e che ha dato esiti positivi notevoli sia in termini di conoscenza e acquisizione di informazioni e elementi di valutazione, sia in termini di proposte e suggerimenti.

Quanto al quadro conoscitivo di indagine, esso è stato ritenuto già largamente esaustivo in molti settori, quali quelli del patrimonio storico o geologico, mentre in altri si è ritenuto di apportare aggiunte o altre valutazioni alla luce di nuove conoscenze o mutate condizioni di riferimento, come ad esempio nel settore urbanistico e della vincolistica, o nella valutazione degli habitat prioritari indicati dalla Direttiva Habitat.

2 QUADRO INTRODUTTIVO GENERALE E METODOLOGIA UTILIZZATA

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

È bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

Per l'interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla valutazione di incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della Commissione Europea nel documento tecnico "La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat".

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003.

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" (ex relazione) volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato, facendo riferimento a quanto previsto nell'allegato G del DPR 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:

- una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7).

Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 120/2003, art. 6, comma 9).

Se nel sito interessato ricadono specie e habitat naturali prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:

FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa;

FASE 2: valutazione “appropriata” - analisi dell’incidenza del piano o del progetto sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di compensazione eventualmente necessarie;

FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull’integrità del sito;

FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.

A questa metodologia, si è fatto riferimento nella stesura del presente documento.

Sono stati inoltre considerati i più recenti indirizzi inerenti la rete Natura 2000 e la valutazione di incidenza, forniti dalla Regione Lazio:

- DGR 4 agosto 2006, n. 534. Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza.
- D.M. del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). (GU n. 258 del 6-11-2007), parzialmente modificato con D.M. del 22 gennaio 2009 (GU n. 33 del 10-2-2009).
- DGR 64/2010 “Linee Guida per la procedura di Valutazione di Incidenza” (supplemento 38 al BURL 27/02/2010).
- DGR n° 612 del 16 dicembre 2011 denominata “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”. FASE 1: VERIFICA (SCREENING)

Obiettivo della fase di *screening* è quello di verificare la possibilità che dalla realizzazione di un piano/progetto/attività, non direttamente connesso o necessario alla gestione di uno o più siti Natura 2000, derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del/i sito/i stesso/i. In particolare il territorio del Parco è interessato dalla presenza dei 4 Siti Natura 2000 elencati nella tabella 1.

Tipologia di sito	Codice	Denominazione	Estensione del sito (ha)	% del sito ricadente nel Parco	% del Parco interessata dal sito
ZPS	IT6030029	Monti Lucretili	11.636,0	100%	63,6%
SIC	IT6030031	Monte Pellecchia	1.110,3	100%	6,1%
SIC	IT6030030	Monte Gennaro (versante sud ovest)	338,0	100%	1,8%
SIC	IT6030032	Torrente Licenza ed affluenti	235,0	100%	1,3%
Totale estensione aree ZPS nel Parco			11.636,0		63,6%
Totale estensione aree SIC nel Parco			1.683,3		9,2%

Tabella 1 - Siti Natura 2000 interessanti il territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili Fonte: Geoportale Nazionale del MATTM, dati 2013

Come si evince dai dati, il PNRML comprende per intero quattro siti comunitari, che interessano un totale di 13.319,3 ha, pari al 72,8% del territorio.

In particolare, il Parco è interessato per il 63,6% (11.636,0 ha) dalla Zona a Protezione Speciale (ZPS) “Monti Lucretili” (IT6030029) e per il 9,2% (1.693,3 ha) dai tre Siti di Importanza Comunitaria (SIC), "Monte Pellecchia", "Monte Gennaro (versante sud ovest) e "Torrente Licenza e affluenti".

Nell'ambito generale del Subappennino laziale, il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili rappresenta un punto di raccordo tra le numerose aree protette e siti comunitari, che si distribuiscono lungo il versante laziale da nord verso sud partendo dalla parte meridionale dei Monti Sabini, seguendo per i Monti Tiburtini, i Monti Ruffi ed i Monti Prenestini, e poi estendendosi verso sud-est anche nel versante abruzzese con la catena dei Monti Simbruini, formando un complesso caratterizzato da un'elevata continuità ecologica. Verso sud-est il Parco è inoltre connesso, attraverso un sistema di riserve naturali e siti di importanza comunitaria, alle aree naturali che bordano la capitale.




Figura 1 - Aree Protette e Siti Natura 2000 limitrofi al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili Fonte: Geoportale Nazionale del MATTM, dati 2013.

Regione	Tipologia di sito	Codice	Denominazione	Estensione del sito (ha)
Lazio	SIC	IT6020022	Inghiottitoio di Val di Varri	3,9
	SIC	IT6020023	Grotta La Pila	0,7
	SIC	IT6030015	Macchia di S. Angelo Romano	797,7
	SIC	IT6030033	Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)	388,0
	SIC	IT6030034	Valle delle Cannuccete	382,6
	SIC	IT6030035	Monte Guadagnolo	569,3
	SIC	IT6030036	Grotta dell'Arco - Bellegra	33,9
	SIC	IT6030037	Monti Ruffi (versante sud ovest)	579,5
	SIC	IT6030051	Basso corso del Rio Fiumicino	83,2
	ZPS	IT6050008	Monti Simbruini ed Ernici	52.098,8
	SIC/ZPS	IT6020017	Monte Tancia e Monte Pizzuto	6.820,5
	SIC/ZPS	IT6020018	Fiume Farfa (corso medio - alto)	596,7
	SIC/ZPS	IT6020019	Monte degli Elci e Monte Grottone	514,9
	SIC/ZPS	IT6030012	Riserva naturale Tevere Farfa	2.063,0
Abruzzo	SIC	IT7110088	Bosco di Oricola	597,8
	SIC	IT7110089	Grotte di Pietrasecca	245,7

Regione	Tipologia di sito	Codice	Denominazione	Estensione del sito (ha)
	SIC/ZPS	IT7110207	Monti Simbruini	19.886,0

Tabella 2 - Siti Natura 2000 limitrofi al territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili .Fonte: Geoportale Nazionale del MATTM, dati 2013.

Regione	Tipologia	Denominazione	Estensione del sito (ha)
Lazio	PNR	Parco dell'Inviolata	535,9
	PNR	Parco naturale regionale Monti Simbruini	29.831,6
	RNR	Riserva naturale di Nazzano, Tevere - Farfa	723,1
	RNR	Riserva naturale della Marcigliana	4.684,6
	RNR	Riserva naturale di Nomentum	828,9
	RNR	Riserva naturale di Monte Catillo	1.321,7
	RNR	Riserva naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco	998,5
	RNR	Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia	3.574,6
	AANP	Monumento naturale Valle delle Cannuccete	20,0
	AANP	Monumento naturale Gole del Farfa	103,0
Abruzzo	RNR	Riserva naturale speciale delle Grotte di Pietrasecca	114,1
	RNR	Riserva naturale controllata Grotte di Luppa	89,8

Tabella 3 - Aree naturali protette limitrofe al territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili Fonte: EUAP, Geoportale Nazionale del MATTM, dati 2013

Da quanto sopra esposto si evince come il PNRML rivesta un ruolo centrale e fondamentale nel sistema di aree protette dell'Appennino laziale, elemento di connessione tra i limitrofi Monti Sabini (a nord) e i Monti Simbruini (a Sud) e stabilisce un rapporto diretto con la Regione Abruzzo per una azione coordinata di tutela e valorizzazione del sistema Appennino se si tiene conto delle numerose aree tutelate confinanti o limitrofe.

Pertanto, per contribuire a rafforzare la rete ecologica regionale e sovra regionale, il Piano del PNRML ha tenuto conto di tutte le possibili connessioni del Parco con le aree di rilevanza naturalistica limitrofe, evidenziate nella Figura precedente, identificando strategie territoriali idonee, come in particolare la scelta di utilizzare lo strumento delle "Aree contigue", introdotto dalla L. 394/1991, per ampliare il territorio coinvolto nel processo di pianificazione o quella di inserire indicazioni strategiche su vasti territori esterni, individuando i "corridoi faunistici" e i collegamenti con altre aree naturali, possibili serbatoi di scambio per il Parco Naturale, e per questo possibile oggetto di future misure di salvaguardia da parte della Regione o degli altri enti territoriali.

Il Piano del Parco, quindi, ha posto particolare attenzione anche a questo settore, al fine di ipotizzare, anche al di fuori dei confini del Parco Naturale e dei Siti Natura 2000 da esso interessati, un futuro modello di organizzazione del territorio capace di affermare e consolidare la filosofia della Rete Ecologica Regionale, seppure limitata alle possibili connessioni del Parco Naturale con gli altri territori naturali del suo circondario.

Il D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, stabilisce che alle aree protette di livello nazionale viene affidata la gestione dei siti Natura 2000 (ZPS e ZSC, una volta istituite) ricompresi in tutto o in parte nei loro confini e che, in questo caso, specifiche misure di conservazione a tutela di habitat e specie di interesse comunitario in essi presenti, devono confluire all'interno degli strumenti di regolamentazione e pianificazione dell'area protetta stessa (art. 2, commi 2 e 3, art. 3 commi 2 e 4 del DM citato)¹.

Per analogia è logico e prassi ormai consolidata trasferire questa previsione alle aree naturali protette di livello regionale.

A tal riguardo in riferimento alle previsioni dell'art. 5 commi 1 e 2 del DPR 357 e ss.mm. il 26 e 27 marzo 2009 si è tenuto c/o il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, uno specifico "Tavolo tecnico" tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare – DPN e gli Enti Parco dei Parchi Nazionali sul tema della gestione dei siti Natura 2000 nei Parchi nazionali, cui ha fatto seguito una specifica circolare riepilogativa di quanto emerso durante l'incontro, inviata a tutti i Direttori dei Parchi nazionali.

In tale circolare viene ricordato che, durante la seconda giornata del tavolo tecnico è stato affrontato l'argomento dell'integrazione delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 all'interno dei Piani dei Parchi Nazionali, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 357/97 e s.m.i., DM 17 ottobre 2007). Sulla base dell'esperienza del Piano del Parco delle Foreste Casentinesi e dello stato della pianificazione di tutti i Parchi nazionali al momento riscontrabile, sono state discusse le diverse casistiche presenti.

Facendo riferimento agli esiti di quella giornata e a quanto riportato nella circolare riepilogativa, in particolare, per quanto riguarda il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, ci troviamo nella situazione ideale in cui appare opportuno ed indispensabile effettuare l'integrazione degli obiettivi generali e specifici di conservazione dei siti Natura 2000 in essa ricompresi, all'interno delle previsioni del Piano del Parco e dei correlati strumenti attuativi.

A tal proposito la situazione appare ancor più favorevole in quanto per i siti Natura 2000 che interessano l'area del Parco è stato realizzato uno specifico Piano di Gestione i cui contenuti e previsioni sono stati pertanto analizzati, integrati e armonizzati, per quanto possibile, nel Piano e nelle Norme Tecniche di Attuazione nella forma di specifiche Misure di Conservazione indirizzate al mantenimento e/o al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti.

All'interno delle NTA (art. 23 e art. 24) sono state quindi inserite le misure di conservazione che discendono sia dalla normativa regionale e nazionale già vigente in materia (DGR 612/2011 della Regione Lazio, DPR 357/97 e ss.mm.ii e DM 17 ottobre 2007), sia le misure di conservazione più puntuali che discendono dal Piano di Gestione dei siti Natura 2000 inclusi nel Parco dedicate alla tutela ed alla gestione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario, in attesa della definitiva approvazione delle Misure di Conservazione adottate dalla Regione Lazio con le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 886, 887, 888, 889, 890 del 16/12/2014.

Il Piano quindi, nel suo complesso ed in particolare nelle scelte di zonizzazione (Zone A, B e C in particolare), e nei suoi strumenti attuativi (NTA e Regolamento) si pone quale uno dei principali obiettivi, la tutela ed il mantenimento/ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat, delle specie, degli habitat di specie, di interesse comunitario presenti nell'area protetta, ai sensi delle Direttive Habitat ed Uccelli.

2.1 Sintetica descrizione dell'aggiornamento del Piano e delle norme connesse (Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento).

2.1.1 Metodologia generale

Prima di descrivere puntualmente il metodo seguito, pare utile inserire alcune valutazioni sullo stato attuale della pianificazione delle aree protette, e soprattutto sulle criticità e principali problematiche riscontrate sia nel confronto con il territorio locale, sia nella valutazione e esame del Piano attuale e delle criticità segnalate anche dagli stessi uffici del Parco.

¹ - Art. 2, commi 2 e 3, e «per le ZSC e le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale già istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta».
- Art. 3, commi 2 e 4, «le misure di conservazione sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti».

Al contrario delle recenti esperienze in materia di pianificazione a tutti i livelli, che assegnano un ruolo primario al processo di partecipazione, concertazione e coinvolgimento delle comunità locali, le esperienze passate sono state invece caratterizzate da una limitata o assente partecipazione attiva delle popolazioni e delle istituzioni locali, che poi, chiamate ad esprimersi su piani già definiti, o a gestirli nelle fasi successive, hanno risposto con atteggiamenti di critica, o rifiuto o anche con ostilità a scelte ritenute "imposte" da istituzioni superiori e "calate dall'alto". E' invece ormai patrimonio comune del pensiero e della filosofia della pianificazione, che la strategia più sicura per la conservazione delle risorse naturali è la condivisione delle scelte e il coinvolgimento nel processo delle comunità locali, che solo qualora identifichino le risorse come un bene proprio della collettività ed un patrimonio delle loro cultura, saranno soggetti attivi e partecipi della tutela e della valorizzazione. La pianificazione delle aree protette dunque, è indispensabile che sia un processo elaborato e gestito, sin dall'avvio con il massimo coinvolgimento delle comunità locali, sia attraverso un rapporto di reciproco riconoscimento e collaborazione con le amministrazioni, sia con il confronto diretto con le popolazioni locali.

Un altro aspetto "critico" dei piani dei parchi, replicato anche nel Piano vigente dei Monti Lucretili, risiede poi nella metodologia di pianificazione, che ricalca il modello Zone=Norme, e la scala gerarchica stabilita dalla L.N. 394 con la classica suddivisione in 4 zone. Si tratta di una tradizione che proviene dall'urbanistica tradizionale, ma che applicata ad aree vaste e caratterizzate da elementi e valori assai complessi e vari, come il Parco dei Monti Lucretili, produce una eccessiva semplificazione ed assimilazione di valori, e tende così a produrre piani di aree protette che replicano la struttura dei vecchi piani regolatori sovracomunali, ma incentrano tutta la loro attenzione sulle analisi naturalistiche e dei sistemi ambientali. Il risultato è in genere una organizzazione del territorio in vaste Zone all'interno delle quali la pianificazione si limita a descrivere le risorse naturali e ambientali presenti e a definire modelli e strategie mirate a "conservare" le risorse nel loro stato di fatto, con livelli di tutela decrescenti in ragione delle diverse Zone di appartenenza. Appare evidente come nel caso di risorse diffuse, o che si ritrovano in ambienti diversi, o che attraversano territori vasti, come ad esempio i corsi d'acqua, o gli habitat comunitari, o il reticolo ecologico, la loro tutela attraverso le norme di zona appare inadeguata e spesso insufficiente. Parimenti l'applicazione di norme di zona in modo indifferenziato a tutte le attività, paesaggi, o sistemi ambientali e antropici di un territorio vasto, può risultare inadeguata, a volte insufficiente ed a volte eccessivamente penalizzante per le diverse parti di quel territorio.

Infine appare utile sottolineare come anche un più stretto rapporto, che spesso è mancato, fra la pianificazione e la programmazione, appare indispensabile a superare alcune delle carenze e limitazioni della pianificazione e del suo rapporto con i territori e le comunità locali. La ricerca di un'organica e stretta connessione e coerenza tra il Piano dell'Area Protetta (PAP) ed il "Programma pluriennale economico e sociale (PPES) può invece costituire il terreno di confronto e conciliazione sul quale stabilire un rapporto costruttivo con le comunità locali.

Quanto al modello di lavoro proposto, ed al criterio generale seguito nella elaborazione, esame e valutazione degli studi di settore e nel loro recepimento all'interno del percorso di pianificazione e quindi nell'organizzazione del territorio, i criteri principali sono i seguenti.

Coerentemente con quanto ormai definitivamente affermato con il recente Piano Territoriale Paesistico Regionale e a livello nazionale con il Codice del Paesaggio, anche nella rielaborazione del Piano del Parco il punto di partenza di tutte le valutazioni, ed il concetto guida che sarà assunto come discriminante per ogni scelta è il "Paesaggio" del Parco, inteso sia come elemento caratterizzante della forma del territorio, sia come espressione della storia e dell'evoluzione della copertura vegetale, sia come espressione della presenza e dell'attività dell'uomo sullo stesso territorio, e quindi come elemento di sintesi di tutte le stratificazioni che sul territorio insistono e lo caratterizzano. Entrambi gli strumenti citati concordano nel mettere i paesaggi al centro dei progetti territoriali di tutela come di sviluppo. Vale la pena infine sottolineare quanto contenuto in merito dalla Convenzione Europea del Paesaggio, recepita nel 2000 dallo Stato Italiano, con la quale esso si è impegnato a salvaguardare il proprio paesaggio, convenendo che esso è *"Componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, e contribuisce al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani"*.

La stessa Convenzione definisce poi in chiave più moderna il concetto di paesaggio, ovvero *"una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni"*. Un concetto quindi onnicomprensivo, che prescinde anche dalla forma del paesaggio, e quindi supera il suo significato puramente estetico, al quale fino a tempi recenti ci si è invece riferiti.

Il Piano di un Parco, ai sensi delle leggi che lo regolano, è considerato strumento di Pianificazione territoriale di livello superiore, alla stregua dei Piani Territoriali di Coordinamento e dei Piani Paesistici. La Pianificazione Paesistica e quella Territoriale, pur affini, sono tuttavia finalizzate ad obiettivi diversi: l'una è

infatti destinata a salvaguardare l'immagine del territorio con tutte le sue componenti naturali e storiche, l'altra ad organizzarne la funzione e l'utilizzo. I Piani dei Parchi, la cui storia in Italia è abbastanza recente da poter essere considerata ancora nella fase di sperimentazione e ricerca, sono probabilmente l'unico strumento dove queste due discipline sono esplicitamente chiamate ad integrarsi. Sono dunque anche un campo di sperimentazione, di confronto interdisciplinare, di innovazione. E del resto le stesse definizioni di paesaggio contenute nella Convenzione Europea, confermano questa necessità, superando il ristretto limite del paesaggio inteso come quadro di bellezza naturale, per assegnargli un ruolo complesso di integrazione fra fattori umani e naturali, e di componente essenziale della cultura e del benessere delle popolazioni.

Da queste considerazioni scaturisce il modello che si è adottato nell'aggiornamento del Piano del Parco dei Monti Lucretili, con l'obiettivo di giungere alla redazione di uno strumento improntato alla tutela e valorizzazione del paesaggio e di tutte le sue componenti, e capace di garantire l'organizzazione del territorio come di sottolineare la varietà degli ambienti naturali presenti e l'estrema delicatezza di alcuni siti, e di assicurare quindi un corretto rapporto di interscambio fra le diverse parti del territorio del Parco, in particolare fra le aree naturali più sensibili ed il resto del territorio protetto, come infine di svolgere un ruolo primario nella promozione e valorizzazione della cultura e dell'economia locale, e di superare o almeno attenuare le contrapposizioni e i conflitti che hanno caratterizzato la prima fase della vita del Parco. Un modello dunque capace di differenziare e valorizzare adeguatamente tutti gli ambienti e le risorse presenti, e tutte le differenti tipologie di paesaggio, ma anche di organizzare la "sovrastruttura" del territorio e il suo rapporto con l'esterno e con i fruitori, ovvero di pianificare e regolamentare tutto il complesso delle attrezzature e strutture capaci di garantirne la corretta fruizione e lo svolgimento delle attività produttive compatibili, turistiche e didattiche, senza interferire con gli obiettivi della conservazione, e anzi svolgendo se possibile un ruolo di supporto e integrazione a questa. Capace, infine, di garantire il mantenimento, o se necessario il ripristino, di un corretto ed armonico rapporto fra le attività economiche tradizionali presenti e la salvaguardia del territorio, e anzi, dove possibile, di rendere queste due esigenze complementari e funzionali l'una all'altra, trasformando le attività economiche in un valore attrattivo e funzionale alla gestione, e le risorse naturali in fonte di attività economiche.

In questo percorso, un grande contributo viene dalla ricchezza ed esaustività delle indagini e degli studi di settore elaborati durante la redazione della prima stesura del Piano di Assetto e successivamente dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 che interessano il Parco, e dalla esperienza maturata nella gestione di tutti questi annidagli uffici del Parco, che hanno svolto una preziosa azione di documentazione, raccogliendo nel tempo una serie di segnalazioni, informazioni osservazioni relative proprio alla gestione del Piano ed alle sue eventuali carenze o inadeguatezze, da parte sia delle amministrazioni che dei cittadini, che degli uffici stessi nello svolgimento delle loro funzioni.

Tutte queste considerazioni, unite al bagaglio di conoscenze disponibili fanno sì che sia senza dubbio possibile giungere ad una lettura del territorio puntuale e ad una sua rappresentazione di dettaglio, capace di sottolineare la diversità delle varie tessere che compongono il mosaico territoriale. Per la rappresentazione di questo "mosaico", ci si è basati su modelli riconducibili alle teorie della Landscape Ecology, o Ecologia del Paesaggio.

Il territorio è stato dapprima indagato e interpretato nei suoi tratti principali, per individuare le "grandi unità omogenee" che caratterizzano la morfologia, il paesaggio e l'uso del territorio del Parco (le dorsali montuose, le valli intramontane, gli altipiani, le piane agricole) e successivamente, sulla base delle caratteristiche particolari di ogni sito, degli elementi di interesse, utilizzo, rischio o altri fattori di valutazione presenti, scomposto in "unità di paesaggio" finalizzate alla interpretazione e catalogazione del territorio in ragione delle sue caratteristiche morfologiche e strutturali.

2.1.2 Criteri e contenuti del processo di pianificazione

E' stato più volte sottolineato come il Parco dei Monti Lucretili si caratterizzi non soltanto per la rilevanza delle risorse naturali in esso contenute, ma anche per i pregevoli caratteri paesaggistici delle aree agricole, e per il loro valore storico culturale e documentario. La morfologia montana condiziona evidentemente i caratteri della presenza umana, adattandoli all'ambiente e determinando la peculiarità dei segni dell'attività umana sul territorio, e la distribuzione sul territorio degli insediamenti. Il territorio risulta dunque suddiviso in due grandi ambienti, l'area montana, pressoché disabitata e caratterizzata dai più rilevanti valori naturali, e l'area pedemontana e valliva caratterizzata dalla presenza delle attività e degli insediamenti umani e dai caratteri del paesaggio agrario. Tutti questi elementi contribuiscono a disegnare il "paesaggio" del Parco nel suo complesso, che costituisce dunque il principale patrimonio da preservare. Su queste considerazioni sono stati elaborati gli obiettivi e improntati i criteri generali della pianificazione, della zonizzazione, e delle relative Norme d'uso, che devono dunque tendere a conservare e valorizzare l'immagine del territorio. A seguire, all'interno di questo quadro di riferimento ed a completamento e maggiore definizione dello stesso,

sono poi definiti obiettivi e strategie per gli specifici valori presenti in ogni Unità di Paesaggio, ed elaborate le Normative destinate ai singoli comparti o settori di intervento. Per l'elaborazione degli obiettivi generali della tutela, e quindi della Zonizzazione finalizzata alla loro salvaguardia e gestione, si è partiti innanzitutto dalla valutazione della Zonizzazione attuale, integrata con altre valutazioni, derivanti sia sugli strumenti di tutela recenti (PTPR) sia sui caratteri distintivi del paesaggio del Parco, con le sue peculiarità e differenze.

Componenti fondamentali del paesaggio possono essere considerati: **le aree sommitali (Monte Gennaro, Monte Pellecchia, Monte Serrapopolo, Monte Casarene, Monte Castellano...), gli altipiani (Il Pratone, Prato Favale, Campitelli...), le faggete montane, i paesaggi storico-culturali, i paesaggi di pendice e vallivi a terrazze e colture legnose.**

Ai fini della tutela, assumono poi autonoma rilevanza le componenti del quadro delle risorse naturali, quali: **i boschi misti, il reticolo idrografico, gli habitat prioritari della Direttiva Comunitaria, le componenti del reticolo ecologico.**

Infine assumono anche autonoma rilevanza ai fini della zonizzazione i **paesaggi antropici**, sia quelli caratterizzati da più intensa urbanizzazione, sia quelli rurali ma comunque interessati da insediamenti sparsi o localizzati, sia quelli agricoli produttivi.

Ulteriori obiettivi particolari della pianificazione e della promozione economia e sociale sono infine perseguiti attraverso i *Progetti*. La scelta di legare una parte della pianificazione a specifici progetti localizzati o di sistema, è stata fatta al fine di sottolineare con forza anche il valore innovativo e propositivo del modello di Piano del Parco che si propone di realizzare, la cui finalità si ritiene non debba esaurirsi nella regolamentazione dell'uso delle risorse e nella loro tutela, ma debba esplicitarsi anche attraverso una importante ed efficace azione di valorizzazione e promozione del territorio e delle attività ad esso legate.

2.1.3 Obiettivi generali di tutela

Per l'elaborazione degli obiettivi generali della tutela, e quindi della Zonizzazione finalizzata alla loro salvaguardia e gestione, si è dunque partiti oltre che dal piano attuale, anche da valutazioni fatte sui caratteri distintivi del paesaggio del Parco, considerato come elemento connettivo di tutti i valori presenti, e quindi bene primario oggetto della tutela, e sui più rilevanti beni naturali e culturali presenti.

Componenti fondamentali del paesaggio sono stati considerati i seguenti elementi:

- *le principali cime e dorsali montuose*
- *i piani montani*
- *le valli interne*
- *le pendici e i piani agricoli*

Identico valore, ai fini della tutela, assumono le più rilevanti componenti del quadro delle risorse naturali, quali:

- *i boschi*
- *gli habitat prioritari della Direttiva Habitat*
- *gli habitat delle specie di interesse conservazionistico*
- *le componenti del reticolo ecologico*

ed i più rilevanti componenti del sistema storico culturale, quali:

- *I Centri storici*
- *il patrimonio storico-archeologico*
- *i paesaggi agrari di valore storico documentario*
- *i paesaggi dell'agricoltura produttiva*

Dapprima dunque sono stati fissati gli obiettivi e le strategie generali della pianificazione per tutti i valori sopraelencati:

- Le cime e le dorsali montuose principali

Le aree montane costituiscono evidentemente il cuore e la prima motivazione dell'istituzione del Parco dei Monti Lucretili, quale prima espressione rilevante dell'Appennino Laziale ai margini della cintura romana. Oltre ai valori paesaggistici, racchiudono al loro interno alcuni dei più preziosi elementi del sistema naturale,

quali i boschi di alto fusto, le praterie montane, i fenomeni geologici, e rappresentano inoltre importanti luoghi di rifugio per la fauna selvatica, fra la quale si annoverano specie di assoluta rilevanza, quale l'Aquila Reale.

Gli obiettivi generali della pianificazione sono dunque improntati al mantenimento della loro integrità e della copertura vegetale.

- I piani montani

Gli altipiani o meglio i piani carsici rappresentano un elemento fortemente caratterizzante della monagna appenninica, sia dal punto di vista paesaggistico in quanto interrompono il panorama e la continuità delle pendici e delle dorsali montuose, sia dal punto di vista ambientale e vegetazionale. Inoltre rappresentano uno degli ambienti storici della presenza dell'uomo di questi monti, e delle sue attività tradizionali quali la transumanza e l'agricoltura montana.

L'obiettivo generale della pianificazione è dunque quello della conservazione del loro valore e integrità paesaggistica, di tutti gli elementi residui delle tracce dell'attività umana, delle particolari associazioni vegetali e floristiche che li caratterizzano.

- Le valli interne

Anche se non particolarmente vaste, le valli interne costituiscono comunque un arricchimento del paesaggio e della biodiversità., oltre ad essere significative anche dal punto di vista dell'economia e della presenza umana, come nel caso della valle di Percile. L'obiettivo della pianificazione è in questo caso quello della conservazione sia dell'integrità del paesaggio sia della capacità produttiva economica delle valli agricole, sia quello della conservazione e corretto uso quale area insediativa.

- Le pendici e i piani agricoli

Tutte le aree marginali del parco e le aree pedemontane sono occupate da pendii e pianure a principale utilizzo agricolo, oltre che sede di tutti gli insediamenti principali. Si tratta di un paesaggio urbanizzato di tipo agrario, spesso ben conservato e di grande valenza culturale e paesaggistica, nel quale dominano le colture legnose. L'obiettivo generale è in questo caso quello della conservazione del paesaggio e dei modelli di conduzione, e quindi di conseguenza della produttività e redditività delle colture in atto, come anche della conservazione e controllo delle aree urbanizzate.

- I boschi

I boschi rappresentano una delle componenti fondamentali del sistema naturale, per il loro valore ambientale e naturalistico, per la loro funzione di tutela del suolo, della qualità dell'aria e dell'ambiente in generale, per il loro ruolo di habitat di specie di molte specie di interesse comunitario e infine per il loro valore paesaggistico e per le potenzialità a fini ricreativi. Costituiscono inoltre in molti casi una risorsa economica, per il loro uso a fini produttivi o tradizionale, con gli usi civici.

Nel Parco sono presenti estese aree interessate da formazioni boschive, spesso di alto pregio. Si tratta di faggete, e di aree coperte da boschi misti o leccete.

Diverse dunque le considerazioni che possono essere fatte in merito al loro valore e alle esigenze di salvaguardia, che vanno da quelle di massima tutela per le faggete montane, a quelle invece che prevedono il possibile sfruttamento a fini produttivi dei cedui misti ormai semplificati da secoli di sfruttamento e quindi da mantenere a tale utilizzo, in sintonia con le tradizioni locali e con il loro valore economico.

- Gli habitat prioritari della Direttiva Habitat

La Direttiva Habitat prevede l'obbligo di conservazione di tutte le associazioni vegetali e forestali di maggior pregio e rarità.

Nel Parco sono presenti diversi habitat di interesse comunitario, anche prioritari, pertanto si impone il recepimento delle indicazioni previste dalla Direttiva Habitat ed in particolare il mantenimento il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

Gli obiettivi della pianificazione sono dunque quelli della assicurare la conservazione degli habitat comunitari presenti nella loro attuale estensione, e favorire la loro possibile ricostituzione ed espansione nelle aree contigue ancora integre.

- Gli habitat delle specie di interesse conservazionistico

Le Direttive comunitarie (Habitat e Uccelli) impongono la tutela delle specie di interesse comunitario. Nella maggior parte dei casi le minacce alla loro conservazione sono associate alla perdita/trasformazione degli

habitat idonei ad ospitarle. La pianificazione deve quindi porsi l'obiettivo di mantenere questi habitat in condizioni adeguate al loro ruolo di habitat di specie. In generale tale obiettivo viene raggiunto attraverso la tutela del paesaggio, degli habitat di interesse comunitario, degli ambienti rurali, delle fasce ripariali, ecc.

- Le componenti del reticolo ecologico

Ai fini della salvaguardia dell'intero sistema ecologico del Parco, e della fauna selvatica presente, assumono un ruolo prioritario gli elementi di continuità e connessione fra le diverse aree naturali più intatte ed estese, site nei territorio di transizione fra le stesse.

Nell'elaborazione del Piano, a questa funzione di collegamento è stata riservata pertanto una importanza fondamentale, con la individuazione di tutte le fasce lineari esistenti così come dei componenti isolati ma utili come aree rifugio, al fine di arrivare alla composizione di un reticolo quanto più articolato ed esteso possibile.

Sono stati considerati quindi come componenti del reticolo ecologico tutti gli elementi di vegetazione di carattere lineare, il reticolo idrografico, le siepi e le bordure, le alberate, le macchie isolate di formazioni boschive.

Gli obiettivi della pianificazione sono, oltre alla salvaguardia di tutti gli elementi presenti, anche quello della ricostituzione delle parti mancanti e della loro saldatura con le aree contigue naturali più estese, in tutti i casi dove appare possibile.

- I Centri storici

Ricadono interamante all'interno del Parco i centri urbani storici di Percile e Licenza, e aree esterne urbane dei centri abitati di Vicovaro, San Polo, Marcellina, Orvinio, Palombara, Monteflavio, Scandriglia.

L'obiettivo della pianificazione è sia quello della conservazione dell'immagine storica dei borghi e del loro rapporto con il territorio, sia quello della sua rivitalizzazione e inserimento a pieno titolo nella dinamica di sviluppo e promozione del Parco.

- Il patrimonio storico-archeologico

Al pari degli elementi principali del sistema naturale e paesistico le aree e i monumenti isolati di interesse storico archeologico costituiscono la testimonianza della storia di questo territorio e dei popolamenti umani.

Gli obiettivi generali della pianificazione sono in questo caso quelli della migliore conoscenza del patrimonio esistente, per gran parte ancora non indagato, della sua conservazione e valorizzazione e, laddove possibile, come nel caso di Ville e casali storici di epoche più recenti, della incentivazione di un modello di utilizzo e fruizione che prevede anche l'avvio di attività compatibili con la dinamica del Parco e i suoi obiettivi di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.

- I paesaggi agrari di valore storico documentario

Nei Monti Lucretili, il paesaggio agrario storico tradizionale delle coltivazioni legnose, vite, ulivo e frutteti, assume aspetti di valore culturale e documentario elevatissimo, laddove conservano i tratti dell'utilizzo tradizionale che ne ha determinato la forma e l'aspetto, e si inseriscono in modo armonico nel paesaggio circostante, contribuendo anzi alla sua bellezza, con una grande varietà di modelli di conduzione che rende il paesaggio ancora più vario e attrattivo, e ne aumenta il valore estetico e documentario.

Nel Parco numerose sono le aree di altissimo valore, uliveti terrazzati, frutteti, uliveti misti a vite, campi recintati a secco, campi di pendice.

L'obiettivo generale della pianificazione è dunque quello della conservazione del loro valore storico e documentario, delle forme di conduzione tradizionali, di tutti gli elementi isolati o lineari di interesse vegetazionale o paesaggistico, del valore estetico delle colture e del paesaggio che compongono.

- I paesaggi dell'agricoltura produttiva

In tutte le aree dove la morfologia lo permette, peraltro assai limitate e concentrate nelle fasce marginali del Parco e in poche valli interne, si è sviluppata l'agricoltura, che rappresenta a tutt'oggi la principale attività economica del comprensorio. Si tratta di un modello di agricoltura specializzato, e senza dubbio di elevata qualità e con prospettive e possibilità di reddito considerevoli. Le colture praticate infatti, per la quasi totalità dei terreni vocati all'agricoltura, consistono in colture legnose, ulivo soprattutto, e in subordinate frutta (Ciliegie) e vite.

L'obiettivo generale della pianificazione in questo caso è quello della conservazione del loro valore economico, della conservazione delle forme di conduzione tradizionali, della creazione di un modello di

gestione e di regole capaci di garantire lo svolgimento dell'attività e la sua conservazione, unitamente alla conservazione del paesaggio.

- Il paesaggio insediativo

Vengono infine fissati i criteri generali di Zonizzazione relativi ai paesaggi antropici insediativi caratterizzati da più intensa urbanizzazione, o quelli periurbani comunque interessati da insediamenti estensivi ma diffusi, sia di tipo residenziale che di servizio o produttivo.

Per tutti questi territori gli obiettivi della pianificazione sono improntati alla conservazione e sviluppo compatibile delle attività e degli insediamenti esistenti, con diverse caratteristiche e indicazioni.

Un cenno particolare meritano le soluzioni proposte per gli elementi di criticità rilevati nel comparto antropico, che sono stati affrontati prendendo atto di situazioni consolidate e non cancellabili, ma prevedendo sia nella zonizzazione che nella corrispondente normativa, le misure necessarie per avviare processi guidati e finalizzati di riqualificazione e risanamento, e prefigurando l'intervento pubblico laddove la situazione non appare compatibile con interventi privati o parziali, come nel caso delle antenne di telecomunicazioni di Monte Gennaro,

- Ulteriori obiettivi e valutazioni

Una valutazione di carattere generale legata alla particolare conformazione del territorio, alla distribuzione sullo stesso delle risorse naturali e della popolazione, e quindi allo stato di naturalità e alla vocazione delle diverse aree del Parco, porta a sottolineare come il territorio protetto sia chiaramente diviso fra le aree esterne, densamente popolate, pianeggianti o con modesti rilievi e intensamente utilizzate per l'agricoltura, e le aree interne, scarsamente popolate, morfologicamente accidentate e dotate quindi di caratteri naturali rilevanti e in genere ben conservate e scarsamente utilizzate a fini agricoli.

Questa considerazione rende evidente come non possa essere adottata, per queste due grandi aree così diverse fra loro, una identica strategia di tutela, come anche una strategia di gestione e promozione unica fondata sugli stessi obiettivi e sulle stesse azioni.

Identica considerazione scaturisce dall'analisi dei valori, delle presenze e delle sensibilità del territorio, nelle diverse unità di paesaggio, che sottolinea ancora con maggior forza come in pratica tutte le risorse naturali e ambientali rilevanti si concentrino nelle aree montane interne, mentre tutte le attività e le aree produttive, i beni storici, le aree insediative siano concentrate nelle aree marginali.

Una notazione particolare, al riguardo, va fatta per quanto attiene i valori estetico-paesaggistici: infatti questa analisi rileva come gran parte delle aree di maggior pregio paesaggistico ed estetico, siano invece proprie delle aree marginali agricole, ed in particolare delle aree olivicole all'interno delle quali si annoverano le aree più pregevoli esteticamente e più preziose dal punto di vista paesistico del parco.

Identica e parallela notazione va fatta per quanto attiene i centri storici, dove si rileva invece come i piccoli centri interni, abbiano mantenuto i loro caratteri urbanistici e tipologici assai più che non i grandi centri esterni, caratterizzati da espansioni moderne molto più estese e aree di nuova compromissione e scarsa qualità, molto più vaste.

Questo fa sì che le strategie di tutela debbano necessariamente essere finalizzate alla stesura di strumenti e di un impianto normativo capace di ottenere la stessa differenziazione, mirata prioritariamente a garantire la conservazione delle risorse naturali dei territori interni e in parallelo a garantire la possibilità di conservazione e perpetuazione delle attività produttive che hanno generato la bellezza e la qualità delle aree di pregio paesistico esterne, come anche l'elevata potenzialità e redditività delle aree agricole più produttive. In particolare si ritiene che una efficace protezione dei beni naturali unitamente ad una regolamentazione non eccessivamente penalizzante delle aree produttive agricole, possa essere perseguita con un impianto normativo che differenzi i livelli di tutela delle risorse naturali localizzate (boschi, habitat faunistici e vegetali, risorse geologiche e idriche) e ne regolamenti l'uso prima ancora delle specifiche normative delle diverse zone omogenee. In questo quadro, le risorse naturali saranno tutelate a prescindere dalla destinazione di zona dell'area nella quale esse ricadono, mentre le aree prive di elementi di pregio naturale eviteranno di essere sottoposte a regimi di tutela eccessivamente vincolanti per le attività in atto.

Questa strategia, pur garantendo un elevato livello di tutela alle risorse dove esse sono presenti, eviterà di replicare le incongruenze e gli errori che sono stati alla base dell'elevata conflittualità e del rifiuto che ha caratterizzato la gestione del piano attuale.

Allo stesso modo dovranno differenziarsi le strategie di gestione e promozione del territorio, con azioni e strategie capaci di sostenere nella fascia esterna l'agricoltura di pregio e i servizi legati ai centri maggiori, e valorizzare adeguatamente invece le capacità attrattive delle aree centrali, enfatizzandone i caratteri di

naturalità, la buona conservazione dei centri storici, la possibilità di soggiornare in un ambiente tranquillo, lontano dai grandi centri e dotato di una indiscutibile fascino che deriva dalla tradizione e dalla elevata naturalità.

Sintetizzando con poche parole chiave la strategia proposta, si può dire che le aree interne fonderanno la loro immagine sul connubio *“ambiente, natura e tradizione nel cuore dei Monti della Lince, sotto il nido dell’aquila”*, mentre le aree esterne potranno diffondere il loro messaggio basandolo sulla promozione del *“paesaggio dell’olivo e della vite nella campagna sabina cara a Orazio”*.

2.1.4 Zonizzazione

Nel percorso metodologico descritto, prima della fase di sintesi finale consistente nella Zonizzazione, assumono dunque grande valore le tavole propedeutiche, ovvero tutte quelle elaborazioni dalle quali discendono valutazioni circa la qualità, delicatezza o trasformabilità delle aree:

- emergenze di tipo geologico;
- carta degli habitat e della vegetazione naturale;
- carta delle idoneità e presenze faunistiche;
- emergenze storico culturali;
- carta della qualità a fini agricoli;
- carta del valore e sensibilità delle unità di paesaggio;
- carta della trasformabilità delle aree da PTP/PTPR;
- zonizzazioni attuali.

Tutti questi elementi concorrono alla valutazione finale, alla definizione degli obiettivi generali e specifici di tutela, e quindi:

1. alla redazione di una sintesi della fase valutativa che contiene già una prima prefigurazione della suddivisione in aree a diverso grado di trasformabilità;
2. alla definitiva proposta delle nuova zonizzazione.

1. Rappresentazione sintetica di tutte le valutazioni in un elaborato conclusivo che contiene già primi elementi di sintesi delle ricerche e approfondimenti fatti, denominato *“Carta delle sensibilità e trasformabilità”*.

Non si tratta evidentemente di una zonizzazione, bensì della sintesi grafica degli elementi che porteranno a questa ultima fase. Prevede pertanto una classificazione in grandi aree del territorio in ragione della somma dei valori e delle sensibilità che ne determinano la maggiore o minore trasformabilità urbanistica, e quindi saranno alla base degli approfondimenti della Zonizzazione finale.

Le aree vengono così classificate:

A) Aree ad elevata sensibilità/valore naturalistico

Sono quelle dove la presenza di elementi di pregio segnalati nei vari comparti (ambientale, naturalistico, faunistico, paesaggistico, storico, geologico) sono tali da considerare certa la loro classificazione fra le aree a maggior tutela ovvero le Zone A di Riserva Integrale o orientata. I successivi approfondimenti porteranno a definire meglio questa ultima specificazione e a identificare le eventuali sottozone, le differenze di normativa.

B) Aree a medio alta sensibilità/valore naturalistico

Sono quelle dove il livello di presenza di elementi di pregio è comunque alto, tale da configurarli come aree di immediata continuità con quelle di primo livello, e quindi da prefigurare la loro classificazione in Zone B di Riserva generale. I successivi approfondimenti porteranno ad una migliore specificazione e alla individuazione di sottozone, o anche alla eventuale classificazione in zona A di aree di più elevato pregio o sensibilità.

C) Aree di transizione,collegamento,continuità.

Sono le aree che, pur se prive di elementi di elevato valore naturalistico, conservano comunque elementi di pregio e interesse paesistico o ambientale, e svolgono un importante ruolo di continuità e connessione con le aree diversamente classificate. Consentono pertanto utilizzi compatibili, e quindi tali da configurare una

loro classificazione prevalente in Zona C di Protezione, con diverse vocazioni. I successivi approfondimenti porteranno a definire meglio questa ultima specificazione e a identificare le eventuali sottozone, le differenze di normativa, o anche ad una loro diversa classificazione in Zona B o Zona D laddove se ne rilevasse l'opportunità.

D) Aree di concentrazione presenza attività antropiche

Sono le aree dove la presenza diffusa di insediamenti o l'utilizzo e le attività in atto sono tali da configurare la loro classificazione in Zona D, di Promozione economica e sociale. Di queste aree è già ipotizzabile una prima suddivisione in due sottoclassi, fra quelle a prevalente destinazione insediativa, e quelle invece a prevalente destinazione agricola o dell'insediamento sparso. I successivi approfondimenti porteranno a definire meglio sia questa ultima specificazione che a identificare le ulteriori sottozone e le differenze di normativa, in dipendenza dal tipo di utilizzo, dalla presenza di insediamenti, dalla produttività delle aree, dal loro valore paesaggistico o storico tradizionale, o dall'uso pubblico.

E) Centri abitati e aree periurbane

Sono state classificate in questa ulteriore zona le parti dei centri abitati incluse all'interno del perimetro del Parco ma a margine dello stesso, e che sono comunque parte di un abitato antico o consolidato. Di queste aree si valuterà l'eventuale classificazione in Aree Contigue o una diversa Zonizzazione che consenta una regolamentazione più consona alla loro situazione di fatto e idonee ad evitare le differenze di trattamento con le aree limitrofe ma esterne all'area protetta anche se di fatto simili, che oggi sono all'origine di forti tensioni con gli enti locali.

2. Zonizzazione. La classificazione in Zone, unitamente alle Norme ad essa collegate, conclude il processo di pianificazione, secondo i seguenti criteri:

ZONE A

Le aree a maggior tutela mantengono la denominazione di Zona A, per uniformare il Piano ai dettami della Legge 394/98 e della legge Regionale 29/97, evitando così problemi o difficoltà di interpretazione.

In linea con quelli che sono i criteri ispiratori sia della Legge Nazionale 394 che della legge regionale 29/1998, si è stabilito di assegnare alle Zone A quel ruolo di "santuari della natura" che appunto evince dalle leggi citate, ovvero luoghi da lasciare alla più completa evoluzione naturale, senza alcun intervento umano salvo che quelli di gestione compatibile delle risorse, e comunque da applicare solo alle aree di secondo livello, con esclusione di quelle a più alta naturalità. In un territorio come quello in oggetto, da sempre comunque frequentato e anche utilizzato dall'uomo, risulta impossibile reperire brani di territorio ancora del tutto integri. Infatti persino le aree montane più inaccessibili o le valli più nascoste, sono comunque state oggetto di frequentazione, e quasi mai conservano caratteri di foreste primigenie o aree incontaminate. Pertanto la scelta di classificare come Zona A di tutela integrale alcuni campioni rappresentativi degli ambienti di maggior valore del Parco, appare più legata alla necessità di garantire comunque aree nelle quali lasciare gli habitat alla loro spontanea evoluzione, per fini di documentazione e ricerca, che non per conservare intatte aree già allo stato naturale. Le Zone A1 di tutela integrale comprenderanno dunque alcuni campioni rappresentativi degli ambienti di maggior valore naturalistico del Parco per la presenza di habitat o formazioni boschive di elevato pregio, l'area di presenza, e alimentazione dell'aquila, e aree anche localizzate di presenza di altre specie faunistiche minori ma ecologicamente importanti e ormai rare.

Nel loro complesso, le Zone A ed A1 comprenderanno porzioni di tutte le aree fortemente caratterizzanti il territorio del Parco Naturale, o quelle che per la loro rarità, valore, presenza di elementi di interesse naturale, paesaggistico o geomorfologico, habitat vegetazionali rari o preziosi, habitat faunistici importanti, costituiscono testimonianza di rilevante interesse scientifico o documentario, e quindi porzioni delle aree montane coperte da faggete meglio conservate, porzioni dei corsi d'acqua che ospitano fauna rara e in via di estinzione, delle foreste ripariali e degli habitat di zone umide o montane più preziosi o rifugio di fauna rara. Per meglio rispondere alle esigenze di conservazione, ma comunque permettere laddove necessario un modesto e finalizzato intervento di riqualificazione o gestione di habitat e specie, necessario alla loro conservazione o ad ottemperare a direttive, normative o programmi comunitari, le Zone A saranno suddivise in due sottozone, dove in quelle a maggior livello di tutela sarà interdetta ogni attività, mentre nelle A2 saranno consentiti gli interventi finalizzati sopra descritti.

ZONE B

Le Zone B comprenderanno tutte le aree nelle quali i caratteri del paesaggio e dell'ambiente conservano aspetti di valore naturalistico, estetico, documentario storico o paesaggistico, e che costituiscono il naturale complemento delle Zone A con le quali si integrano a comporre il quadro delle risorse paesaggistiche e

ambientali più rilevanti del Parco, pur permettendo una oculata e limitata gestione naturalistica delle risorse.. Per meglio consentire la loro regolamentazione, e garantire meglio la conservazione degli elementi di valore presenti e delle attività di fruizione compatibili, le zone B verranno ulteriormente classificate in sottozone, con finalità e regolamentazioni differenti

ZONE C

Le Zone di protezione generale, come previsto dalla L. 29/97, sono le aree di transizione e collegamento tra le aree naturali e le aree di sviluppo. Anche in questo caso, le differenze fra le diverse aree, rendono opportuno prevedere una ulteriore classificazione in sottozone, con finalità e regolamentazioni differenti, per meglio consentire la loro regolamentazione e garantire la conservazione degli elementi di valore presenti e delle eventuali attività tradizionali e/o di fruizione compatibili,

ZONE D

Nelle Zone D saranno classificate tutte le aree antropizzate o comunque che recano tracce più vistose della presenza umana antica o presente. Anche in questo caso, per meglio consentire la loro regolamentazione, e garantire laddove necessario sia lo sviluppo che la conservazione degli elementi di valore comunque presenti e del paesaggio le zone D verranno classificate in sottozone, con finalità e regolamentazioni differenti, graduate a seconda del tipo di antropizzazione o della finalità delle aree. Saranno classificate in Zona D, in una sottozona specifica, anche tutte le zone destinate stabilmente all'agricoltura produttiva, sia caratterizzate da diffusa urbanizzazione rurale, sia con urbanizzazione rada ma comunque intensamente coltivate. Si tratta in genere di aree a coltivazioni legnose di grande pregio, qualità e resa economica, che costituiscono, date le caratteristiche generali del territorio del Parco, essenzialmente montuoso e quindi impervio e privo di altre risorse, le uniche aree di "sviluppo" della popolazione locale e le zone dove si forma il loro reddito economico. Appare pertanto indispensabile il riconoscimento di tale ruolo ed una classificazione capace di rispondere a tutte le esigenze di una agricoltura di elevato livello quale l'ulivo o la frutticoltura.

Nel dettaglio le finalità e organizzazione previste sono le seguenti:

- D1 sono le aree più densamente popolate, configurabili come parte di un abitato consolidato, con il loro intorno, per le quali si rimanderà alla pianificazione comunale ovvero, laddove possibile, si proporrà una modifica della perimetrazione del Parco;
- D2 sono le aree marginali agli abitati, tipiche aree periurbane soggette anch'esse ad urbanizzazione diffusa e caratterizzate dalla presenza di edilizia residenziale sparsa ma diffusa, ormai configurabili come estensioni dei centri abitati, nelle quali verranno fissati criteri e direttive per le eventuali nuove espansioni urbane laddove compatibili e consentite;
- D3 sono le aree degli insediamenti storici o di culto importanti;
- D4 sono le aree di paesaggio agrario storico di interesse storico o paesaggistico elevati e degne di essere conservati e valorizzati anche al di là del loro valore produttivo;
- D5 sono le aree agricole propriamente dette, sede attuale o in epoca passata delle attività agricole tradizionali e importanti per il loro valore produttivo;
- D6 sono le aree olivicole dismesse nel passato ma chiaramente identificabili
- D7 sono le aree di antico utilizzo agricolo che conservano ancora caratteri di aree produttive o comunque vocate all'agricoltura
- D8 sono le aree dove sono in atto o previste attività di servizio di pubblico interesse o rilevanti attività produttive, o impianti tecnologici rilevanti

ZONE E

Il Piano individua due aree quali Zone Contigue: la prima discende dalle indicazioni contenute nel Piano d'Assetto della Riserva Naturale Monte Catillo, che ha individuato e perimetrato come area contigua i territori di connessione con il Parco dei Monti Lucretili, e che quindi vengono segnalati dal presente Piano per il loro valore e l'importanza ai fini della costruzione della Rete Ecologica. La seconda è costituita da un'area che si estende lungo il margine Sud del Parco nel Comune di Cineto Romano e che costituisce una propaggine dell'area montana del Colle Faieta e della Valle del Fontillo, omogenea per morfologia e copertura boschiva con l'area del parco. Oltre alle aree contigue così individuate, vengono segnalate altre aree importanti ai fini della rete ecologica regionale e della connessione del parco con altre aree di rilevante interesse naturalistico. Per queste aree, indicate nella Tav 31 del Piano "Ipotesi di connessioni e rete ecologica" pur non potendo dare indicazioni vincolanti, si raccomanda una gestione compatibile, finalizzata alla conservazione del loro valore di connessione e continuità.

La Zonizzazione del Piano vigente prevede l'organizzazione in quattro classi di tutela, secondo i dettami della LN 394/1997 e della LR 24/1998. Le quattro Zone sono poi a loro volta divise in sottozone.

Il primo livello contempla le Zone a maggior tutela naturalistica, Zona A, con due sottoclassi: Aa Integrale assoluta, e Ab Integrale. Nella rielaborazione del Piano viene mantenuta questa organizzazione, pur modificando la denominazione secondo il seguente schema:

PAP vigente	PAP proposto
<i>Aa, Riserva Integrale Assoluta</i> <i>Ab, Riserva Integrale</i>	<i>A1, Riserva Integrale</i> <i>A2, Riserva Controllata</i>

Il secondo livello di tutela del Piano vigente prevede la denominazione di Zona B, con 2 sottoclassi. Anche in questo caso le Zone B corrispondono per grandi linee a quelle del Piano rielaborato, sebbene nel Piano proposto siano organizzate in tre sottoclassi:

PAP vigente	PAP proposto
<i>Ba Riserva Orientata di 1°livello</i> <i>Bb Riserva Orientata di 2°livello</i>	<i>B, Riserva generale</i> <i>Sottozona B1, Riserva Generale Orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane</i> <i>Sottozona B2, Riserva Generale Orientata di tutela dei corsi d'acqua principali</i>

Il terzo livello di tutela del Piano vigente riguarda le Zone denominate C, che nel piano vigente prevedono una sola zona. Il Piano proposto prevede una articolazione più puntuale e classifica le Zone C in 4 sottoclassi, come riportato di seguito:

PAP vigente	PAP proposto
<i>Zona C di tutela e gestione forestale</i>	<i>Zona C, Protezione delle pendici di transizione, delle valli interne e dei pianori montani</i> <i>Sottozona C1, Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate</i> <i>Sottozona C2, Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada, delle pendici nude e delle valli interne</i> <i>Sottozona C3, Zona di protezione degli altipiani e dei prati e pascoli d'altura</i>

Il quarto livello di tutela è relativo alle aree urbanizzate e di sviluppo, che nel PAP vigente sono organizzate in 8 sottoclassi. Il Piano proposto prevede una organizzazione simile ma diversamente articolata.

PAP vigente	PAP proposto
<i>Zona D, di promozione economica e sociale</i> <i>Sottozona Da, mantenimento e conservazione dell'edilizia esistente</i> <i>Sottozona Db, completamento edilizio e urbanistico</i> <i>Sottozona Dc1, espansione urbana con prescrizioni If 0,50</i> <i>Sottozona Dc1, espansione urbana con prescrizioni If 0,25</i> <i>Sottozona Dd, parchi e attrezzature urbane</i> <i>Sottozona De1 Area di tutela paesistica e storico culturale</i> <i>Sottozona De2 Aree di gestione agricola</i>	<i>Sottozona D1, Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate</i> <i>Sottozona D2, Aree periurbane e aree agricole semiurbanizzate</i> <i>Sottozona D3, Aree degli insediamenti storico-culturali</i> <i>Sottozona D4, Zona del paesaggio agrario storico</i> <i>Sottozona D5, Zone agricole produttive</i> <i>Sottozona D6, Zone delle colture olivicole dismesse</i> <i>Sottozona D7, Zone di antico utilizzo agricolo</i> <i>Sottozona D8, Zone per servizi di interesse collettivo, attività produttive e impianti tecnologici</i>

Quanto alla corrispondenza delle zone nel confronto fra Piano vigente e rielaborazione, la nuova zonizzazione proposta prevede criteri di classificazione spesso diversi da quelli attuali che, alla luce di quanto già illustrato in materia di presenza e distribuzione delle risorse, problematiche riscontrate e rispondenza dei territori alle attuali classificazioni, hanno portato ad una riorganizzazione e ad una diversa interpretazione e classificazione in alcune aree, secondo i seguenti criteri:

Zone A: nel PAP vigente sono classificate Zona Aa, e quindi al massimo livello di tutela le aree della Scarpellata, del versante ovest di Monte Gennaro, del Fosso di Capodacqua, di Colle Rotondo e di parte della dorsale del Monte Pellecchia, ed infine dei lagustelli di Percile.

Nella rielaborazione, l'area della Scarpellata Aa1 che appare caratterizzata da elementi o valori tali da giustificare la massima tutela viene confermata come Zona A1, mentre la Zona del Monte Gennaro, soggetta ad elevata frequentazione e a pascolo equino e ovino, seppure in misura limitata, e peraltro priva di elementi di valore naturalistico molto elevati, viene classificata in Zona B che appare più consona alle caratteristiche del sito, salvo che per una piccola parte caratterizzata da habitat di pregio, che viene confermata in Zona A. Quanto all'area del Fosso Capodacqua, essa viene confermata in Zona A, inglobando così i territori coperti da faggeta a Est della cima del Monte Zappi, l'area delle Pantanelle, fino appunto al Fosso Capodacqua mentre non ingloba la dorsale del Monte Morrone, che viene invece classificata in Zona B, più consona alle caratteristiche del sito ed anche alla fruizione attuale.

Le due aree interne Aa4 e Aa5, Colle Rotondo e Monte Pellecchia, vengono confermate in Zona A, anche in questo caso con una diversa estensione, che ingloba l'intera Aa4, ma con una ulteriore Zona A a Nord di questa, crea una dorsale di elevato livello di tutela verso il Monte Pellecchia, che viene anch'esso confermato in Zona A, con una diversa estensione che tiene conto della qualità ambientale del sito, degli habitat vegetali e del valore faunistico delle aree.

Le Zone Ab comprendono attualmente il versante Ovest di Monte Gennaro, S. Michele, Fosso di Valle Fure e dei Ronci, Monte Matano, Monte Pellecchia-Colle Fascetti e Coma Casarene.

La Zona Ab1, Schiene dell'Asino, Monte Rotondo, che appare in possesso di elementi di pregio, viene classificata in Zona B, mentre per un'area di transizione fra le Zone B e le Zone D a valle, viene classificata in Zona C

La Zona Ab3, di Monta Arcaro viene classificata parte in Zona A e parte in Zona B, per una vasta fascia con questa classificazione che ingloba anche tutte le altre aree di elevato livello di tutela e che appare più consona al carattere dei luoghi ed alla loro funzione di continuità e collegamento fra le Zone A della dorsale.

La zona di Monte Matano, attualmente Ab per gran parte, sottoposta a regime di uso civico da parte della locale Università agraria e ricoperta da lecceta cedua, inframmezzata anche a oliveti e frutteti in attività, viene invece classificata in Zona B solo per la quota e lecceta più elevata, mentre per la rimanente parte appare più consona la classificazione in Zona C o D per le aree coltivate.

La Ab6 a margine del Parco, a Nord di Monte Flavio, che attualmente ingloba vaste aree agricole e pendici a vegetazione rada o bosco misto, viene classificata in Zona C, mantenendo una classificazione più elevata in Zona B solo laddove in presenza di habitat di pregio. Infine la vasta area Ab7 che ingloba attualmente tutta la dorsale di Coma Casarene, mantiene la destinazione a Zona A per l'area boschiva a Nord Est, mentre per tutto il resto viene inglobata in una più vasta Zona B che comprende anche le aree C del vecchio piano e crea un vasto comprensorio ad alto livello di tutela in tutta la dorsale.

Il Piano proposto classifica poi in Zona il reticolo idrico principale, con il corso del Licenza e il Fosso Marricella. Infine nel Piano proposto devono essere considerati al massimo livello di tutela tutti gli Habitat prioritari, per i quali sono previste specifiche normative.

Zona B: Gran parte delle Zone B del Piano vigente mantengono questa destinazione anche nel Piano proposto, anche se con una diversa filosofia che tende ad evitare la frammentazione attuale per creare più vaste aree continue di filtro e raccordo attorno alle Zone A, mentre vengono riclassificate in Zona C aree di raccordo con le Zone D, pregevoli paesaggisticamente, ma prive di elevati valori naturalistici. Infine nel Piano proposto vengono classificati in Zona B tutti i piani e le praterie montane e submontane ed i corsi d'acqua principali non classificati in Zona A.

Zone C: Anche per le Zone C, gran parte delle aree così classificate nel PAP attuale mantengono questa destinazione anche nel Piano proposto. Tuttavia la loro estensione + viene rivista sulla base della presenza di valori naturali e della loro funzione di filtro fra le zone A e B e le zone agricole esterne.

Zone D: Per le Zone D si registra una elevata corrispondenza nell'estensione e localizzazione fra il Piano vigente e quello proposto, anche se con diverse articolazioni e destinazioni, che tendono a enfatizzare i caratteri di elevato valore paesaggistico delle zone ad oliveto.

In sintesi, appare evidente come la Zonizzazione, anche in modo visivo, restituisca le peculiarità del territorio, così come evidenziate dagli studi e descritte nelle valutazioni finali; esso risulta caratterizzato da una grande e omogenea area centrale "verde", nella quale spicca la "spina dorsale" che attraversa da Sud a Nord tutta l'area protetta, e che è costituita dalle aree di maggior valenza naturalistica, le dorsali di Monte Arcaro-Colle Rotondo-Monte Gennaro-Monte Ariaoni-Monte Pellecchia-Monte Casarene (le zone A), a loro volta inglobate nella vasta area del secondo livello di tutela (le Zone B), che comprende tutte le residue aree montane a quote più elevate e le valli di pregio ambientale-naturale.

Funge da elemento di connessione e filtro il tessuto dei piani montani, dei tavolati e delle pendici di transizione, ovvero le Zone C, caratterizzate da buon pregio paesistico, diffusa permanenza di elementi di valore ambientale, e presenza di attività agricole o zooteniche di basso impatto. Spiccano infine le aree agricole, che costituiscono la cintura esterna del Parco, e penetrano nelle due vallate interne principali, la valle del Licenza e di Pozzo Badino (le zone D).




Fig. 2. Tavola della zonizzazione proposta dal PAP.

2.1.5 Perimetrazione

Un cenno a parte merita la perimetrazione, che è stata oggetto di puntuale rivisitazione, non soltanto per la già ricordata esclusione di aree problematiche e densamente insediate e l'inclusione di ulteriori aree di interesse naturale o paesistico, ma anche per un capillare processo di aggiustamento, al fine di portare il perimetro definitivo quanto più possibile a coincidere con elementi certi, quali strade, canali, fossi, prioritariamente, o in via secondaria segni visibili quali confini di proprietà o altri elementi riconoscibili.

Quanto alle aree escluse, esse sono limitate ai centri abitati, che in alcuni casi erano divisi in due parti dal perimetro, con evidenti problematiche di diversità di trattamento e procedure autorizzative per aree sostanzialmente simili, o ad aree contigue ai centri abitati ed ormai di fatto parte degli stessi, o infine ad aree già destinate da strumenti urbanistici approvati a zone insediative. Deve anche essere ricordato come per queste aree il Piano del parco vigente prevedesse una classificazione in Zona Da, e ne rimandasse la

pianificazione agli strumenti urbanistici comunali, e quindi come di fatto queste aree fossero già escluse dalla dinamica del parco e dalla sua pianificazione. Vengono infine escluse piccole aree soggette ad una particolare problematica e conflittualità, derivante dalla presenza diffusa di immobili ad uso residenziale, edificati in anni passati con legittime autorizzazioni su terreni di uso civico, che le locali Università Agrarie concedevano ai cittadini. Pertanto oggi i proprietari degli immobili non possono entrare in possesso dei terreni sui quali hanno edificato le loro residenze, in quanto la presenza del parco rende impossibile l'alienazione dei terreni di uso civico. Anche in questo caso, la scelta è stata quella di escludere queste aree, che comunque sono prive di valori naturalistico, dal perimetro del Parco.

Complessivamente il bilancio netto delle modifiche al perimetro e quindi alla superficie dell'area protetta, inclusiva delle nuove aree contigue, è di una riduzione complessiva di 75 ettari, che corrispondono a circa lo 0,4% del Parco. Si tratta pertanto di una riduzione irrilevante e che comunque ha interessato esclusivamente aree ad elevata urbanizzazione e prive di elementi naturalistici o paesistici di rilievo, a fronte invece di aree di nuova inclusione rappresentate da aree naturali o di elevato pregio paesistico, o importanti ai fini della rete ecologica.

2.1.6 Norme tecniche di attuazione

Il complesso delle Norme Tecniche di Attuazione completa il quadro pianificatorio, dettando le norme generali di tutela e le specifiche normative da applicare alle diverse Zone e Sottozone (cfr. 3.1.4).

Allo stesso modo la sola classificazione in zone non è spesso sufficiente a tutelare in modo adeguato classi di beni che si rinvengono in siti assai diversi, o elementi di rilievo naturalistico che attraversano territori vasti con diversi livelli di tutela. Pertanto il Piano e la normativa adottata persegue invece una strategia diversa, che tende da un lato a definire in modo più puntuale i territori suddividendoli e articolandoli in più sottozone, e dall'altro a organizzare la tutela su diversi livelli: il primo dedicato alla tutela dei beni e delle risorse naturali indipendentemente dalla loro localizzazione, il secondo dedicato alla puntuale regolamentazione dei paesaggi antropici e delle attività di possibile impatto sul territorio, il terzo dedicato alla tutela del paesaggio nei suoi elementi costitutivi e delle attività potenzialmente dannose per lo stesso, ed infine alle specifiche normative di zona finalizzate pertanto a definirne la trasformabilità, più che la tutela delle risorse, già in gran parte garantita dalle norme di tutela generali.

Nel dettaglio, il primo Titolo delle Norme Tecniche definisce la natura, gli effetti e le finalità del Piano del Parco, le modalità della sua applicazione, gli ambiti di vigenza, il regime e le modalità d'uso delle eventuali Aree Contigue individuate dal Piano, la struttura e composizione dello stesso.

Con il secondo Titolo inizia il comparto normativo generale ovvero il complesso di prescrizioni che si applicano su tutto il territorio protetto in ragione della presenza di beni, senza distinzioni di classificazione di zona e sono finalizzate a garantire la conservazione e valorizzazione dei beni primari che contribuiscono alla composizione e definizione dei diversi paesaggi, ovvero i beni e le risorse idriche e geomorfologiche, i beni naturali (boschi, acque, reticolo ecologico, habitat faunistici, etc).

Il terzo titolo disciplina l'ambiente antropico, i beni storico-culturali, nonché tutto il comparto delle norme che disciplinano i paesaggi insediativi e rurali, e le attività di utilizzo, gestione e trasformazione che a vario titolo si svolgono sul territorio, ed infine quelle che incidono sugli aspetti percettivi del paesaggio.

Ad integrazione delle Norme Generali, nel quarto titolo vengono infine definite le Normative Particolari che disciplinano la trasformabilità nelle diverse Zone e Sottozone, e che discendono dall'analisi puntuale dei valori e delle sensibilità specifiche riscontrate in ogni parte del territorio.

A seguire vengono considerate tutte le componenti che concorrono alla definizione del sistema della fruizione del Parco, e dettate prescrizioni per la loro realizzazione e gestione.

Infine il complesso delle Norme è integrato dalle prescrizioni contenute nei Progetti, ai quali è affidato il compito sia di completare il quadro normativo con indicazioni puntuali di azioni o interventi comunque significativi e tali da assumere valore di pianificazione e organizzazione del territorio, sia di contribuire all'obiettivo di valorizzazione dello stesso e promozione delle attività economiche compatibili che assieme alla tutela è una delle finalità principali del Piano.

L'ultimo Titolo è dedicato alla definizione del quadro giuridico istituzionale di riferimento, ovvero al complesso delle norme che regolano la disciplina sul territorio dei beni naturali e ambientali, con riferimento sia alle Direttive Comunitarie ed agli altri documenti e Convenzioni finalizzati alla gestione dei beni naturali di interesse comunitario, sia alle normative nazionali e regionali, sia infine alle ulteriori disposizioni nazionali o regionali che intervengono nella disciplina delle attività di trasformazione del territorio che hanno comunque incidenza sul paesaggio e sui beni naturali e ambientali. A seguire sono trattati i rapporti del Piano del Parco con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione generali, quali il Piani di Bacino, il Piano di

Gestione dei Siti di Interesse Comunitario, la Pianificazione Paesistica, ed infine i rapporti di integrazione con gli altri strumenti di gestione e programmazione del Parco, ovvero il Regolamento di Attuazione e il Programma di Promozione Economica e Sociale.

Infine la Normativa tecnica è integrata nei contenuti e nelle prescrizioni, dal regolamento dell'Area Protetta redatto in contemporanea, che, secondo i dettami della Legge Regionale 29/97, disciplina i diversi aspetti delle attività che sul territorio si svolgono e completa il quadro delle regole; il regolamento è in fase di stesura definitiva.

In sintesi, oltre alle norme relative alle Zone, gli articoli che maggiormente riguardano gli aspetti di tutela/conservazione/gestione degli elementi naturalistici sono i seguenti:

- Art. 9. Valutazione di incidenza
- Art. 13: Tutela e disciplina delle acque
- Art. 15 Tutela del reticolo idrografico minore
- Art. 16 Canalizzazioni superficiali di drenaggio
- Art. 17 Tutela e valorizzazione delle sorgenti
- Art. 18 Tutela delle sorgenti e dei pozzi ad uso idropotabile
- Art. 19 Tutela e valorizzazione dei fontanili
- Art. 20 Tutela e valorizzazione dei bacini lacustri

Tutto il CAPO III è dedicato alla "Tutela della Vegetazione e della Fauna", secondo il seguente articolato.

- Art 22 Boschi, reticolo ecologico, prati naturali, pascoli
- Art. 23 Habitat della direttiva comunitaria
- Art. 24 Fauna selvatica
- Art 25 Attività di prelievo faunistico

Altre significative norme di tutela e/o di attenzione nei confronti degli elementi naturalistici sono contenute nei seguenti articoli:

- Art. 31 Corridoi ecologici
- Art. 34 Recinzioni

2.1.7 Regolamento

Il Regolamento è in via di stesura definitiva

2.1.8 Azioni previste dal Piano

Per ciascuna linea strategica del Piano sono state individuate le azioni da mettere in atto per il perseguimento degli obiettivi. Per ciascuna azione proposta è stata redatta una scheda in cui vengono riportate le seguenti informazioni: finalità, descrizione, soggetto attuatore e realizzatore, beneficiari finali, priorità, possibili linee di finanziamento, risorse umane coinvolte, indicatori e linee guida/prescrizioni.

Complessivamente sono state elaborate 50 schede azioni, riconducibili alle seguenti tipologie:

Tipologia di azione	Codice
Interventi di gestione attiva	IA
Incentivazioni	IN
Studi e monitoraggi	SM
Attività di Formazione e Informazione	FI

Tabella – Tipologie delle Azioni previste dal Piano del PNRML

Di seguito si riporta il repertorio di tutte le azioni previste, con l'indicazione della tipologia, la numerazione e la priorità.

Misura 1.1 - Mantenimento e/o recupero degli elementi naturalistici di pregio conservazionistico			
Tipo	Cod.	Denominazione	Priorità
IA	I.1	Interventi attivi per il recupero dei territori di caccia dell'Aquila reale	Alta
IA	I.2	Recupero e riqualificazione di fontanili e punti d'acqua esistenti	Media
IA	I.3	Interventi attivi per la conservazione dell'Ululone appenninico (<i>Bombina pachypus</i>)	Alta
IA	I.4	Interventi attivi per la conservazione della lepre italiana (<i>Lepus corsicanus</i>)	Media
IA	I.5	Interventi attivi per il monitoraggio della popolazione di vacche ferali nel Parco	Alta
IA	I.6	Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi	Alta
IA	I.7	Riduzione del rischio di collisione con autoveicoli	Media
Misura 1.2 - Studi e monitoraggi per la conservazione di habitat e specie			
Tipo	Cod.	Denominazione	Priorità

SM	I.8	Monitoraggio degli habitat Natura 2000	Alta
SM	I.9	Monitoraggio delle specie floristiche di interesse conservazionistico e di quelle alloctone	Alta
SM	I.10	Monitoraggio di specie faunistiche di interesse conservazionistico	Alta
SM	I.11	Monitoraggio di specie faunistiche di interesse gestionale e di quelle alloctone	Media
SM	I.12	Studio sugli erbivori selvatici autoctoni	Media
SM	I.13	Studio di fattibilità per la reintroduzione della coturnice (<i>Alectoris graeca</i>)	Media
SM	I.14	Studio di fattibilità per la reintroduzione della Testuggine di Herman (<i>Testudo hermanni</i>)	Media
Misura 2.1 - Tutela dei paesaggi storici			
Tipo	Cod.	Denominazione	Priorità
IA/IN	II.1	Mantenimento e/o recupero degli oliveti a terrazze e lunette	Alta
IA/IN	II.2	Mantenimento dei paesaggi a seminativi e orti a "Campi chiusi"	Alta
IA/IN	II.3	Mantenimento e valorizzazione del paesaggio dei piani carsici	Media
IA/IN	II.4	Mantenimento e valorizzazione del paesaggio delle valli e dei borghi interni	Alta
Misura 3.1 – Valorizzazione del territorio rurale e qualificazione delle attività agropastorali			
Tipo	Cod.	Azione	Priorità
IA	III.1	Interventi a favore della coltivazione dell'olivo e dei fruttiferi locali	Alta
IA	III.2	Potenziamento degli elementi di interesse ambientale dei sistemi agricoli	Alta
IA/IN	III.3	Incentivazione della creazione di reti e filiere attraverso regimi di qualità per la promozione dei prodotti e servizi locali	Media
IA/IN	III.4	Incentivi e misure per il recupero e il mantenimento del pascolo nei prati montani	Media
IN	III.5	Sostegno alle aziende agropastorali per l'acquisizione della certificazione biologica	Media
IA/IN	III.6	Promozione delle attività zootecniche nel Parco	Media
IA/IN	III.7	Incentivazione della diversificazione delle aziende agro-pastorali verso i servizi turistici	Media
IA/IN	III.8	Promozione delle produzioni tipiche	Media
Misura 3.2 – Conservazione degli ecosistemi rurali e della biodiversità di interesse agrario e forestale			
Tipo	Cod.	Azione	Priorità
IA/IN	III.9	Promozione delle buone pratiche agricole	Alta
IA/IN	III.10	Recupero dei seminativi e delle superfici boschive nelle grandi proprietà private	Media
IA	III.11	Attuazione delle previsioni dei Piani di Gestione e Assestamento Forestale	Media
Misura 4.1 – Tutela della memoria storica del territorio			
Tipo	Cod.	Denominazione	Priorità
IA	IV.1	Interventi per la tutela e valorizzazione delle calcare, dei pozzi della neve, delle carbonaie, delle "capanne", degli stazzi e dei terrazzamenti in opera poligonale	Media
IA	IV.2	Interventi per la tutela e valorizzazione delle abbazie, chiese rurali, eremi e luoghi di culto e delle "città abbandonate"	Media
Misura 5.1 – Rafforzamento dell'immagine del Parco			
Tipo	Cod.	Denominazione	Priorità
SM	V.1	Redazione di un piano di marketing territoriale	Media
IA	V.2	Promozione del volontariato ambientale e attivazione di progetti di servizio civile	Media
Misura 5.2 – Diversificazione e qualificazione dell'offerta turistica			
Tipo	Cod.	Azione	Priorità
IA	V.3	Itinerari delle alte vie	Alta
IA	V.4	Il Parco dei bambini "Voglio essere un fiore"	Alta
IA	V.5	Un Parco per tutti	Alta
IA	V.6	Le Porte del Parco	Media
IA	V.7	Riqualficazione dei rifugi montani	Media
Misura 5.3 – Sviluppo e valorizzazione dei servizi turistici			
Tipo	Cod.	Azione	Priorità
IN	V.8	Assistenza alle imprese ricettive per il miglioramento degli standard di qualità	Bassa
IN	V.9	Sostegno allo sviluppo della ricettività diffusa	Media
IA	V.10	Creazione di un sistema di campeggi e aree sosta camper del Parco	Alta
IA	V.11	Copertura Wi-Fi dell'area Parco	Media
Misura 5.4 – Riqualficazione e recupero delle aree critiche			
Tipo	Cod.	Azione	Priorità
IA	V.12	Recupero e riqualficazione ambientale delle strutture turistiche ricettive e	Alta

		degli impianti di risalita dell'area di Monte Gennaro D8*1	
IA	V.13	Recupero e riqualificazione ambientale delle strutture produttive e del sito delle vecchie fornaci nel comune di Marcellina, D8*2	Alta
IA	V.14	Recupero e riqualificazione e delocalizzazione delle aree e degli impianti di telecomunicazione siti nel Comune di Palombara nell'area di Monte Gennaro D8*3	Alta
Misura 6.1 – Promozione della conoscenza del territorio e delle sue valenze			
Tipo	Cod.	Azione	Priorità
IA	VI.1	Valorizzazione dei Centri Visita	Media
IA	VI.2	Rete museale/ecomuseo dei Monti Lucretili	Alta
PD	VI.3	Attività di sensibilizzazione sulle problematiche ambientali di conservazione della biodiversità	Media
Misura 6.2 – Coinvolgimento della comunità locale nelle strategie di tutela e valorizzazione			
Tipo	Cod.	Azione	Priorità
IA	VI.4	Creazione di una rete di fattorie per il coinvolgimento degli agricoltori nei progetti di educazione ambientale	Media
PD	VI.5	Programma di coinvolgimento delle Comunità locale nell'attuazione del Piano del Parco	Media
PD	VI.6	Programma di educazione ambientale nelle scuole del Parco	Alta
Tabella 4.– Elenco delle azioni previste dal Piano			

In merito alle azioni/progetti previsti dal Piano, le NTA all'art.9 "Valutazione di incidenza" si esprimono come segue:

"I piani, progetti o interventi previsti nel territorio del Parco, che ricadono all'interno dei SIC/ZPS e che possono avere incidenza significativa sul sito, sugli habitat o sulle specie presenti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, formano oggetto di Valutazione di Incidenza.

Sono esclusi dalla procedura tutti gli interventi previsti nella D.G.R. 534/2006.

Sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza i piani o progetti o interventi previsti nel territorio del Parco che possono avere incidenza significativa, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti o interventi, su habitat e/o specie di importanza comunitaria accertati presenti all'interno o all'esterno di SIC/ZPS nel territorio del Parco che non siano già stati identificati in atti ufficiali adottati e/o approvati dall'Ente Gestore del Parco e/o dalla Regione Lazio e/o dal Ministero competente.

La procedura prevede l'identificazione di tutti gli elementi del piano e/o progetto, suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, oltre l'individuazione degli eventuali effetti congiunti di altri piani e/o progetti. Si evidenziano sinteticamente gli elementi da considerare (si veda inoltre l'allegato G) al D.P.R. 357/1997):

- dimensioni, entità, superficie occupata;
- settore e/o tipologia del piano e/o progetto;
- cambiamenti fisici che deriveranno dal piano e/o progetto;
- fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.);
- emissioni e rifiuti;
- esigenze di trasporto;
- durata delle fasi di edificazioni, operatività, smantellamento, ecc.;
- periodo di attuazione del piano e/o progetto;
- caratteristiche salienti del sito;
- impatti cumulativi con altri piani e/o progetti;
- altro".

2.2 Caratteristiche dei Siti natura 2000 oggetto di pianificazione e regolamentazione

2.2.1 ZPS Monti Lucretili - IT6030029

Regione Biogeografica: Mediterranea

Provincia: Roma, Rieti

Comuni: Scandriglia, Percile, Mandela, Licenza, Roccagiovine, Montorio Romano, Monteflavio, Palombara Sabina, Vicovaro, S.Polo dei Cavalieri, Marcellina

Estensione: 11.636, ha

Questo sito è situato a nord-est di Roma tra la valle del Tevere e quella dell'Aniene, in un'area naturalisticamente rilevante per la particolare configurazione del paesaggio, di tipo spiccatamente pre-Appenninico, in cui sussistono biotopi molto diversificati. Il paesaggio è caratterizzato dalla successione di rilievi modesti, intercalati da pianori carsici e valli, interrotti dalla dorsale del monte Pellecchia, differenti rispetto a quelli più aspri del settore sud-orientale dell'area. All'interno della ZPS si trovano i due SIC denominati Monte Gennaro (versante SW) e Monte Pellecchia. Anche il SIC Torrente Licenza ed affluenti è incluso nella ZPS, ma solo per circa due terzi della sua estensione. Nell'area sono presenti numerosi habitat tipici delle zone montuose appenniniche, con presenza di specie di grande interesse scientifico. L'attuale assetto della vegetazione ha origine da una successione di eventi prodotti dalle attività agro-silvopastorali che hanno causato il mutamento degli aspetti originari sin dall'Età del Ferro. Uno tra i più illustri "turisti" del sito fu il poeta Orazio Flacco, che era solito trascorrere qui lunghi periodi di riposo (i resti della sua villa sono ancora visibili). Attualmente è in atto un processo di ricolonizzazione delle aree un tempo coltivate e pascolate e che erano state abbandonate. La copertura forestale è continua nelle porzioni più interne del comprensorio, mentre sulle pendici più esterne domina un paesaggio agropastorale caratterizzato da praterie aride con una flora a carattere continentale, ricca di graminacee parasteppiche. Complessivamente nei SIC inclusi comunitario. Il sito è estremamente importante per la conservazione dell'ornitofauna: gli ambienti rupicoli ospitano infatti specie d'interesse comunitario quali l'aquila reale, presente con una coppia nidificante sulle pareti sud-orientali del monte Pellecchia (sito di nidificazione più vicino a Roma) e il falco pellegrino (1-2 coppie). Segnalati come nidificanti anche l'averla piccola, il succiacapre e il pecchiaiolo. La presenza di molti ambienti ipogei, per lo più di origine carsica, favorisce la presenza di numerose specie di chiroterteri. In particolare nel sito sono segnalati: rinolofo minore, rinolofo maggiore, rinolofo euriale, miniottero di Schreiber e vespertilio maggiore. Altre specie di interesse comunitario presenti sono il lupo, il cervone, la testuggine di Hermann, la sala mandrina dagli occhiali, l'ululone dal ventre giallo appenninico e il tritone crestato italiano. Tra gli invertebrati sono segnalati *Euphydryas aurinia*, *Eriogaster catax* e *Callimorpha quadripunctaria*.

2.2.2 SIC Monte Gennaro (versante SW) - IT6030030

Regione Biogeografica: Mediterranea

Provincia: Roma

Comuni: Palombara Sabina, S.Polo dei Cavalieri

Estensione: 338 ha

Monte Gennaro (1271 m) è il rilievo localizzato nella porzione più occidentale del comprensorio della ZPS. Il SIC è localizzato solo sulle pendici sud-occidentali e sono pertanto escluse le aree sommitali, popolate da faggi isolati e da individui di carpino nero di grandi dimensioni. Sono presenti due habitat di interesse comunitario: quello dei prati aridi, corrispondente a "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*" (prioritario), e quello delle praterie ad *ampelodesma* che caratterizza gli "Arbusteti termomediterranei e predesertici". Vi sono, inoltre, numerose specie a carattere steppico tipiche delle rupi aride, come lo storace (*Styrax officinalis*) e altre specie di rilievo come il gigaro a foglie sottili e il giglio di S. Giovanni. Per quanto riguarda le specie di interesse comunitario è segnalato il lupo (che naturalmente frequenta tutto il comprensorio montano), il cervone e la testuggine di Hermann, e, tra gli invertebrati, la farfalla *Callimorpha quadripunctaria*.

2.2.3 SIC Monte Pellecchia - IT6030031

Regione Biogeografica: Mediterranea

Provincia: Roma, Rieti

Comuni: Scandriglia, Licenza, Montorio Romano, Monteflavio, S.Polo dei Cavalieri

Estensione: 1110,2 ha

Il monte Pellecchia (1368 m s.l.m.), situato nel settore centro-settentrionale del sistema montuoso e confinante con il SIC Torrente Licenza ed affluenti, presenta morfologie dolci, caratterizzate da declivi morbidi con pascoli cespugliati e pascoli xerici, lungo il versante occidentale, in contrasto con la morfologia più aspra dei ripidi pendii del versante sudorientale. Il SIC è interessato dalla presenza di tre habitat di

interesse comunitario: "Pareti rocciose con vegetazione casmofitica", caratterizzato da lembi di vegetazione rupicola, "Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*" (prioritario) e "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco- Brometalia*) (*notevole fioritura di orchidee)" (prioritario). Tra gli uccelli sono segnalati come nidificanti l'aquila reale (sito riproduttivo fra i più costieri del versante tirrenico) e il falco pellegrino, mentre, per quanto riguarda i mammiferi, anche in questo caso è segnalato il lupo che frequenta tutto il vasto comprensorio montano.

2.2.4 SIC Torrente Licenza ed affluenti - IT6030032

Regione Biogeografica: Mediterranea

Provincia: Roma,

Comuni: Percile, Licenza

Estensione: 234,9 ha

Parzialmente incluso nella ZPS monti Lucretili, situato nella porzione nord-occidentale e confinante con il SIC Monte Pellecchia, questo sito è significativo per la conservazione di diverse specie di anfibi e di comunità acquatiche e ripariali. Lungo la destra orografica della valle del Torrente Licenza si rinvergono boschi di castagno con agrifoglio, cerro, faggio, acero, carpino bianco e tiglio, residui di popolamenti misti di foresta temperata decidua di tipo balcano-appenninico, probabilmente una formazione primaria da cui ha preso origine il castagneto domestico attualmente presente nell'area. Il SIC è caratterizzato dal solo habitat di interesse comunitario "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*", per la cui presenza risulta essenziale una condizione di falda freatica superficiale o elevati tassi di umidità ambientale. La salamandrina dagli occhiali, l'ululone dal ventre giallo appenninico e il tritone crestato italico sono le sole specie di interesse comunitario segnalate.

2.3 Principali valenze naturalistiche di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 ricompresi nell'area del Parco.

2.3.1 Elementi di interesse vegetazionale

Il paesaggio vegetale del Parco è dominato da una fitta copertura forestale, continua nelle porzioni più interne del comprensorio, che vede foreste sempreverdi dominate da leccio e sclerofille mediterranee nella porzione basale del massiccio a cui succedono querceti a roverella (*Quercus pubescens* s.l.), ornello (*Fraxinus ornus*) e carpino orientale. Sulle porzioni più esterne del comprensorio, dominano, invece, i pascoli di quota, di origine secondaria, legati alla deforestazione dovuta alla colonizzazione agro-pastorale. Di estremo interesse risultano, inoltre, anche i numerosissimi punti d'acqua corrispondenti a sorgenti e fontanili dove si rinvergono specie e comunità vegetali di rilievo.

Tra le varie tipologie vegetazionali presenti nel territorio del Parco, gli elementi di maggior rilevanza, che richiedono un particolare riguardo nel processo di pianificazione, sono:

- tra la vegetazione forestale:
 - le faggete mature, ed in particolare quelle ascrivibili all'habitat prioritario 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*;
 - i boschi a dominanza di castagno (*Castanea sativa*), riconducibili all'habitat 9260;
 - i lembi di boschi ripariali, a dominanza di *Salix* spp. e *Populus* spp (habitat 92A0), presenti lungo torrente Licenza;
 - le formazioni forestali a dominanza di leccio ascrivibili all'habitat 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*; che richiede una gestione silvocolturale indirizzata al mantenimento/sviluppo delle foreste ad alto fusto e per le formazioni forestali a dominanza di leccio (habitat 9340), una gestione forestale a ceduo oltretutto;
- tra le formazioni erbacee ed arbustive:
 - le praterie secondarie ascrivibili all'habitat prioritario 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee);
 - le praterie annuali, perlopiù aperte, di erbe basse, xerofile meso- e termo-mediterranee e comunità di terofite di suoli oligotrofici su substrati calcarei o ricchi in basi riferibili all'habitat prioritario 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietae*;
 - gariga a *Rosmarinus officinalis*, *Ampelodesmos mauritanicus* e *Brachypodium ramosum* che si sviluppa su alcuni pendii rocciosi (habitat 5330);
 - formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli (habitat 5130); che richiede il mantenimento delle attività agricole tradizionali e la gestione dei manufatti per la promozione della conservazione del biotopo e per le formazioni a *Juniperus communis* (habitat 5130),

possibili azioni di ripristino ambientale, recupero di attività agricole naturalisticamente compatibili e attività di promozione per la fruizione turistica;

- tra la vegetazione igrofila e sub-igrofila:
 - la vegetazione idrolitica riferibile all'habitat Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion o Hydrocharition* (habitat 3150), presente negli specchi lacustri dei Laghetti di Percile, posti al limite orientale del comprensorio del Parco; che richiede dove necessario, possibili azioni ordinarie/straordinarie di gestione e/o manutenzione, per la conservazione del biotopo.

2.3.2 Elementi di interesse faunistico

Il territorio del Parco ospita una comunità faunistica complessa e diversificata, caratterizzata da numerosi elementi di particolare interesse conservazionistico, con specifiche esigenze ecologiche ed ambientali.

Date le finalità istituzionali dell'area protetta, la zonizzazione deve quindi tenere in particolare considerazione la necessità di assicurare il mantenimento/miglioramento degli habitat di specie e, contestualmente, eliminare/ridurre/mitigare il disturbo antropico associato allo svolgimento delle attività sul territorio.

Ciò premesso, le specie che assumono un ruolo chiave ai fini della tutela e della conservazione, sono le seguenti:

- **Aquila reale** (*Aquila chrysaetos*), specie nidificante all'interno del territorio del Parco, sul Monte Pellecchia. La specie è un importante simbolo del Parco ("specie bandiera"), infatti, il sito di nidificazione è conosciuto e protetto da diverse generazioni e rappresenta uno dei pochi siti localizzati nel Lazio e il più vicino alla capitale. Per tale motivo la sua tutela è prioritaria ed è necessario contenere il disturbo nell'area, dovuto a qualsiasi tipo di trasformazione ambientale e all'accesso delle persone nei pressi del nido; nonché provvedere alla salvaguardia delle aree di caccia, con il mantenimento delle zone aperte sommitali e delle radure a rischio di imboschimento.

- **Specie di Uccelli rupicoli**, con particolare riferimento al falco pellegrino (*Falco peregrinus*), associati agli ambienti di cresta sommitali e rupestri o con versanti acclivi. La loro tutela prevede la regolamentazione delle attività sportivo-ricreative (arrampicata, escursionismo, ecc.) almeno nei periodi critici e in prossimità delle aree di nidificazione.

- **Specie di Uccelli di prateria**, ovvero le specie associate alle praterie di origine secondaria, la cui tutela è legata al mantenimento del pascolo estensivo che impedisce l'espansione dinamica delle essenze arbustive e quindi la perdita dell'habitat di specie. Tra queste: il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), la tottavilla (*Lullula arborea*), l'averla piccola (*Lanius collurio*).

- **Lepre italiana** (*Lepus corsicanus*) specie endemica dell'Italia centro-meridionale e della Sicilia, minacciata dalle ripetute immissioni di Lepre europea a scopo venatorio, presente in maniera diffusa nel territorio del Parco, in tutte le aree idonee.

- **Specie di Coleotteri saproxilici**, legate a faggete mature o altri ambienti forestali con elevata presenza di alberi vetusti e presenza di biomassa secca. I coleotteri saproxilici, di cui fa parte la specie Cerambice del faggio (*Rosalia alpina*), la cui presenza nei territori del Parco è ritenuta potenziale, sono specie stenoecie, ovvero particolarmente sensibili a modeste variazioni di uno o più fattori ecologici. In particolare, la rimozione dei vecchi e deperenti esemplari arborei può costituire un forte danno all'habitat di specie, che dovrà, pertanto, essere tutelato assicurando la disponibilità di legno morto e vietando il taglio degli alberi più vecchi.

- **Specie di Anfibi**, in particolare *Bombina pachypus*, endemismo dell'Italia peninsulare in netta contrazione in tutto il suo areale, la cui presenza nel Parco è nota in 4 siti riproduttivi. Per questa specie, e più in generale per gli anfibi (*Triturus carnifex* e *Salamandrina perspicillata*), vengono previste norme specifiche per la tutela e conservazione degli ambienti riproduttivi, reali e potenziali.

- **Gambero di fiume** (*Austropotamobius pallipes*), specie legata agli ambienti fluviali del Parco e presente con una piccola e vulnerabile popolazione lungo il Torrente Licenza. La conservazione della specie, che è un importante indicatore della buona qualità delle acque e costituisce un relitto faunistico, è strettamente legata alla tutela degli ecosistemi acquatici sia superficiali che sotterranei e al mantenimento dei piccoli corsi d'acqua, di cui andrebbe evitata la regimazione, la cementificazione e l'inquinamento. Vengono pertanto previste specifiche norme di tutela di questi ambienti.

- **Specie di Chiroterti** con particolare riguardo alle specie di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat, presenti, o potenzialmente presenti, nel territorio del Parco: Ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus*

ferrumequinum), Ferro di cavallo minore (*Rhinolophus hipposideros*), Ferro di cavallo euriale (*Rhinolophus euryale*), Vespertilio maggiore (*Myotis myotis*), Vespertilio di Blyth (*Myotis blythii*), Vespertilio di Capaccini (*Myotis capaccinii*). Tali specie, rinvenute, in particolar modo, nelle grotte o in altre cavità sotterranee presenti nel Parco, sono altamente sensibili al disturbo all'interno dei rifugi, durante i periodi critici della riproduzione e dell'ibernazione. Si deve quindi garantire la tutela sia dei rifugi naturali (grotte, inghiottitoi, ma anche alberi maturi con cavità) che di quelli artificiali (edifici rurali, cisterne, ecc.). Altro aspetto rilevante è la gestione delle illuminazioni pubbliche per ridurre/eliminare il disturbo legato all'inquinamento luminoso.

2.3.3 Principali criticità del sistema naturalistico

Negli ultimi decenni, il progressivo restringimento delle aree aperte sommitali e dei prati montani, causato dall'abbandono del pascolo, rischia di divenire una criticità per la presenza dell'Aquila reale, che trova in questi ambienti e territori di caccia e alimentazione. In misura minore, appare comunque bisognosa di monitoraggio e costante valutazione la situazione degli habitat prativi legati alla gestione agricola tradizionale, quali gli habitat 6210* e 6220*, a causa del progressivo abbandono delle pratiche agricole montane e quindi del progressivo avanzamento della vegetazione forestale o arbustiva anche nelle aree prative.

Una particolare attenzione deve essere rivolta alla tutela dei fontanili e delle raccolte d'acqua, siti di riproduzione di anfibi rari ed in diminuzione ovunque, come l'ululone appenninico, il tritone crestatto e la salamandrina dagli occhiali

Ugualmente critica risulta la situazione del gambero di fiume, a causa della trasformazione degli habitat e della diminuzione dei flussi idrici negli stessi.

Infine, la fauna selvatica può rappresentare anche un fattore di conflitto con le popolazioni locali, legato principalmente alle attività rurali tradizionali. Attualmente, tali attività sono principalmente rappresentate dall'olivicoltura e frutticoltura, sebbene il Piano auspichi oltre che al loro mantenimento, al recupero delle attività pascolive. Pertanto, risulta centrale, soprattutto in una prospettiva futura, la questione del contenimento dei conflitti, con particolare riferimento al cinghiale e al lupo. La gestione dei danni all'agricoltura e alla pastorizia da parte della fauna selvatica è di competenza della Regione Lazio, che sta provvedendo all'elaborazione di nuove forme di intervento diretto tra le quali anche misure di contenimento delle specie più invasive; tuttavia l'Ente Parco si dovrà rendere disponibile a collaborare con la Regione supportandola attraverso la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, utili alla valutazione dello stato dei fatti. Altro fattore di criticità gestionale è dovuto alla presenza sul territorio delle vacche ferali che richiede un intervento congiunto da parte dell'Ente Parco con gli altri Enti di competenza.

Oltre alle criticità sopra elencate, non sono rilevati elementi di particolare rischio o conflitto relativa a specie animali, ambienti o habitat.

3 FASE 2: VALUTAZIONE “APPROPRIATA”

3.1 Linee strategiche del Piano finalizzate alla tutela del patrimonio naturale

L'analisi del contesto ambientale ha messo bene in luce le peculiarità del territorio del Parco ed in particolare la sua valenza naturalistica. Si tratta di un'area frequentata dall'uomo sin dai tempi storici e fino alle quote più elevate, che attualmente non conserva caratteristiche di *wilderness*, ma è testimonianza dell'equilibrio tra sistemi naturali e rurali, la cui conservazione è strettamente legata al mantenimento delle aree più ben conservate e delle attività tradizionali estensive che spesso concorrono alla creazione e conservazione di ambienti di pregio. Tracce di tale connubio sono diffuse su tutto il territorio del Parco e intimamente intrecciate anche con le aree considerate a maggiore naturalità: valga ad esempio il caso delle praterie montane, fra le quali si annoverano habitat prioritari di interesse comunitario ma che sono state mantenute nell'equilibrio attuale dal pascolo del bestiame che, condotto con metodi tradizionali e mai eccessivo, ha contribuito a mantenere questi ambienti, oggi a rischio di scomparsa o rarefazione proprio a causa dell'abbandono delle attività tradizionali.

La tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico si intreccia dunque con la tutela del patrimonio storico culturale del Parco, e non può quindi prescindere dal recupero/mantenimento delle pratiche agro-pastorali. Infatti, la conservazione delle citate praterie di origine secondaria, ascrivibili agli habitat Natura 2000 6210* e 6220*, nonché principali aree di caccia dell'Aquila reale, è minacciata dal fenomeno di espansione spontanea della vegetazione forestale, dovuto al graduale abbandono delle pratiche agro-pastorali, che ha interessato il territorio a partire dagli anni del boom economico.

Ciò premesso, i principali ambienti naturali e seminaturali del Parco e le relative indicazioni strategiche del Piano sono le seguenti:

- boschi, per i quali si registra complessivamente un buono stato di conservazione e nessuna criticità di rilievo, fatta eccezione per il potenziale rischio incendio che rappresenta una minaccia di carattere generale. Per quanto riguarda la gestione selvicolturale, i PGAF di ultima stesura, tengono conto delle esigenze di tutela e sono stati realizzati con una impostazione decisamente conservativa, anche in relazione a quanto previsto dalla Direttiva Habitat, e peraltro assentiti dai funzionari della Regione Lazio. Il Piano pertanto non prevede azioni di riqualificazione degli ambienti forestali, ma norme specifiche di tutela della vegetazione, degli habitat Natura 2000 e delle specie e di tutte le componenti puntuali e lineari che contribuiscono alla formazione del reticolo ecologico (NTA, Capo III artt. 22, 23 e 24);
- boschi igrofilii, che risultano complessivamente ben conservati, sebbene impoveriti dal punto di vista floristico e potenzialmente minacciati dalle azioni di ripulitura degli alvei a scopo di difesa idraulica. A riguardo, il PAP non prevede la messa in campo di specifiche azioni di recupero, ma l'inserimento dei corsi d'acqua principali in zona A e la definizione di norme mirate a tutelare il reticolo idrografico nel suo insieme (NTA, Capo I) e gli habitat Natura 2000 (NTA, Capo III, art. 23);
- formazioni erbacee e arbustive, ovvero le praterie secondarie (6210* e 6220*) e le garighe (5330 e 5130) che richiedono il mantenimento delle attività agricole tradizionali e la realizzazione di azioni specifiche di miglioramento ambientale. La tutela di questi ambienti è quindi perseguita dal PAP attraverso sia interventi di riqualificazione ambientale che di strategia mirata a favorire e recuperare le attività agricole e quelle pascolive.
- la vegetazione igrofila dei lagustelli di Percile, per i quali risultano necessarie azioni ordinarie di gestione e manutenzione.

Per quanto riguarda gli aspetti faunistici, il principale elemento di pregio è rappresentato dall'Aquila reale, la cui tutela è strettamente legata al mantenimento delle sue aree di caccia e quindi delle praterie sommitali di origine secondaria. La conservazione attiva di questi ambienti, avrà effetti positivi non solo sulle principali specie preda, ma anche su altre componenti faunistiche di pregio conservazionistico, ed in particolare sulle specie di interesse comunitario quali il Falco pellegrino e le specie ornitiche di prateria (Succiacapre, Tottavilla e Averla piccola).

Altro elemento di importanza conservazionistica è rappresentato da *Lepus corsicanus*, specie endemica dell'Italia centro-meridionale la cui sopravvivenza è minacciata dalle ripetute immissioni di Lepre europea a scopo venatorio. Dato il tipo di minaccia cui è soggetta questa specie, risulta di fondamentale importanza l'attuazione da parte dell'Ente Parco di una strategia mirata di gestione, in linea con quanto già previsto dal Piano d'azione regionale.

Una emergenza di tipo conservazionistico, come peraltro in tutto il territorio nazionale, è rappresentata dalla tutela della popolazione di *Bombina pachypus* (Ululone appenninico), la cui distribuzione nota è limitata a soli 4 siti riproduttivi, la cui localizzazione non viene esplicitamente indicata per evidenti ragioni di tutela.

Questa specie richiede quindi l'attuazione di interventi di conservazione mirati per gli habitat di specie e i siti riproduttivi, sia di tipo attivo che di tipo normativo (previsti nelle NTA, art. 24). L'attuazione di tali interventi avrà un effetto positivo diretto anche su altre specie di anfibi, quali ad esempio *Triturus carnifex* e *Salamandrina perspicillata*.

La strategia di gestione del nuovo PAP, deve inoltre tenere conto dell'attuale quadro faunistico complessivo, per alcuni aspetti molto diverso rispetto a quello che caratterizzava il territorio quando è stato redatto il Piano vigente. In particolare, tali valutazioni richiedono che vengano attuate misure di gestione/monitoraggio specifiche per gli ungulati (*Capreolus caperolus*, *Cervus elaphus*, *Sus scrofa*), i rettili (in particolare *Testudo hermanni* ed *Elaphe quatuorlineata*) e il fasianide *Alectoris graeca*.

Infine, un elemento di criticità gestionale è dovuto alla presenza sul territorio delle vacche ferali che richiede un intervento congiunto da parte dell'Ente Parco con gli altri Enti di competenza.

Relativamente agli aspetti geologici, gli elementi di maggiore peculiarità sono rappresentati dalle conche e dagli altipiani carsici, ovvero da elementi di paesaggio diffuso di cui è certamente importante tutelare la forma. Tale esigenza è garantita dal Piano con la formulazione di specifiche norme (NTA, Capo II, art. 21).

Il Piano persegue infine il costante aggiornamento e approfondimento delle conoscenze sugli aspetti floristico-vegetazionali e faunistici, con particolare riferimento agli habitat e alle specie di interesse conservazionistico, nonché di tutti gli elementi di interesse gestionale.

Ciò premesso, tale strategia di si articola in due distinte misure a cui concorrono le azioni riportate di seguito:

Misura 1.1 - Mantenimento e/o recupero degli elementi naturalistici di pregio conservazioni stico			
Tipo	Cod.	Denominazione	Priorità
IA	I.1	Interventi attivi per il recupero dei territori di caccia dell'Aquila reale	Alta
IA	I.2	Recupero e riqualificazione di fontanili e punti d'acqua esistenti	Alta
IA	I.3	Interventi attivi per la conservazione dell'Ululone appenninico (<i>Bombina pachypus</i>)	Alta
IA	I.4	Interventi attivi per la conservazione della lepre italiana (<i>Lepus corsicanus</i>)	Media
IA	I.5	Interventi attivi per il monitoraggio della popolazione di vacche ferali nel Parco	Alta
IA	I.6	Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi	Alta
IA	I.7	Riduzione del rischio di collisione con autoveicoli	Media

Tabella 5. Misure previste dal Piano per il Mantenimento/recupero degli elementi naturalistici di pregio.

Misura 1.2 - Studi e monitoraggi per la conservazione di habitat e specie			
Tipo	Cod.	Denominazione	Priorità
SM	I.8	Monitoraggio degli habitat Natura 2000	Alta
SM	I.9	Monitoraggio delle specie floristiche di interesse conservazionistico e di quelle alloctone	Alta
SM	I.10	Monitoraggio di specie faunistiche di interesse conservazionistico	Alta
SM	I.11	Monitoraggio di specie faunistiche di interesse gestionale e di quelle alloctone	Media
SM	I.12	Studio sugli erbivori selvatici autoctoni	Media
SM	I.13	Studio di fattibilità per la reintroduzione della coturnice (<i>Alectoris graeca</i>)	Media
SM	I.14	Studio di fattibilità per la reintroduzione della Testuggine di Herman (<i>Testudo hermanni</i>)	Media
SM	I.15	Monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali.	Media

Tabella 6. Studi e monitoraggi previsti dal Piano per la conservazione di habitat e specie.

3.2 Confronto tra la Zonizzazione vigente e Zonizzazione proposta

La Zonizzazione del Piano vigente prevede l'organizzazione in quattro classi di tutela, secondo i dettami della LN 394/1997 e della LR 24/1998. Le quattro Zone sono poi a loro volta divise in sottozone.

Il primo livello contempla le Zone a maggior tutela naturalistica, Zone A, con due sottoclassi: Aa Integrale assoluta, e Ab Integrale. Nella rielaborazione del Piano viene mantenuta questa organizzazione, pur modificando la denominazione secondo il seguente schema:

PAP vigente	PAP proposto
Aa, Riserva Integrale Assoluta	A1, Riserva Integrale
Ab, Riserva Integrale	A2, Riserva Controllata

Il secondo livello di tutela del Piano vigente prevede la denominazione di Zona B, con 2 sottoclassi. Anche in questo caso le Zone B corrispondono per grandi linee a quelle del Piano rielaborato, sebbene nel Piano proposto siano organizzate in tre sottoclassi:

PAP vigente	PAP proposto
<i>Ba Riserva Orientata di 1°livello Bb Riserva Orientata di 2°livello</i>	<i>B, Riserva generale Sottozona B1, Riserva Generale Orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane Sottozona B2, Riserva Generale Orientata di tutela dei corsi d'acqua principali</i>

Il terzo livello di tutela del Piano vigente riguarda le Zone denominate C, che nel piano vigente prevedono una sola zona. Il Piano proposto prevede una articolazione più puntuale e classifica le Zone C in 4 sottoclassi, come riportato di seguito:

PAP vigente	PAP proposto
<i>Zona C di tutela e gestione forestale</i>	<i>Zona C, Protezione delle pendici di transizione, delle valli interne e dei pianori montani Sottozona C1, Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate Sottozona C2, Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada, delle pendici nude e delle valli interne Sottozona C3, Zona di protezione degli altipiani e dei prati e pascoli d'altura</i>

Il quarto livello di tutela è relativo alle aree urbanizzate e di sviluppo, che nel PAP vigente sono organizzate in 8 sottoclassi. Il Piano proposto prevede una organizzazione simile ma diversamente articolata.

PAP vigente	PAP proposto
<i>Zona D, di promozione economica e sociale Sottozona Da, mantenimento e conservazione dell'edilizia esistente Sottozona Db, completamento edilizio e urbanistico Sottozona Dc1, espansione urbana con prescrizioni If 0,50 Sottozona Dc1, espansione urbana con prescrizioni If 0,25 Sottozona Dd, parchi e attrezzature urbane Sottozona De1 Area di tutela paesistica e storico culturale Sottozona De2 Aree di gestione agricola</i>	<i>Sottozona D1, Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate Sottozona D2, Aree periurbane e aree agricole semiurbanizzate Sottozona D3, Aree degli insediamenti storico-culturali Sottozona D4, Zona del paesaggio agrario storico Sottozona D5, Zone agricole produttive Sottozona D6, Zone delle colture olivicole dismesse Sottozona D7, Zone di antico utilizzo agricolo Sottozona D8, Zone per servizi di interesse collettivo, attività produttive e impianti tecnologici</i>

Di seguito si riportano tabelle puntuali di confronto tra vecchia e nuova zonizzazione.

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO

Piano vigente		Piano proposto	
<p>Sottozona Aa Riserva integrale assoluta</p>	<p>Art.25 In questa sottozona l'unico intervento possibile è quello del monitoraggio costante delle differenti componenti dell'ecosistema, al fine di seguirne l'evoluzione naturale e di costituire una zona di riferimento e di "campione" per studi e ricerche. L'accesso è consentito solo per motivi di ricerca, previa autorizzazione dell'Ente Parco.</p>	<p>Zona A1 Riserva Integrale</p>	<p>Art. 46 Riserva Integrale: All'interno delle zone A deve essere impedita qualsiasi attività di modificazione, alterazione o degrado dell'ambiente naturale, della vegetazione, del suolo e del paesaggio, e ogni attività di edificazione o trasformazione edilizia o urbanistica. Inoltre, poiché possono rappresentare un particolare motivo di attrazione dei visitatori all'interno del Parco Naturale, compatibilmente con le finalità di conservazione dell'ambiente all'interno delle Zone A potranno essere consentite limitate attività di corretta fruizione turistica naturalistica, di studio e di ricerca, con le eventuali limitazioni derivanti dalle norme di cui ai commi successivi. Le attività di ricerca scientifica sono consentite previo Nulla Osta da parte del Parco Naturale e valutazione dell'impatto delle attività stesse sull'ambiente naturale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di accertata presenza di habitat, nidi, tane, siti di rifugio o svernamento di specie di particolare interesse comunitario o conservazionistico, o per altri giustificati motivi di studio e ricerca o monitoraggio, l'Ente Parco può applicare specifici regimi di tutela che possono prevedere anche la sospensione di eventuali attività già autorizzate, e/o la chiusura temporanea del sito con divieto di accesso. Tali aree potranno essere tabellate o segnalate nei loro confini perimetrali e dovrà comunque essere garantito il loro inserimento nella dinamica gestionale del Parco Naturale, garantendo la diffusione degli scopi dell'iniziativa e dei suoi risultati. 2. Nelle Zone A sono consentite la manutenzione delle piste e dei sentieri esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati, delle sezioni e delle superfici naturali. Sono altresì consentite la sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature per la fruizione turistica e didattica secondo gli standards di progettazione e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione Lazio, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie per

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO			
Piano vigente		Piano proposto	
			<p>la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici esistenti, per l'osservazione della fauna e per la didattica.</p> <p>E' inoltre consentita la manutenzione delle reti di adduzione idrica e di tutti impianti legittimamente autorizzati, legati a servizi di pubblica utilità, già esistenti e presenti al momento dell'adozione del presente Piano.</p>
<p>Sottozona Ab Riserva integrale</p>	<p>Art 25 In queste sottozone è consentito l'accesso per attività di ricerca, didattiche e di escursionismo naturalistico. Queste ultime due solo lungo itinerari definiti e con la guida di personale specializzato. Dovranno, pertanto, essere previsti percorsi evidenziati con apposita segnaletica, aree di sosta in punti panoramici o aree-stazione in corrispondenza di particolari valori naturalistici. Tali percorsi dovranno essere definiti sulla base di uno studio dettagliato dell'intorno, in modo da non incidere sui caratteri della naturalità.</p>	<p>Sottozona A1 Riserva Integrale controllata</p>	<p>Art. 47: Nelle Zone A1 sono consentite la manutenzione delle piste e dei sentieri esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati, delle sezioni e delle superfici naturali. Sono altresì consentite la sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature per la fruizione turistica e didattica limitatamente alle opere e attrezzature necessarie per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici esistenti, per l'osservazione della fauna e per la didattica. E' consentita la gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione, che potranno essere elaborati da parte del Parco Naturale e che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari, e con l'esclusione di Zone eventualmente destinate a Protezione Assoluta indicate successivamente all'approvazione del presente Piano secondo quanto precisato all'Art. 46, comma 3, nelle quali sarà in ogni caso interdetta ogni attività. Sono consentite eventuali attività di riqualificazione e ripristino necessarie alla conservazione di habitat e specie e dell'ambiente naturale condotte e attuate direttamente dall'Ente gestore del Parco Naturale. E' inoltre consentita la manutenzione delle reti di adduzione idrica e di tutti impianti legittimamente autorizzati, legati a servizi di pubblica utilità, già esistenti e presenti al momento dell'adozione del presente Piano. Oltre a quanto disposto ai precedenti commi, nelle zone A1: - Sono vietate le attività di pascolo e l'introduzione di bestiame.</p>

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO

Piano vigente		Piano proposto	
			<ul style="list-style-type: none"> - E' vietata la costruzione di recinzioni . - Sono vietate le coltivazioni agricole . - E' vietato ogni intervento di piantumazione . - E' vietato produrre rumori, suoni e luci perturbativi dello stato naturale dei luoghi, fatte salve le esigenze di studio e ricerche autorizzate dall'Ente Gestore. - E' vietata l'apertura di nuove strade e sentieri. La viabilità esistente ed i sentieri potranno essere mantenuti nello sviluppo e dimensioni attuali, con divieto di alterazioni, allargamenti o modifiche. - E' vietata la raccolta o manomissione della flora e vegetazione, salvo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, e ogni forma di disturbo alla fauna selvatica, fatte salve le esigenze di ricerca e monitoraggio della fauna selvatica condotte dall'Ente Gestore o autorizzate dallo stesso.
Zona B Riserva Orientata Sottozona Ba	<p>Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccolta di prodotti del sottobosco e prelievo autorizzato e controllato a vista di piante officinali, secondo regolamento disposto dall'Ente Parco - prelievi di fauna autorizzati a scopi scientifici - attività di controllo, da parte del personale del Parco, della fauna con forte impatto sulle risorse agro-forestali e zootecniche, previa valutazione teorico-scientifica - attività di escursionismo controllato - interventi di reintroduzione e ripopolamento faunistico - interventi volti alla prevenzione degli incendi, con esclusione delle linee tagliafuoco; - riattamento, manutenzione dei percorsi esistenti, sia per fini silvo-pastorali, sia escursionistici; anche attraverso la realizzazione di attrezzature minime (segnaletica, o pronto intervento, sosta); - interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro di cui alle lett. a, b, e c, art. 31 della L. 457/1978;) <p>Usi non consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimboschimenti che possano alterare il dinamismo in 	Zona B, Riserva Generale	<p>Art. 48: consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La gestione controllata e finalizzata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione. - La sistemazione, gestione e manutenzione della viabilità esistente, attrezzature e dei sentieri per le attività silvo-pastorali pianificate e la fruizione turistica e didattica secondo gli standard di progettazione e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione Lazio, la realizzazione di attrezzature per la sosta, aree didattiche e educative. - Le attività pastorali, svolte secondo metodi tradizionali, e comunque con l'adeguato controllo del bestiame al pascolo e con esclusione di impianti e attrezzature anche provvisorie. - La recinzione di fondi potrà essere consentite previo parere del Parco Naturale con indicazione della tipologia di recinzione da adottare, per motivi di tutela o ricerca scientifica o giustificata protezione di aree, e comunque con esclusione delle Sottozone B1. - In tali zone è altresì vietato produrre rumori, suoni e luci perturbativi dello stato naturale dei luoghi, fatte salve le esigenze di studio e ricerche autorizzate dall'Ente Gestore.

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO

Piano vigente		Piano proposto	
	<p>atto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - pascolo (organizzato o brado). - attività alpinistica sulle pareti rocciose ad eccezione dell'attuale "palestra di roccia" del M.te Morra. - circolazione fuori strada, campeggi, picnic, e tutte le attività che possono incrementare il rischio di combustione o di danneggiamento del territorio. - costruzione di nuove opere edilizie e ampliamento di quelle esistenti. - realizzazione di impianti sportivi 		<ul style="list-style-type: none"> - Eventuali zone agricole in esercizio classificate quali Zona B, potranno essere riclassificate in Zona C, previa dimostrazione dell'effettivo utilizzo a fini agricoli delle aree e sempre che tale utilizzo non sia effetto di trasformazioni avvenute successivamente all'adozione del presente Piano, e previo parere del Parco circa l'effettivo utilizzo dei terreni e la nuova classificazione di Sottozona C da assegnare. - Nelle more dell'Approvazione dei Piani di Assestamento Forestale, i boschi di alto fusto esistenti dovranno essere lasciati alla loro spontanea evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni. I boschi cedui potranno essere tagliati secondo il ciclo naturale di taglio. In ogni caso dovranno essere mantenuti tutti gli esemplari arborei di forma o dimensioni notevoli, o di specie rare o pregiate, anche morti. - I Piani di Assestamento Forestale dovranno fissare le modalità per l'eventuale utilizzo dei boschi sotto il controllo dell'Ente gestore, individuare le aree da preservare dal taglio, e quelle da avviare ad alto fusto o da sfruttare con criteri di selvicoltura ecologica, e potranno prevedere gli eventuali indennizzi da corrispondere ai proprietari dei boschi per il mancato taglio, privilegiando l'acquisizione al patrimonio collettivo delle aree di maggior pregio. In ogni caso le attività di taglio dovranno essere svolte tra il 15 ottobre e il 31 dicembre.
Sottozona Bb	<p>Come Sottozona Ba, inoltre: Usi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pascolo per carichi modesti, limitatamente alle aree con pendenza inferiore al 50% e con cotico erboso chiuso e compatto; gestione minimale e carichi leggeri e intermittenti. A tal fine è obbligatoria, entro sei mesi dalla data di adozione del presente Piano, la redazione, a cura dell'Ente Parco, del regolamento del pascolo (specie animali ammesse in funzione delle caratteristiche vegetazionali dell'area considerata; carico e modalità di turnazione, eventuale delimitazione degli 	<p>Sottozona B1, Praterie montane e submontane Sottozona B2, Riserva Generale Orientata di tutela dei corsi d'acqua principali</p>	<p>Come B, inoltre per B1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saranno vietate tutte quelle attività che determinano una riduzione della superficie dell'habitat (apertura di strade, lavorazioni superficiali, spietramento, ecc.) o che determinano un decadimento qualitativo dell'associazione vegetale (carichi di pascolo eccessivi). - Le attività di pascolo potranno essere svolte sulla base dei regolamenti vigenti e comunque nei limiti previsti dal Regolamento dell'Area Protetta. <p>Per B2: I boschi esistenti dovranno essere lasciati alla loro spontanea</p>

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO

Piano vigente		Piano proposto	
	<p>appezzamenti tramite recinzione in legno, filo spinato e legno, o siepi, là dove non esistano barriere naturali in grado di ostacolare il transito degli animali verso ambiti di particolare valenza naturalistica).</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimboschimenti e rifittimenti secondo le norme della silvicoltura naturalistica ed evitando l'introduzione di "taxa alloctoni". - messa a dimora di specie arbustive pioniere autoctone per la protezione delle pendici, qualora necessario. - introduzione, per gli ambiti idonei, di specie micorrizzate; - esecuzione delle operazioni colturali volte alla conservazione e all'eventuale miglioramento del cotico erboso. 		<p>evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni. Saranno consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione, che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari. - La recinzione di fondi previo Nulla Osta del Parco Naturale con indicazione della tipologia di recinzione da adottare, per motivi di tutela o ricerca scientifica o giustificata protezione di aree. - Gli interventi destinati esclusivamente alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua dovranno essere preceduti da campagne di ricerca di habitat, presenze faunistiche, nidi e tane, e da specifiche azioni atte a garantire la sopravvivenza delle presenze faunistiche individuate. - La manutenzione e il restauro delle reti di servizi, strutture e manufatti presenti, nel rispetto delle tipologie e delle destinazioni d'uso originarie
Zona C Protezione a compatibilità limitata	<p>Usi consentiti</p> <ul style="list-style-type: none"> - vivai specializzati per la flora autoctona - impianti per il trattamento dei prodotti del sottobosco e per erboristeria. - attrezzature per escursionismo (aree sosta, punti di ristoro, rifugi e aree picnic) -l'edificazione, se strettamente correlata all'utilizzazione agricola, e nel rispetto delle norme generali di cui all'art. 23 e delle norme specifiche delle singole sottozone. In particolare, i fabbricati, ove consentito, dovranno essere ubicati in radure prive di -alberature, di superficie non inferiore a mq. 5000 e in terreni con pendenze inferiori al 20%. Il rapporto di copertura all'interno di ciascuna radura non dovrà comunque superare 1/8 della superficie della radura medesima. Per gli edifici esistenti, con l'esclusione di quelli "tipici dei luoghi" così come specificato nella successiva sottozona Ca, sono consentiti gli interventi 	Zona C, Protezione e Sottozone C1, C2, C3,	<ul style="list-style-type: none"> - Deve essere evitato qualsiasi intervento che possa compromettere l'integrità e la continuità ambientale e paesistica. - Debbono essere mantenute le alberature sparse esistenti, anche morte, e per la messa a dimora di nuove essenze, dovranno essere utilizzate le stesse specie presenti o le specie indicate nelle Norme Generali di tutela del Paesaggio Antropico. - Le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola, silvo-pastorale e di tutte le attività direttamente connesse con l'agricoltura, devono essere mantenute al loro utilizzo e migliorate nei loro criteri ecologici di conduzione e attuazione. - I terreni agricoli abbandonati possono essere mantenuti al loro utilizzo attuale o riportati al loro originario utilizzo agricolo. - Le siepi vive e le recinzioni naturali debbono essere mantenute, ed eventuali nuove recinzioni debbono essere

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO

Piano vigente		Piano proposto	
	<p>previsti dall'art. 31 della L. 457/1978.</p> <p>- le attività agricole, per le quali valgono le seguenti norme specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitazioni nell'uso di concimi, diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci - divieto di utilizzazione di prodotti per la sterilizzazione del suolo; - divieto assoluto di bruciatura in campo dei residui vegetali, fatta eccezione per i residui della potatura delle coltivazioni arboree; - obbligo di recupero dei contenitori plastici e di altri materiali estranei nonbiodegradabili; - possibilità di costruzione di abbeveratoi, ricoveri, fienili, recinti di cattura e rimesse per il bestiame brado e delle strutture e infrastrutture necessarie al corretto svolgimento dell'attività agricola, nei limiti delle norme previste per le specifiche sottozone; - interventi migliorativi intesi anche come introduzione e/o re-introduzione di coltivazioni tradizionali del territorio collinare - montano appenninico. In ogni caso non potranno essere effettuati espianati di oliveti o di frutteti se non finalizzati al reimpianto della stessa specie, oppure giustificati da avversità naturali (eventi atmosferici avversi, danni fitosanitari, ecc.) e comunque sotto autorizzazione dell'Ente Parco; - divieto di sradicamento, se non contenuto in specifici interventi da sottoporre all'approvazione dell'Ente Parco, sentito il parere vincolante del CTS, degli alberi; nonché degli arbusti e delle siepi ubicati al margine degli appezzamenti o lungo gli argini; - possibilità di interventi per la protezione del suolo e la regimazione delle acque; - infrastrutture necessarie per l'utilizzazione la protezione e la fruizione del bosco; - mantenimento e ripristino dei terrazzamenti esistenti. 		<p>realizzate secondo quanto disposto all'art. 34 "Recinzioni" comma 2. limitatamente alle lett. a, b, c, d ed f in ogni caso utilizzando essenze autoctone e con modalità che consentano l'attraversamento della fauna selvatica. In particolare possono essere consentite esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le recinzioni necessarie alla salvaguardia delle produzioni agricole purché realizzate secondo quanto disposto all'art. 34 "Recinzioni" comma 2, limitatamente alle lett. a), b), c), d) e) ed f). - le recinzioni necessarie alla delimitazione delle proprietà ove non siano presenti abitazioni purché realizzate secondo quanto disposto all'art. 34 "Recinzioni" comma 2, limitatamente alla lettera d). - il ripristino o la realizzazione di recinzioni ex novo accessorie alle attività presenti e compatibili con la tutela dell'ambiente purché realizzate secondo quanto disposto all'art. 34 "Recinzioni" comma 2, limitatamente alle lett. a), b), c) ,d) e) f), h), l). <p>- I manufatti presenti destinati allo svolgimento di attività tradizionali (quali fontanili, abbeveratoi, recinti stabili, canali di deflusso o irrigazione, etc.) devono essere mantenuti e se necessario ripristinati al loro aspetto originario con l'utilizzo delle medesime tecniche e materiali originali, e comunque con accorgimenti ecologici e previo nulla osta dell'Ente Gestore.</p> <p>- E' consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di miglioramento, recupero ambientale e tutela idrogeologica, degli impianti di adduzione idrica, di illuminazione pubblica se interrati, delle reti di telecomunicazione se interrate, delle opere igienico - sanitarie, delle opere necessarie all'eliminazione delle reti esterne aeree, e comunque con accorgimenti ecologici e previo nulla osta dell'Ente Gestore.</p> <p>Per quanto riguarda la viabilità, oltre a quanto previsto dall'Art 33 Viabilità, si osserveranno le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'apertura di nuove strade o la modifica della sagoma e
Sottozona Ca, Tutela paesistica e	Stessa normativa di Zona C, inoltre:		
	- realizzazione di recinzioni dei fondi con paletti di legno		

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO

Piano vigente		Piano proposto	
culturale	(con esclusione dei pali in cemento), con impiego esclusivo di filo spinato, che non superino i 150 cm di altezza, ai fini del mantenimento dei bacini e dei conici di visuale; - realizzazione di siepi con esclusivo impiego di essenze autoctone o facenti parte del paesaggio antropico storico; - interventi per la conservazione delle macere esistenti. - l'edificazione, con un indice pari a 0,001 mc/mq, con rapporto di copertura non superiore a 113.000, lotto minimo pari a 10 ha, e un'altezza massima assoluta dell'edificio, come definita dall'art. 23, non superiore a ml 4,50 misurata alla linea di gronda; - per gli edifici tipici dei luoghi (ovvero casolari, casali, stalle, mulini, fornaci, opifici ed altro, nonché quanto risulti dai toponimi IGM) è consentito solo il mantenimento tramite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro conservativo, di cui alle lett. a, b e c dell'art. 31 della L. 457/1978		delle sezioni delle strade esistenti, potrà essere consentita previo nulla osta del Parco e S.I.P., per fini di fruizione, servizio ad attività produttive o agricole rilevanti, miglioramento della comunicazione fra nuclei abitati e nuclei sparsi., e comunque fatte salve le Zone C1 e C3, le zone boscate, le aree a forte pendenza o a rischio di dissesto per acclività o composizione dei suoli. Le strade carrabili pubbliche esistenti e aperte alla libera circolazione potranno essere sottoposte ad interventi di manutenzione del manto stradale con possibile modifica dello stesso. La eventuale messa in opera di pavimentazioni in asfalto potrà essere consentita previo Nulla Osta dell'Ente Parco. Per tutti gli altri tracciati esistenti, potranno essere messi in atto sistemi di pavimentazione con criteri di stabilizzazione ecologica dei terreni naturali, senza comunque alterare le sezioni stradali e pendenze esistenti. - E' vietata l'apertura di scavi, depositi di ogni genere, e altre modifiche del suolo che comportino modificazione del profilo e delle sezioni del terreno.
Sottozona Cb, Tutela e gestione forestale	Stessa normativa di Zona C, inoltre: - operazioni di taglio secondo l'art. 19 - l'edificazione con un indice di 0,001 mc/mq e rapporto di copertura pari a 1:2.000, lotto minimo 20 ha, altezza massima assoluta, come definita dall'art. 23, non superiore a ml 4,50 misurata alla linea di gronda.		- Per garantire il raggiungimento degli scopi di conservazione e sviluppo fissati dalle presenti norme, il Parco Naturale può concedere contributi e agevolazioni, o assistenza ai privati per l'utilizzo o il recupero dei terreni a fini agricoli con colture tipiche e tecniche tradizionali o per il recupero delle strutture a fini agrituristici o di turismo rurale, o per la realizzazione di attrezzature o forme di conduzione delle attività utili alla conservazione o al ripristino del paesaggio tradizionale, o alle finalità di promozione e godimento del Parco Naturale.
Sottozona Cc Tutela e gestione agricola	Stessa normativa di Zona C, inoltre: interventi migliorativi per le attività agricole intesi anche come eventuale introduzione o reintroduzione di specie facilmente adattabili alle condizioni pedoclimatiche locali, tanto da risultare realizzabili con i criteri di eco compatibilità sopra riportati. Per quanto attiene i frutteti è ammesso l'espianto soltanto se finalizzato al reimpianto della stessa e/o di un'altra specie arborea. Comunque, per qualsiasi coltura arborea, l'espianto dovrà essere giustificato da tecnico del settore e autorizzato dall'Ente Parco. - l'edificazione con indice di 0,010 e lotti minimi di 5 ettari -		- L'esercizio delle attività agricole è consentito e incentivato, a fini di mantenimento del paesaggio e delle attività produttive tradizionali. Saranno pertanto consentite tutte le attività necessarie allo svolgimento delle pratiche agricole ed al mantenimento delle colture in atto o al cambiamento delle stesse con altre tipiche della tradizione locale che siano compatibili con le norme del presente Piano, come lavorazioni del terreno,

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO

Piano vigente		Piano proposto	
	<p>altezza massima assoluta, come definita dall'art. 23, non superiore a ml 4,50 misurata alla linea di gronda.</p> <p>- realizzazione di strutture e manufatti necessari per l'espletamento dell'attività agricola secondo le norme generali per l'edificazione (art. 23) e le norme specifiche della presente sottozona, ivi comprese, nelle quote più basse, l'industria di trasformazione di dimensioni aziendali. Tali interventi dovranno essere adeguatamente giustificati da relazione tecnico economica e sottoposta all'approvazione dell'Ente Parco sentito il parere del CTS.</p> <p>Al fine della realizzazione di annessi agricoli (con altezza massima assoluta al colmo pari a m. 2,40 e non superiore a m 2 alla linea di gronda) e subordinatamente alla presentazione di un Piano di sviluppo aziendale preventivamente approvato dagli organismi regionali competenti, l'Ente Parco può consentire un incremento di cubatura pari al 20% di quella consentita e un consorzio tra proprietari di lotti contigui al fine del raggiungimento del lotto minimo.</p> <p>E' inoltre consentito, per lotti minimi di mq 20.000, l'inserimento, con opportune schermature a verde, di manufatti monolocali per il ricovero degli attrezzi, con altezza massima assoluta pari a m 2,40 e superficie massima di mq 8.</p> <p>La realizzazione di impianti tecnologici e cimiteriali previo SIA.</p>		<p>potature, sfalci, pulizia ordinaria e straordinaria dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei con essenze della tradizione locale o sostituzione dell'esistente sempre con essenze della tradizione locale, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione, e tutte le altre azioni necessarie di gestione colturale nel rispetto delle norme vigenti e dei necessari nulla osta dell'Ente Gestore.</p> <p>Saranno altresì consentite tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie.</p> <p>Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.</p> <p>Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997 Art. 26 Punto f2 e successive modificazioni, nelle zone C non è consentita l'edificazione.</p> <p>Per quanto attiene ai manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano, o per il quale è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria, eventualmente presenti all'interno delle Zone C, ancorché non individuati e cartografati, sono da intendersi, con una loro area di pertinenza di 5 mt a partire dal piede dei medesimi, classificati in sottozona D5 e pertanto sottoposti alla disciplina disposta per questa all'Art. 60.</p> <p>Inoltre per C1 saranno consentite:</p> <p>Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli.</p>

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO			
Piano vigente		Piano proposto	
			<p>L'utilizzo dei boschi esistenti con criteri di compatibilità e secondo i Piani di Assestamento Forestale.</p> <p>Il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e limitazione delle stesse, esclusa l'eliminazione.</p> <p>La gestione sostenibile del prato per evitare l'imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere.</p> <p>Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti. E' inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 34 "Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d,e, h, l.</p> <p>Per C2: saranno consentite:</p> <p>Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie.</p> <p>Le alberature esistenti e i residui di aree boscate dovranno essere mantenute. Il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione. La gestione sostenibile del prato per evitare l'imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere compatibili con la conservazione di habitat e specie;</p> <p>Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti. E' inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 34 "Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d,e, h, l.</p> <p>Per C3: saranno consentiti:</p> <p>la gestione sostenibile del prato per evitare l'imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere compatibili con la conservazione di habitat e specie;</p> <p>eventuali falciature, una volta all'anno, a un'altezza di circa 15 centimetri;</p>

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO			
Piano vigente		Piano proposto	
			<p>limitate concimazioni organiche; il decespugliamento, mediante il taglio degli arbusti e della vegetazione arborea di nuovo impianto; parziali spietramenti compatibili con la conservazione di habitat e specie; tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti provvisori per la stabulazione, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie; previo nulla osta dell'Ente Gestore potranno essere realizzate attrezzature leggere rimovibili di visita, sosta e attrezzature per il tempo libero, realizzate con materiali naturali, I con esclusione di scavi, riporti, modificazioni del terreno, pavimentazioni, alberature nuove, manufatti di altro genere. Le attrezzature dovranno essere preferibilmente localizzate in aree marginali, a ridosso della vegetazione esistente, e per la loro realizzazione non dovranno essere tagliate o danneggiate le alberature esistenti, né compromesso il cotico erboso.</p>
<p>Zona Promozione economica sociale</p>	<p>D,</p> <p>In questa zona sono ritenute compatibili le trasformazioni dei luoghi anche mediante edificazione, alle condizioni specificate nelle singole sottozone. In particolare, l'edificazione può essere consentita per singolo intervento solo in caso di "lotti interclusi" (art. 3 della L.R. 76/1985). Di norma dovrà avvenire esclusivamente a seguito dell'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, di iniziativa pubblica o privata, redatto tenendo conto dei contenuti delle leggi 1497/39 e 431/85, nonché delle prescrizioni di cui alle presenti Norme. Tale strumento dovrà altresì prevedere la sistemazione di nuove alberature negli spazi destinati a verde, sulla base delle essenze arboree presenti nella zona I singoli lotti dovranno inoltre essere opportunamente piantumati con essenze pregiate dell'Appennino centrale e/o della campagna romana, ovvero con alberi da frutto, in</p>	<p>Zone D Promozione economica sociale Sottozone D1 Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate</p> <p>D2 Aree periurbane e aree agricole semiurbanizzate</p> <p>D3 Aree degli insediamenti storico-culturali,</p>	<p>Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997 e successive modificazioni nelle zone D, è consentita l'attività edificatoria nei limiti e con le modalità previste dalle diverse Sottozone di appartenenza, nel rispetto delle Norme Generali, degli strumenti di tutela paesistica, e di quanto disposto nel presente articolo. E' fatto obbligo di tutelare, recuperare e valorizzare l'insediamento storico, secondo quanto disposto al Titolo III Capo III delle presenti Norme. Per quanto attiene al patrimonio edilizio esistente e costruendo, si applica quanto disposto all'Art. 28. Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo-pastorale e l'attività zootecnica sono consentiti interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, legnaie, piccoli ricoveri per attrezzi e modeste strutture per il ricovero degli animali, nei limiti consentiti dalle Leggi regionali e dagli strumenti di tutela paesistica, ambientale e</p>

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO			
Piano vigente		Piano proposto	
	misura non inferiore ad un albero ogni mq 70. Le sistemazioni a verde dovranno interessare almeno il 50% della parte scoperta del lotto.		
Sottozona Da Mantenimento edilizia esistente	In questa sottozona non sono consentite nuove costruzioni, né ampliamenti delle superfici e delle volumetrie esistenti. Sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 31 della L. 457/1978. E' possibile inserire zone verdi e attrezzature sportive con un indice di edificazione fondiaria pari a 0,1 mc/mq	D4 Zona del paesaggio agrario storico,	comunitaria. E' altresì consentita la realizzazione di tettoie, che possono essere estese su 1/1000 della superficie aziendale comunque non oltre 100 mq, ed avere altezza massima di 5,00 ml. Superfici maggiori possono essere consentite solo per comprovate necessità di conduzione dell'azienda e previa presentazione di P.U.A. Le tettoie dovranno comunque essere aperte sui 4 lati; dovranno essere realizzate con copertura a falde, e laddove la dimensione della struttura lo renda necessario, con pilastri aventi finitura in mattoni, pietra o muratura intonacata e copertura a falde con manto in tegole laterizie.
Sottozona Db Completamento edilizio e urbanistico	In questa sottozona è consentito il completamento edilizio secondo le norme degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 23 delle presenti norme tecniche. E' consentito, altresì, il completamento delle opere infrastrutturali necessarie alla vita urbana, nonché l'inserimento di servizi e verde attrezzato, con un indice di edificazione pari a 0,10 mc/mq, con altezza massima pari a m 7,50.	D5 Zone agricole produttive,	Per quanto attiene ai corridoi ecologici, è fatto obbligo di conservare gli elementi naturali che compongono il reticolo ecologico.
Sottozona Dc espansione urbana con prescrizioni	In questa sottozona, articolata in due categorie di edificabilità Dc/1 e Dc/2, sono ammesse le espansioni dei centri abitati con indice di edificabilità territoriale rispettivamente pari a: 0,50 mc/mq, con lotto minimo di mq 500 e altezza massima assoluta di m 7,50 per le zone Dc/1; 0,25 mc/mq, con lotto minimo di mq 1.000 e altezza massima assoluta di m. 7,00 per le zone Dc/2, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 23 delle presenti norme. I rapporti di copertura saranno pari a 1/6 per le zone Dc/1 e a 1/12 per le zone Dc/2. Nelle zone Dc è consentita la realizzazione di servizi pubblici, zone verdi e attrezzature sportive con indice fondiario pari a 1,00 mc/mq e altezza max assoluta m 7,50	D6 Zone delle colture olivicole dismesse,	Per quanto attiene la vegetazione ornamentale, si applica quanto disposto all'art. 27 "Vegetazione ornamentale". Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 34 "Recinzioni", salvo diversa indicazione contenuta nelle Norme delle singole sottozone. Interventi in deroga alle presenti norme possono essere valutati e autorizzati dal Parco Naturale nelle aree agricole previa presentazione di Piano di Utilizzo Aziendale (PUA) ai sensi dell'Art. 57 della L.R. 38/1999 e s.m.i. e di idoneo Studio di Inserimento Paesistico (SIP), ed in ogni caso purché non modificano in modo permanente i caratteri peculiari del paesaggio o aspetti ambientali o naturalistici interessanti ad esso connessi, con esclusione delle Sottozone D3 e D4.
Sottozona Dd Parchi e attrezzature	In questa sottozona sono ammessi solo parchi e attrezzature urbane. Realizzazioni di grandi parchi attrezzati, impianti sportivi e	D7 Zone di antico utilizzo agricolo	Interventi in deroga alle presenti norme possono essere valutati e autorizzati dal Parco Naturale nelle aree agricole previa presentazione di Piano di Utilizzo Aziendale (PUA) ai sensi dell'Art. 57 della L.R. 38/1999 e s.m.i. e di idoneo Studio di Inserimento Paesistico (SIP), ed in ogni caso purché non modificano in modo permanente i caratteri peculiari del paesaggio o aspetti ambientali o naturalistici interessanti ad esso connessi, con esclusione delle Sottozone D3 e D4.
		D8 Zone per servizi di interesse collettivo, attività produttive e impianti tecnologici	Inoltre per D1: In queste aree le attività urbanistiche ed edilizie saranno disciplinate dalle leggi regionali vigenti in materia, e dagli strumenti urbanistici comunali, previo parere preventivo del Parco Naturale nel caso di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o Varianti a quelli vigenti. Per D2 sono consentiti: - gli impianti di irrigazione, i pergolati, le tettoie e le

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO

Piano vigente		Piano proposto	
urbane	tecnologici e strutture edilizie connesse, con indice fondiario di 0,25 mc/mq e altezza massima assoluta di m. 7,50.		<p>schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - silos e impianti di serra, previo SIP; - tutte le azioni necessarie al mantenimento in produzione delle coltivazioni agricole, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei o sostituzione dell'esistente, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, e tutte le altre azioni necessarie di gestione colturale; - taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione; - tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie. <p>Le eventuali zone destinate all'edilizia residenziale o ad altre Zone Omogenee dagli strumenti urbanistici comunali vigenti potranno essere mantenute e/o attuate secondo quanto previsto dai suddetti strumenti urbanistici e consentito dagli strumenti di tutela paesistica.</p> <p>Nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o adeguamento e varianti degli strumenti esistenti, eventuali nuove zone omogenee da destinare a insediamenti o servizi o impianti tecnologici dovranno essere reperite prioritariamente all'interno delle Zone D2.</p> <p>Saranno consentiti nuovi volumi nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali e consentiti dagli strumenti di tutela paesistica e dalle norme del presente Piano.</p> <p>La realizzazione di nuovi volumi in misura maggiore di quanto consentita dagli strumenti di tutela paesistica e dalle presenti norme, potranno essere consentiti a fini di miglioramento del patrimonio edilizio o migliore sfruttamento</p>

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO

Piano vigente		Piano proposto	
			<p>dello stesso a fini produttivi agricoli o di servizio, dietro presentazione di P.U.A., come previsto dalle presenti norme. Saranno consentiti il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di ampliamenti ed incremento dei volumi nei limiti previsti dal PTPR e dalle Leggi Regionali vigenti in materia. A detti ampliamenti possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio, pure legittimamente esistenti, mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi.</p> <p>Saranno consentiti gli adeguamenti e completamenti della viabilità esistente, nonché la realizzazione di nuovi tracciati a servizio dei nuclei o delle attività esistenti, con il rispetto della morfologia del suolo, previa redazione di SIP e adozione di eventuali interventi di mitigazione. Le strade esistenti potranno essere sottoposte a interventi di manutenzione e miglioramento anche con il cambio della pavimentazione e adozione di bitumatura o altre pavimentazioni.</p> <p>Il Parco potrà concedere aiuti o agevolazioni per l'insediamento di attività di artigianato, servizio o ricettività finalizzate alla valorizzazione e fruizione del territorio del Parco.</p> <p>E' consentita la realizzazione di piccole piscine all'aperto, con una superficie massima di 100 mq ciascuna, solo se in adiacenza ai complessi edilizi esistenti e in numero di una sola unità per ciascuno di essi, purché nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti Norme sulla tutela delle risorse idriche.</p> <p>Per D3:</p> <p>I manufatti di valore architettonico/tipologico o storico/tradizionale, così come individuati nella Tav. 8 "Carta del patrimonio culturale " dovranno essere mantenuti nella loro integrità.</p> <p>Gli interventi sui complessi di valore architettonico/tipologico o storico/tradizionale di cui al comma precedente debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale, alla conservazione</p>

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO

Piano vigente		Piano proposto	
			<p>dei suoi caratteri architettonici, al ripristino delle parti alterate, all'eliminazione delle superfetazioni escludendo pertanto, ad eccezione di quest'ultima, interventi di demolizione e ricostruzione.</p> <p>Debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio così come si è costituito nel tempo con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia infine agli elementi decorativi.</p> <p>Di conseguenza, poiché detti complessi sono anche frutto di accrescimenti succedutisi nel tempo, i progetti di intervento devono essere corredati da un'analisi storica volta a individuare la successione delle fasi costruttive che hanno condotto all'edificio attuale, distinguendo le parti antiche di interesse storico – monumentale da quelle eventuali più recenti.</p> <p>Per le parti antiche, fatte salve eventuali superfetazioni, finiture o materiali inadeguati, etc, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Ai fini della valorizzazione e della fruizione dei beni, sono inoltre consentiti interventi interni di adeguamento igienico e funzionale utili al migliore utilizzo delle strutture anche a fini di ricettività, servizio o attività sociali e culturali, nel rispetto dei caratteri tipologici fondamentali.</p> <p>Per gli edifici e/o le parti di costruzione più recente è consentita anche la ristrutturazione edilizia limitatamente alle opere interne.</p> <p>Dovranno in ogni caso essere conservate le volumetrie, i caratteri tipologici, architettonici e gli apparati decorativi.</p> <p>Per quanto attiene alle modalità di intervento, si rinvia a quanto prescritto all'art. 28 "Patrimonio edilizio esistente e costruendo".</p> <p>Per D4 :</p> <p>I paesaggi agrari storici debbono essere mantenuti al loro aspetto originario. Pertanto sarà impedita ogni attività di trasformazione tendente a cancellare elementi caratteristici del paesaggio, quali terrazzamenti, macere e muri di</p>

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO

Piano vigente		Piano proposto	
			<p>sottoscarpa degli stessi, macere e siepi di recinzione o confine, siepi e alberature a filari o isolate tipiche della tradizione. Le colture praticate dovranno essere mantenute o sostituite con altre tipiche della tradizione locale.</p> <p>Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo-pastorale e l'attività zootecnica, oltre a quanto previsto per le Zone D, sono consentite:</p> <p>Tutte le azioni necessarie al mantenimento in produzione delle coltivazioni agricole, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei con essenze della tradizione locale o sostituzione dell'esistente sempre con essenze della tradizione locale, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, e tutte le altre azioni necessarie di gestione culturale.</p> <p>Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibilmente con habitat e specie.</p> <p>Il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione.</p> <p>Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.</p> <p>E' inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 34 "Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d,e, h, l.</p> <p>L'edificazione sarà consentita nei limiti previsti dal P.T.P.R.</p> <p>Potranno inoltre essere consentiti interventi a fini di miglioramento del patrimonio edilizio o migliore sfruttamento dello stesso a fini didattici e turistici, produttivi agricoli o di servizio, dietro presentazione di P.U.A., come previsto dalle presenti norme.</p> <p>Saranno consentiti il restauro, la manutenzione ordinaria e</p>

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO

Piano vigente		Piano proposto	
			<p>straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di ampliamenti ed incremento dei volumi nei limiti previsti dal PTPR e dalle Leggi Regionali vigenti in materia, nonché la realizzazione, completamento, rinnovo, potenziamento delle reti di servizi e telecomunicazioni. Nelle aree di interesse storico-archeologico saranno inoltre consentiti gli interventi finalizzati alla protezione, recupero funzionale dove possibile, restauro, consolidamento, miglioramento a fini di fruizione turistico-didattica delle strutture esistenti.</p> <p>Per D5 sono consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli impianti di irrigazione, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione silos e impianti di serra, previo SIP e Nulla Osta dell'Ente gestore; - tutte le azioni necessarie al mantenimento in produzione delle coltivazioni agricole e delle culture legnose, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei o sostituzione dell'esistente, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, potature, eliminazione delle alberature morte, e tutte le altre azioni necessarie di gestione colturale. Sarà invece vietato l'espianto di esemplari olivicoli di forma e portamento notevole o vetusti; - taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione; - tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie. <p>L'edificazione sarà consentita nei limiti previsti dal P.T.P.R.</p>

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO			
Piano vigente		Piano proposto	
			<p>Potranno essere consentiti interventi a fini di miglioramento del patrimonio edilizio o migliore sfruttamento dello stesso a fini produttivi agricoli o di servizio, dietro presentazione di P.U.A., come previsto dalle presenti norme.</p> <p>Saranno consentiti il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di ampliamenti ed incremento dei volumi nei limiti previsti dal PTPR e dalle Leggi Regionali vigenti in materia.</p> <p>Saranno inoltre consentiti interventi per finalità di agriturismo, turismo rurale o naturalistico, nonché la realizzazione di attrezzature leggere rimovibili che non comportino volumi per la fruizione turistico sportiva ed il tempo libero.</p> <p>Saranno consentiti gli adeguamenti e completamenti della viabilità esistente, con il rispetto della morfologia del suolo, previa redazione di SIP e adozione di eventuali interventi di mitigazione.</p> <p>E' consentita la realizzazione di piccoli invasi per raccolta di acque a fini agricoli, con una superficie massima di 100 mq ciascuna, purché nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti Norme sulla tutela delle risorse idriche.</p> <p>Per D6:</p> <p>Le aree potranno essere rimesse a coltura, con possibilità di recupero degli esemplari di olivo residui, impianto o innesto di nuove alberature, pulizia, diserbo dei terreni, eliminazione delle alberature selvatiche presenti, con esclusione delle piante con diametro maggiore di cm 20 che dovranno essere mantenute, sagomatura dei terreni, spietramenti, ripristino delle macere eventualmente presenti e loro integrazione o completamento, o nuova realizzazione, recinzione dei fondi previo Nulla Osta del Parco sulla tipologia da adottare. Sulle aree così recuperate alla coltura olivicola, potranno essere messi in atto tutte le opere e lavorazioni previste nelle presenti Norme Tecniche all'Art. 60 "Zone Agricole Produttive".</p> <p>Per D7:</p> <p>Le aree potranno essere rimesse a coltura, con possibilità di pulizia, diserbo dei terreni, eliminazione delle alberature</p>

TUTELA DEL TERRITORIO (ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE) – CONFRONTO TRA PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO			
Piano vigente		Piano proposto	
			selvatiche presenti, con esclusione delle piante con diametro maggiore di cm 20 che dovranno essere mantenute, sagomatura dei terreni, spietramenti, ripristino delle macere eventualmente presenti e loro integrazione o completamento, o nuova realizzazione, recinzione dei fondi previo Nulla Osta del Parco sulla tipologia da adottare. Sulle aree così recuperate alla pratica agricola, potranno essere messi in atto tutte le opere e lavorazioni previste nelle presenti Norme Tecniche all'Art. 60 "Zone Agricole Produttive".

Tabella 7. Confronto tra le NTA relative alla Zonizzazione previste dalla Proposta di Piano e dal Piano Vigente.

In riferimento agli habitat di interesse comunitario presenti nei tre SIC presenti all'interno dell'area protetta, la situazione rispetto al confronto tra la zonizzazione proposta dal nuovo Piano e quella vigente, è riportata nelle tabelle a seguire.

3.2.1 Confronto Zonizzazione SIC Torrente Licenza

SIC TORRENTE LICENZA – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DAL PIANO			
Zona	Denominazione	Area in ha	Habitat Natura 2000
C2	Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada e delle pendici nude	0,0239	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
D5	Zone agricole produttive	4,7390	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
A1	Riserva integrale controllata	0,0055	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
C1	Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate	6,1524	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
D7	Zone di antico utilizzo agricolo	0,9648	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
A	Riserva integrale	0,0005	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
B	Riserva generale orientata	32,3993	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
B	Riserva generale orientata	0,6041	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substeppeici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
D7	Zone di antico utilizzo agricolo	0,1967	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
B	Riserva generale orientata	3,9414	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
D5	Zone agricole produttive	0,2231	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
D7	Zone di antico utilizzo agricolo	1,7499	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
B2	Riserva generale orientata di tutela dei corsi d'acqua	1,8066	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
A1	Riserva integrale controllata	9,0974	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
C1	Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate	4,8970	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
A	Riserva integrale	0,0050	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
B	Riserva generale orientata	0,1644	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Tab.8. Habitat di interesse comunitario e zonizzazione nel SIC Torrente Licenza – Piano proposto.

SIC TORRENTE LICENZA – ZONIZZAZIONE VIGENTE			
Zona	Denominazione	Area in ha	Habitat Natura 2000
De1	Area di tutela paesistica e storico-culturale	4,1381	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
D	Area di promozione economica e sociale	0,4022	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
De1	Area di tutela paesistica e storico-culturale	43,8828	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
Bb	Zona di riserva orientata 2° livello	6,8416	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
De1	Area di tutela paesistica e storico-culturale	9,9065	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Aa	Zona di riserva integrale assoluta	1,1955	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
De1	Area di tutela paesistica e storico-culturale	0,6041	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)

Tab.9. Habitat di interesse comunitario e zonizzazione nel SIC Torrente Licenza – Piano vigente.

ZONE	ZONIZZAZIONE VIGENTE IN HA	ZONIZZAZIONE PROPOSTA IN HA
ZONA A	1,1955	9,626
ZONA B	6,8416	38,9159
ZONA C	-	11,0734
ZONA D	58,934	7,8736

Tab. 10. Confronto tra zonizzazione vigente e proposta in riferimento alla localizzazione degli habitat di interesse comunitario: SIC Torrente Licenza.

ZONE	ZONIZZAZIONE VIGENTE IN HA	ZONIZZAZIONE PROPOSTA IN HA
ZONA A	2,4288	10,9340
ZONA B	39,9760	77,7213
ZONA C		74,5624
ZONA D	192,2892	67,7332

Tab. 11. Confronto tra zonizzazione vigente e proposta in riferimento ai confini del SIC Torrente Licenza.

Per quanto riguarda il SIC del Torrente Licenza, pur con tutti i limiti del confronto che prende in considerazione la sola categoria di zonizzazione senza entrare nel merito complessivo delle norme e delle azioni di Piano, la Zonizzazione proposta risulta maggiormente indirizzata agli aspetti di conservazione rispetto a quello vigente. Nella ripermimetrazione del Parco, parte del SIC (circa 4 ettari) è stata esclusa dall'area protetta in quanto coinvolgevano ambiti del tutto urbanizzati quali un cimitero ed un tornante di una strada.

3.2.2 Confronto Zonizzazione SIC Monte Gennaro

SIC MONTE GENNARO– ZONIZZAZIONE PROPOSTA DAL PIANO			
Zona	Denominazione	Area in ha	Habitat Natura 2000
B	Riserva generale orientata	6,9600	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
D8*1	Aree con impianti di servizio dismessi	0,9349	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
C2	Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada e delle pendici nude	11,6531	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
D5	Zone agricole produttive	12,5476	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
D4	Zone del paesaggio agrario storico	0,0031	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
D6	Zona delle colture olivicole dismesse	1,9430	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
C1	Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate	0,6056	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
B	Riserva generale orientata	213,0155	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
D3	Aree degli insediamenti storico-culturali	124,4843	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
B	Riserva generale orientata	0,1267	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
C2	Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada e delle pendici nude	11,2254	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
D5	Zone agricole produttive	0,6986	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
B	Riserva generale orientata	0,5371	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
C1	Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate	0,3858	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
D3	Aree degli insediamenti storico-culturali	0,3893	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
B	Riserva generale orientata	0,0034	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
B	Riserva generale orientata	2,8316	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
D8*1	Aree con impianti di servizio dismessi	0,1669	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
A1	Riserva integrale controllata	0,1934	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
C2	Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada e delle pendici nude	15,1548	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

C1	Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate	12,3667	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
D5	Zone agricole produttive	2,4560	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
Tab. 12. Habitat di interesse comunitario e zonizzazione nel SIC Monte Gennaro – Piano proposto.			

SIC MONTE GENNARO– ZONIZZAZIONE VIGENTE			
Zona	Denominazione	Area in ha	Habitat Natura 2000
Bb	Zona di riserva orientata 2° livello	0,6287	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
Aa	Zona di riserva integrale assoluta	6,3312	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
Ab	Zona di riserva integrale	56,7857	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Aa	Zona di riserva integrale assoluta	150,8593	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Bb	Zona di riserva orientata 2° livello	21,2223	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
De1	Area di tutela paesistica e storico-culturale	11,8357	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Aa	Zona di riserva integrale assoluta	0,3703	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
Bb	Zona di riserva orientata 2° livello	11,9081	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
De1	Area di tutela paesistica e storico-culturale	0,6986	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
Ab	Zona di riserva integrale	1,6922	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
Aa	Zona di riserva integrale assoluta	11,9404	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
Bb	Zona di riserva orientata 2° livello	17,0808	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
De1	Area di tutela paesistica e storico-culturale	2,4560	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
Tab. 13. Habitat di interesse comunitario e zonizzazione nel SIC Monte Gennaro – Piano vigente.			

ZONE	ZONIZZAZIONE VIGENTE IN HA	ZONIZZAZIONE PROPOSTA IN HA
ZONA A	228,89	0,1934
ZONA B	51	223,474
ZONA C		51,397
ZONA D	15	18,7539
Tab. 14. Confronto tra zonizzazione vigente e proposta in riferimento alla localizzazione degli habitat di interesse comunitario: SIC Monte Gennaro.		

ZONE	ZONIZZAZIONE VIGENTE IN HA	ZONIZZAZIONE PROPOSTA IN HA
ZONA A	259,8698	0,3573
ZONA B	58,7667	247,1048
ZONA C		61,9509
ZONA D	19,3894	28,6128

Tab. 15. Confronto tra zonizzazione vigente e proposta in riferimento al perimetro del SIC Monte Gennaro

Per quanto riguarda il SIC del Monte Gennaro, pur con tutti i limiti del confronto che prende in considerazione la sola categoria di zonizzazione senza entrare nel merito complessivo delle norme e delle azioni di Piano, la zonizzazione proposta risulta maggiormente indirizzata verso una gestione/conservazione attiva rispetto a quello vigente; ciò anche in risposta alle esigenze di gestione manifestate nel corso delle riunioni ed i confronti con il personale dell'area naturale protetta.

3.2.3 Confronto Zonizzazione SIC Monte Pellecchia

SIC MONTE PELLECCIA – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DAL PIANO			
Zona	Denominazione	Area in ha	Habitat Natura 2000
C2	Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada e delle pendici nude	3,8134	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
A1	Riserva integrale controllata	0,0172	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
A	Riserva integrale	289,3180	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
B	Riserva generale orientata	96,5980	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
B1	Riserva generale orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane	0,0063	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
C1	Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate	7,9448	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
B	Riserva generale orientata	0,1517	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
C1	Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate	0,0137	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
C2	Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada e delle pendici nude	0,7531	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
A	Riserva integrale	2,3067	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
B	Riserva generale orientata	8,0626	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
B1	Riserva generale orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane	48,8041	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
C1	Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate	0,0769	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
C2	Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada e	0,4429	5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

	delle pendici nude		
B	Riserva generale orientata	5,9439	5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
C1	Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate	0,0851	5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
C2	Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada e delle pendici nude	31,0311	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
B	Riserva generale orientata	21,0370	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
A	Riserva integrale	3,7080	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
C1	Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate	0,3767	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
A1	Riserva integrale controllata	0,0019	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
A	Riserva integrale	1,9335	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
C1	Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate	0,1106	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Tab. 16. Habitat di interesse comunitario e zonizzazione nel SIC Monte Pellecchia – Piano proposto.

SIC MONTE PELLECCIA – ZONIZZAZIONE VIGENTE			
Zona	Denominazione	Area in ha	Habitat Natura 2000
Bb	Zona di riserva orientata 2° livello	44,1683	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
Ab	Zona di riserva integrale	45,5117	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
Aa	Zona di riserva integrale assoluta	265,1713	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
Cb	Area di tutela e gestione forestale	16,8768	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
De1	Area di tutela paesistica e storico-culturale	25,9697	9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
Ab	Zona di riserva integrale	0,1256	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Cb	Area di tutela e gestione forestale	0,0398	9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Bb	Zona di riserva orientata 2° livello	4,2933	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
Ab	Zona di riserva integrale	18,8279	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
Aa	Zona di riserva integrale assoluta	19,4381	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
Cb	Area di tutela e gestione forestale	15,5890	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee (Thero-Brachypodietea)
De1	Area di tutela paesistica e storico-culturale	1,8552	Mosaico a 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco-Brometalia) e 6220* - Percorsi substepnici di graminacee

			(Thero-Brachypodietea)
Aa	Zona di riserva integrale assoluta	0,2930	5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Ab	Zona di riserva integrale	1,1906	5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Cb	Area di tutela e gestione forestale	4,9882	5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Ab	Zona di riserva integrale	0,5380	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
Bb	Zona di riserva orientata 2° livello	1,6799	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
Aa	Zona di riserva integrale assoluta	2,4134	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
Cb	Area di tutela e gestione forestale	50,7990	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
De1	Area di tutela paesistica e storico-culturale	0,7226	5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
Ab	Zona di riserva integrale	0,0853	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Aa	Zona di riserva integrale assoluta	1,3128	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
De1	Area di tutela paesistica e storico-culturale	0,6478	92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Tab. 17. Habitat di interesse comunitario e zonizzazione nel SIC Monte Pellicchia – Piano vigente.

ZONE	ZONIZZAZIONE VIGENTE IN HA	ZONIZZAZIONE PROPOSTA IN HA
ZONA A	354,9082	297,2855
ZONA B	50,1417	180,6040
ZONA C	88,2930	44,6488
ZONA D	28,4729	

Tab. 18. Confronto tra zonizzazione vigente e proposta in riferimento alla localizzazione degli habitat di interesse comunitario: SIC Monte Pellicchia.

ZONE	ZONIZZAZIONE VIGENTE IN HA	ZONIZZAZIONE PROPOSTA IN HA
ZONA A	706,5478	655,7580
ZONA B	83,0610	355,6259
ZONA C	261,3318	98,9109
ZONA D	59,3541	

Tab. 19. Confronto tra zonizzazione vigente e proposta in riferimento al perimetro del SIC Monte Pellicchia.

Per quanto riguarda il SIC del Monte Pellicchia, pur con tutti i limiti del confronto che prende in considerazione la sola categoria di zonizzazione senza entrare nel merito complessivo delle norme e delle azioni di Piano, prendendo in considerazione le Zone A e B la zonizzazione proposta risulta maggiormente indirizzata verso una gestione di conservazione e conservazione attiva rispetto a quello vigente.

3.2.4 Confronto Zonizzazione per i tre SIC

ZONE	ZONIZZAZIONE VIGENTE ESPRESSA IN HA	ZONIZZAZIONE PROPOSTA ESPRESSA (HA)	VARIAZIONI DELLA ZONIZZAZIONE PROPOSTA RISPETTO ALLA ZONIZZAZIONE VIGENTE (HA)	ZONE
ZONA A	968,8464	667,0493	- 301,7971	ZONA A
ZONA B	181,8037	680,452	+ 498,6483	ZONA B
ZONA C	261,3318	235,4242	- 25,9076	ZONA C
ZONA D	271,0327	96,346	- 174,6867	ZONA D

Tab. 20. Confronto tra zonizzazione vigente e proposta in riferimento al perimetro dei tre SIC.

Dall'analisi della tabella sopra riportata risulta evidente il cambiamento di impostazione del Piano proposto rispetto a quello vigente.

Il Piano proposto è con convinzione indirizzato verso una gestione attiva, attenta in ogni caso a mantenere e conservare i valori di naturalità presenti nell'area protetta nei SIC e nella ZPS in essa ricompresi attraverso NTA, interventi ed azioni e articoli di Regolamento, espressamente dedicati alle "risorse naturali" e non delegando quindi alla sola Zonizzazione il compito primario di tutelare e garantire il mantenimento e la gestione dei valori di Biodiversità presenti.

Va inoltre ricordato che all'interno delle NTA sono esplicitamente richiamate come facenti parte integrante del Piano, le Misure di Conservazione derivanti dal DM 17 ottobre 2007 e dal Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 inclusi nel Parco.

3.3 Confronto tra NTA vigenti e NTA proposte

Viene di seguito riportata una tabella di confronto tra le NTA vigenti e le NTA proposte dalla quale si evince che nella nuova proposta vengono previste norme che riguardano la conservazione di ambienti e habitat, specie e habitat di specie di interesse comunitario e non, precedentemente non inserite.

SPECIFICHE MISURE DI TUTELA DELLE RISORSE– CONFRONTO TRA NORME TECNICHE DEL PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO

Tutela delle risorse	Piano vigente	Piano proposto
Risorse idriche e idrogeologiche	Art. 13 Rispetto e protezione dei corsi delle acque pubbliche Art. 14 - Rispetto e protezione delle sorgenti Art. 15 - Rispetto e protezione delle sponde dei laghi Art. 17 - Rispetto e protezione delle risorse idropotabili a vulnerabilità primaria	Art. 45: Zone A. Contiene prescrizioni di carattere generale di tutela del territorio e del suolo Art. 48 Sottozona A3. Contiene specifiche norme di tutela dei corsi d'acqua principali Art. 12: Tutela e disciplina delle acque Art. 13: Tutela del reticolo idrografico: acque pubbliche, laghi e invasi Art. 15 Tutela del reticolo idrografico minore Art. 16: Canalizzazioni superficiali di drenaggio Art. 17: Tutela e valorizzazione delle sorgenti Art. 18: Tutela delle sorgenti e dei pozzi ad uso idropotabile Art. 19: Tutela e valorizzazione dei fontanili Art. 20: Tutela e valorizzazione dei bacini lacustri (Le predette normative, artt. 12-20, si applicano alla risorsa tutelata indipendentemente dalla classificazione di zona, e contengono specifiche norme che disciplinano tutti i possibili interventi e dettano le cautele e i divieti.)
Formazioni di interesse geologico e geomorfologico	Art. 16 - Rispetto e protezione dei fenomeni di carsismo epigeo ed ipogeo (da verificare nella prescrizione e nelle localizzazioni)	Art. 45: Zone A. Contiene prescrizioni di carattere generale di tutela del territorio e del suolo Art. 50 Sottozona B2. Contiene specifiche norme di tutela dei piani carsici con habitat prioritari Art. 55 Sottozona C4. Contiene specifiche norme degli altipiani e dei prati di altura Art. 19: Tutela e valorizzazione delle morfologie carsiche, elenca tutte le formazioni soggette a tutela e specifica i divieti e le misure di tutela (Le normative specifiche di cui all'art. 19 si applicano alla risorsa tutelata indipendentemente dalla classificazione di zona)
Associazioni vegetali di pregio (boschi, prati naturali, reticolo ecologico, etc)	Art. 19 - Rispetto e protezione dei boschi	Art. 45: Zone A. Contiene prescrizioni di carattere generale di tutela degli habitat naturali e indicazioni per il miglioramento delle condizioni di naturalità dei boschi.

SPECIFICHE MISURE DI TUTELA DELLE RISORSE– CONFRONTO TRA NORME TECNICHE DEL PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO

		<p>Art. 47 Sottozona A2. Consente solo interventi per la riqualificazione, miglioramento ecologico e funzionalità dei boschi.</p> <p>Art. 48 Sottozona A3. Contiene specifiche norme di tutela dei boschi e della vegetazione ripariale</p> <p>Art. 49 Zone B. Contiene indicazioni cautelative per la tutela di boschi in assenza di Piani di assestamento, e prescrizioni per gli stessi.</p> <p>Artt. 51-55 Sottozona C. Contengono specifiche prescrizioni per la tutela di tutte le formazioni boscoso residue, dei prati di altura, delle alberature isolate.</p> <p>Art. 56 e seguenti, Zone D. Contengono specifiche prescrizioni di tutela di tutte le componenti del reticolo ecologico (es. siepi naturali, recinzioni verdi, vegetazione interpodereale, fasce ecotonali, vegetazione ripariali, filari alberati, alberature isolate).</p> <p>Art. 20: Boschi, reticolo ecologico, prati naturali, pascoli (Le normative specifiche di cui all'art. 20 si applicano alla risorsa tutelata indipendentemente dalla classificazione di zona)</p>
Habitat di interesse comunitario	Nessuna norma specifica	<p>Art. 47 Sottozona A2. Contiene specifiche norme di tutela di habitat in caso di interventi di riqualificazione forestale.</p> <p>Art. 50 Sottozona B2. Contiene specifiche norme di tutela dei piani carsici con presenza di habitat prioritari.</p> <p>Art. 21: Habitat della Direttiva comunitaria. Contiene specifiche norme di tutela di tutti gli habitat presenti e il recepimento delle misure di conservazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000. (Le normative specifiche di cui all'art. 21 si applicano alla risorsa tutelata indipendentemente dalla classificazione di zona)</p>
Specie di interesse comunitario	Nessuna norma specifica	<p>Art. 45 Zona A e art. 49 Zone B. Prevedono specifiche prescrizioni per l'introduzione di</p>

SPECIFICHE MISURE DI TUTELA DELLE RISORSE- CONFRONTO TRA NORME TECNICHE DEL PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO

		<p>particolari cautele in caso di accertata presenza di specie di interesse comunitario. Art. 47 Sottozona A2. Contiene specifiche norme di tutela di specie di interesse comunitario in caso di interventi di riqualificazione forestale. Art. 49 Sottozona B1. Contiene specifiche prescrizioni per la tutela delle specie in caso di interventi di riqualificazione forestale. Art. 22: Fauna della Direttiva comunitaria. Contiene specifiche norme di tutela della fauna di interesse comunitario e degli habitat di specie, e il recepimento delle misure di conservazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000. (Le normative specifiche di cui all'art. 22 si applicano alla risorsa tutelata indipendentemente dalla classificazione di zona)</p>
<p>Fauna selvatica</p>	<p>Nessuna norma specifica</p>	<p>Art. 45 Zona A e art. 49 Zone B. Prevedono specifiche prescrizioni per l'introduzione di particolari cautele in caso di accertata presenza di specie di elevato interesse conservazionistico. Art. 23: Fauna selvatica. Contiene specifiche misure di tutela della fauna, degli habitat di presenza e riproduzione e di tutte le attività di trasformazione che possono influenzare le specie. (Le normative specifiche di cui all'art. 23 si applicano alla risorsa tutelata indipendentemente dalla classificazione di zona)</p>
<p>Paesaggi urbani e periurbani/attività trasformazione</p>	<p>Art. 5 - Movimenti di terra Art. 6 - Elettrodotti, metanodotti, acquedotti Art. 7 - Reti fognarie Art. 8 - Fondazioni e criteri di edificabilità Art. 9 - Viabilità, percorsi e sentieri. Art. 11 – Cave Art. 23 - Norme generali per l'edificazione</p>	<p>Artt. 56-64 Zone D Art. 25: Paesaggi rurali e periurbani Art. 26: Vegetazione ornamentale Art. 27: Patrimonio edilizio esistente e costruendo Art. 28: Controllo delle attività di trasformazione Art. 31: Integrazioni paesistiche Art. 32: Viabilità Art. 33: Recinzioni Artt. 65-73 Disciplina delle attrezzature del Parco (Le normative specifiche di cui agli artt. 25-33 si</p>

SPECIFICHE MISURE DI TUTELA DELLE RISORSE- CONFRONTO TRA NORME TECNICHE DEL PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO		
		applicano alla risorsa tutelata indipendentemente dalla classificazione di zona, e contengono una dettagliata disciplina di tutti i possibili interventi e le modalità di applicazione di divieti e prescrizioni nelle diverse zone omogenee.)
Paesaggi agrari storici	Art. 32 Zona L e art. 33 Sottozona L4. Consentono l'edificazione per attività agricole e servizi con IF=0,01mc/mq senza indicazione di lotto minimo, la realizzazione di campeggi sui terrazzamenti abbandonati e gli interventi per l'accessibilità e di raccordo con la rete viaria.	Art. 55 Sottozona C4. prevede specifiche misure per la conservazione del paesaggio Art. 60 Sottozona D4. Prevede specifiche misure per la tutela del paesaggio, le coltivazioni e degli elementi caratteristici dello stesso. L'edificazione è consentita nei limiti del PTPR., e quindi in genere si tratta di aree inedificabili o edificabili con indici assai minori di quelli del Piano vigente e lotti minimi assai estesi. Art. 37: Paesaggi agrari e storici. Individua la disciplina e prevede un regime di aiuti per la loro salvaguardi (Le normative specifiche di cui all'art. 37 si applicano alla risorsa tutelata indipendentemente dalla classificazione di zona)
Reti ecologiche e trame insediative	Nessuna norma specifica	Art. 56 e seguenti, Zone D. Contengono specifiche prescrizioni di tutela di tutte le componenti del reticolo ecologico (es. siepi naturali, recinzioni verdi, vegetazione interpodereale, fasce ecotonali, vegetazione ripariali, filari alberati, alberature isolate). Art. 13: Tutela del reticolo idrografico: acque pubbliche, laghi e invasi Art. 20: Boschi, reticolo ecologico, prati naturali, pascoli Art. 30: Corridoi ecologici (Le normative specifiche di cui agli artt. 13, 20 e 30 si applicano alla risorsa tutelata indipendentemente dalla classificazione di zona e prevedono specifiche e dettagliate misure di tutela per tutte le componenti del reticolo ecologico e idrografico)
Insedimenti storici	Art. 20 - Rispetto e protezione delle preesistenze	Art. 59 Sottozona D3, prevede specifiche e dettagliate

SPECIFICHE MISURE DI TUTELA DELLE RISORSE– CONFRONTO TRA NORME TECNICHE DEL PIANO VIGENTE E PIANO PROPOSTO		
	<p>archeologiche e/o monumentali e delle aree di interesse archeologico.</p>	<p>misure di tutela per il patrimonio storico architettonico. Art. 60 Sottozone D4. prevede specifiche e dettagliate misure di tutela per il patrimonio storico architettonico minore Art. 34: Aree archeologiche prevede specifiche e dettagliate misure di tutela per il patrimonio archeologico anche non indagato Art. 35: Complessi architettonici storico-monumentali prevede specifiche e dettagliate misure di tutela per il patrimonio monumentale della abbazie e santuari. Art. 36: Manufatti estetico-tradizionali, prevede specifiche misure di tutela per il patrimonio storico tradizionale Art. 38: Manufatti minori e accessori, prevede specifiche misure di tutela per i piccoli manufatti rurali (Le normative specifiche di cui agli artt. 34-38 si applicano alla risorsa tutelata indipendentemente dalla classificazione di zona)</p>
Disciplina del paesaggio	<p>Art. 21 - Salvaguardia delle visuali</p>	<p>Art. 25: Paesaggi rurali. Art. 26: Vegetazione ornamentale. Art. 31: Integrazioni paesistiche Art. 40: Tutela delle visuali Art. 41: Attività estrattive, discariche, etc. Art. 42 Reti aeree Art. 43: Impianti per la produzione di energia Tutti gli articoli citati si applicano in tutte le zone omogenee, disciplinano le diverse attività a incidenza sui paesaggi e dettano i divieti e le misure di tutela degli stessi</p>

Tabella 21. Confronto tra gli articoli previsti dalle NTA del Piano proposto e del Piano vigente.

A seguire vengono riportate le norme contenute negli articoli ritenuti maggiormente significativi ed in particolare i seguenti:

- Art. 9. Valutazione di incidenza
- Art. 13: Tutela e disciplina delle acque
- Art. 15 Tutela del reticolo idrografico minore
- Art. 16 Canalizzazioni superficiali di drenaggio
- Art. 17 Tutela e valorizzazione delle sorgenti
- Art. 18 Tutela delle sorgenti e dei pozzi ad uso idropotabile
- Art. 19 Tutela e valorizzazione dei fontanili
- Art. 20 Tutela e valorizzazione dei bacini lacustri
- Art. 22 Boschi, reticolo ecologico, prati naturali, pascoli
- Art. 23 Habitat della direttiva comunitaria
- Art. 24 Fauna selvatica
- Art. 25 Attività di prelievo faunistico
- Art. 27 Vegetazione ornamentale
- Art. 31 Corridoi ecologici
- Art. 34 Recinzioni

- Art. 9: Valutazione di Incidenza (V.I.)

1. I piani, progetti o interventi previsti nel territorio del Parco, che ricadono all'interno dei SIC/ZPS e che possono avere incidenza significativa sul sito, sugli habitat o sulle specie presenti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, formano oggetto di Valutazione di Incidenza.

Sono esclusi dalla procedura tutti gli interventi previsti nella D.G.R. 534/2006.

Sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza i piani o progetti o interventi previsti nel territorio del Parco che possono avere incidenza significativa, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti o interventi, su habitat e/o specie di importanza comunitaria accertati presenti all'interno o all'esterno di SIC/ZPS nel territorio del Parco che non siano già stati identificati in atti ufficiali adottati e/o approvati dall'Ente Gestore del Parco e/o dalla Regione Lazio e/o dal Ministero competente.

La procedura prevede l'identificazione di tutti gli elementi del piano e/o progetto, suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, oltre l'individuazione degli eventuali effetti congiunti di altri piani e/o progetti. Si evidenziano sinteticamente gli elementi da considerare (si veda inoltre l'allegato G) al D.P.R. 357/1997):

- dimensioni, entità, superficie occupata;
- settore e/o tipologia del piano e/o progetto;
- cambiamenti fisici che deriveranno dal piano e/o progetto;
- fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.);
- emissioni e rifiuti;
- esigenze di trasporto;
- durata delle fasi di edificazioni, operatività, smantellamento, ecc.;
- periodo di attuazione del piano e/o progetto;
- caratteristiche salienti del sito;
- impatti cumulativi con altri piani e/o progetti;
- altro.

2. Per i progetti assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/1986 e del D.P.R. 12/4/1996, che interessano proposti Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, la Valutazione di Incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.

Ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.P.R. 357/1997, qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul Sito di Importanza Comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente

ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere o manufatti per i quali è già stato rilasciato un parere di Valutazione di Incidenza relativo a Piani o progetti generali che prevedessero anche le opere in oggetto, ed alle stesse non sia prevista alcuna variazione, non sarà necessario reiterare il parere di V.I. e potrà essere inviata al Parco comunicazione richiamante il parere già ottenuto, da allegare alla richiesta di nulla osta dell'Ente Gestore del Parco comunque necessario.

- Art. 13: Tutela e disciplina delle acque

1. Il Piano tutela le risorse idriche e idrogeologiche in quanto patrimonio della collettività ed espressioni visibili delle attività di origine antica e dei fenomeni carsici che costituiscono l'impronta morfologica principale del Parco e delle attività superficiali di modellamento.
2. Sono oggetto di tutela ai sensi delle presenti norme:
 - **Il reticolo idrografico superficiale:**
acque pubbliche
reticolo idrografico minore
canalizzazioni superficiali di drenaggio
 - **Le sorgenti termominerali**
 - **Le sorgenti e i pozzi ad uso idropotabile**
 - **I fontanili**
 - **I bacini lacustri**
3. A tutti gli elementi sopra descritti si applicano le normative specifiche di tutela previste nel presente Titolo II, Capo I indipendentemente dalla classificazione di Zona. Le risorse sopra indicate sono riportate nella Tav. 2 Carta geologica, geomorfologica, idrologica, nella Tav. B del Piano Territoriale Paesistico regionale, e qualora non cartografate o puntiformi sono comunque oggetto della tutela di cui al presente Capo I.

- Art. 14: Tutela del reticolo idrografico: acque pubbliche

1. Ai fini della tutela dell'integrità del reticolo e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, in tutto il territorio del Parco si applicano i divieti e le prescrizioni disposti ai commi successivi.
2. Tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con R.D. 11 Dicembre 1933, n° 1775 e successive modificazioni, e le relative fasce di rispetto pari a mt 150 a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati, devono essere mantenuti integri e inedificati, fatte salve le vigenti disposizioni normative.
3. Nel territorio del Parco è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corso d'acqua di cui al presente articolo, e a tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi. Potranno essere consentiti interventi di interramento e intubamento, nei corsi d'acqua di secondaria importanza, per tratti inferiori a 20 mt. e non ripetibili per distanze inferiori a 300 mt., e previa autorizzazione dell'organo preposto alla tutela di cui all'Art. 7 della L.N. 1497/1939.
Sono fatti salvi i tratti già intubati alla data di entrata in vigore delle presenti Norme.
4. E' vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere indispensabili per la sicurezza e attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e/o funzionali allo svolgimento delle pratiche agricole meccanizzate;
5. Sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale o in ambito di protezione civile.
6. E' vietata qualunque manomissione e immissione di reflui non depurati.
7. E' vietata ogni tipo di cementificazione e impermeabilizzazione di tutti gli argini dei corpi idrici fluviali.

8. Sono consentite le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti al presente articolo, previo accordo formale con il Parco Naturale di tempi e modalità di esecuzione delle opere e senza alterare l'ambiente fluviale nelle zone dove siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore naturalistico. Sono altresì consentite le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, nonché le opere necessarie per il mantenimento di eventuali utilizzi produttivi delle acque già in essere. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso prima dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la prevista sistemazione delle aree.
9. Sono consentiti, previa autorizzazione del Parco, gli interventi relativi a pratiche di bonifica da inquinanti, al recupero della vegetazione ripariale a fini conservazionistici, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla rimozione di rifiuti solidi e/o ostacoli di ogni tipo che limitino la circolazione idrica nel letto fluviale), e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento compatibili con i valori ed i regimi idrici naturali.
10. Sono consentite le opere di realizzazione o manutenzione di infrastrutture viarie e reti sotterranee e relative agli attraversamenti dei corsi d'acqua compatibili con i valori ed i regimi idrici naturali. Le opere o i tracciati dovranno mantenere integro il corso d'acqua, e la vegetazione esistente, ovvero, nei casi in cui non sia possibile, prevedere una idonea azione di sistemazione paesistica finalizzata in via prioritaria a favorire la ricostituzione spontanea della copertura vegetale, o la propagazione e ricostituzione con utilizzo di talee e postime prelevate in loco. Tutte le opere dovranno essere corredate da S.I.P.
11. Fatte salve prescrizioni di sottozona più restrittive, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio legittimamente realizzato o per il quale è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria e ricadente nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc.
12. L'indice di edificabilità e/o la possibilità di ampliamento superiore a quanto consentito al precedente comma 11, attribuiti dalle prescrizioni di sottozona nelle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti, concorrono ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di dette fasce.
13. Sono consentite previo rilascio di autorizzazione le opere di manutenzione, rinnovo, ristrutturazione, sostituzione edilizia delle opere o manufatti esistenti, e tutte le opere o attrezzature previste dal presente Piano del Parco.

- Art. 15: Tutela del reticolo idrografico minore

1. Ai fini della tutela dell'integrità del reticolo e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nel territorio del Parco tutti i corsi d'acqua di secondaria importanza, non iscritti negli elenchi di acque pubbliche di cui al Testo Unico approvato con R.D. 11 Dicembre 1933, n° 1775 e successive modificazioni, e le relative fasce di rispetto pari a mt 10 a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati devono essere mantenuti integri e inediticati, fatta esclusione per le sottozone D1, D2, e fatte salve le vigenti disposizioni normative.
2. All'interno delle fasce di cui al comma 1. si applicano i divieti e le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,13 del precedente articolo 13.

- Art. 16: Canalizzazioni superficiali di drenaggio

1. Nel territorio del Parco le pratiche agricole devono comunque assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni di drenaggio superficiale nei terreni agricoli, evitando colmamenti, spianamenti e livellamenti del terreno; laddove la funzionalità delle canalizzazioni risulti essere stata alterata per è fatto obbligo di provvedere al ripristino delle stesse.

2. E' vietata l'interruzione e/o l'impedimento del deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, mediante la costruzione di rilevati o altro, a meno che non venga previsto un nuovo recapito per le acque di scorrimento intercettate.

E' vietata la lavorazione del terreno a meno di 2 metri da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti. Tali fasce dovranno essere regolarmente mantenute dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti, con l'obbligo di asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque e con il divieto assoluto di risagomatura delle sponde e taglio della vegetazione se non autorizzata dall' Ente Parco.

- Art. 17: Tutela e valorizzazione delle sorgenti

1. Sono oggetto di specifica tutela le seguenti risorse idriche localizzate, intorno alle quali è istituita una fascia di salvaguardia di mt 400 a monte e 200 a valle delle sorgenti stesse, all'interno della quale sarà vietata ogni modifica dello stato dei luoghi, fatte salve le opere di manutenzione di impianti o manufatti esistenti.
2. Un'area di tutela assoluta in un raggio di 50 metri lineari dal punto d'acqua deve essere adibita esclusivamente ad eventuali opere di presa ed a costruzioni di servizio. L'area così definita deve essere circoscritta da recinzione idonea, non impattante, e corredata da una rete di canalizzazione a cielo aperto per le acque meteoriche.
3. Nella fascia più esterna alla precedente, per un'estensione di 100 metri di raggio dal punto d'acqua, considerata l'assoluta necessità di evitare immissioni/contaminazioni di sostanze chimiche inquinanti della falda acquifera ai fini della tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico nonché della conservazione di tali ecosistemi in coerenza con i principi delle Direttive Europee (Habitat e Uccelli), si applicano le seguenti prescrizioni:
 - divieto di dispersione, ovvero immissione, in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - disincentivazione, con opportuno provvedimento, di accumulo di concimi organici;
 - divieto di dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - divieto di spandimento di concimi chimici, pesticidi e fertilizzanti, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità locale della risorsa idrica.
 - divieto di pascolo e stazzo permanente del bestiame;
 - divieto di insediamento di nuove strutture della rete fognaria.
 - dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - divieto di localizzazione di pozzi perdenti.

- Art. 18: Tutela delle sorgenti e dei pozzi ad uso idropotabile

1. Sono sottoposti a tutela tutte le sorgenti naturali e i pozzi, utilizzati o meno per l'approvvigionamento idrico, intorno ai quali è istituita una fascia di salvaguardia di 10 metri lineari dal punto d'acqua, che deve essere adibita esclusivamente ad eventuali opere di presa ed a costruzioni di servizio.

- Art. 19: Tutela e valorizzazione dei fontanili

1. Sono oggetto di tutela tutti i fontanili presenti nel territorio del Parco, per i quali è fatto obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento in esercizio e al restauro, previo Nulla Osta dell'Ente gestore.
2. Per quanto attiene ai fontanili siti in aree agricole, naturali o seminaturali, e di interesse per la conservazione della piccola fauna e della vegetazione igrofila, si applicano inoltre le Norme di cui all'Art. 26 "Fauna selvatica".

- Art. 20: Tutela e valorizzazione dei bacini lacustri

1. Tutti gli invasi lacustri e le relative fasce di rispetto pari a mt 300 a partire dal ciglio di sponda devono essere mantenuti integri e inedificati, fatte salve le vigenti disposizioni normative e fatti

salvi i manufatti eventualmente esistenti, che previo Nulla Osta dell'Ente gestore, potranno essere mantenuti e/o modificati secondo la disciplina di zona e le disposizioni degli strumenti di tutela paesistica.

2. All'interno di tali fasce è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatti salvi interventi di rimozione della vegetazione alloctona; gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

Art 22: Boschi, reticolo ecologico, prati naturali, pascoli

1. Il Piano tutela tutte le aree caratterizzate da paesaggi nei quali si registra la permanenza di sistemi ambientali e associazioni vegetali di rilevante valore ambientale, naturalistico e paesaggistico, quali i boschi, i prati naturali ed il reticolo ecologico.

A tutti gli elementi sopra descritti si applicano le normative specifiche di tutela previste nel presente Titolo II, Capo III, indipendentemente dalla classificazione di Zona. Le risorse sopra indicate sono riportate nella Tav. 5 Carta della vegetazione, Tav. 6 Carta degli habitat di interesse comunitario, Tav. 7 Carta dei tipi forestali, nonché nella Tav. B del Piano Territoriale Paesistico regionale, e qualora non cartografate sono comunque oggetto della tutela di cui al presente Capo III.

2. Obiettivo generale relativo alla gestione della vegetazione forestale e delle altre associazioni vegetali di pregio è quello di mantenerne inalterata nel tempo l'estensione migliorando le caratteristiche qualitative naturali dei diversi tipi di ecosistemi.
3. Obiettivi particolari sono i seguenti:
 - migliorare gli attuali criteri e metodi di gestione a fini economici del patrimonio forestale per renderla più sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale;
 - proteggere le formazioni forestali di maggior pregio naturalistico favorendo la loro espansione nei siti più adatti;
 - preservare i residui lembi di vegetazione ripariale e bentonica recuperando per quanto possibile le aree degradate;
 - conservare l'attuale sviluppo e favorire l'espansione degli habitat della Direttiva Comunitaria
 - conservare l'attuale estensione dei pascoli o favorirne la riconversione verso forme di vegetazione boschiva naturale
 - conservare l'attuale sviluppo delle formazioni di minore estensione che strutturano la rete ecologica territoriale nelle aree agricole;
 - avviare attività sperimentali che consentano una maggiore conoscenza della struttura e dei dinamismi naturali dei più importanti tipi di vegetazione, e di verificare l'applicabilità di trattamenti selvicolturali innovativi che abbiano minore impatto sulle diverse componenti dell'ecosistema.
4. Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, il Piano indica i seguenti strumenti:
 - la Pianificazione forestale di scala aziendale e di proprietà per l'applicazione a scala di dettaglio particellare delle prescrizioni riportate più sotto;
 - la Certificazione forestale, da intendere sia come modalità di verifica della sostenibilità ambientale e sociale della gestione dei boschi sia come strumento di valorizzazione economica del prodotto legnoso del Parco;
 - la Comunicazione al pubblico con finalità didattica e educativa, realizzata attraverso i più opportuni strumenti di partecipazione, dei valori naturalistici delle principali formazioni vegetali del Parco e delle modalità di gestione necessarie per garantirne la conservazione in equilibrio con le funzioni sociali ed economiche delle risorse naturali;
 - il controllo dell'evoluzione dei popolamenti forestali lasciati alla sola evoluzione naturale e delle formazioni vegetali di minore estensione attraverso un apposito Piano di monitoraggio;
 - la Sperimentazione di tecniche selvicolturali a minor impatto ambientale rispetto a quelle attualmente più impiegate, in collaborazione con istituzioni scientifiche di riconosciuta competenza nel campo delle scienze Forestali;
5. Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 29/1997, qualsiasi intervento selvicolturale sul patrimonio forestale del Parco deve essere soggetto al preventivo nulla osta dell'Ente gestore del Parco, a meno che

non sia specificatamente previsto da un Piano di gestione e assestamento forestale regolarmente approvato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 28 ottobre 2002, n°39 e in vigore.

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 28 ottobre 2002, n° 39, gli interventi selvicolturali all'interno del Parco, siano essi prescritti o meno da piani di gestione e assestamento forestale redatti per singole proprietà, devono essere conformi a quanto di seguito indicato, al fine di salvaguardare e migliorare in modo comprensivo i valori naturalistici, paesaggistici, culturali ed economici dei boschi.

Non è consentito abbattere gli alberi monumentali, di pregio paesaggistico, naturalistico, storico o culturale, anche morti, senza l'autorizzazione dell'Ente parco.

Debbono essere conservati ed esclusi da ogni utilizzo o manomissione gli esemplari di grandi dimensioni isolati nelle aree agricole o nelle fasce stradali o di confine.

All'interno delle aree boscate site nelle Zone B deve essere mitigato l'impatto della rete delle piste forestali e delle carrabili non asfaltate mediante regolamentazioni del traffico che saranno contenute nel Regolamento dell'Area Protetta.

6. La gestione forestale delle proprietà pubbliche e di quelle private di estensione superiore a 100 ha ricadenti all'interno del Parco deve avvenire in base a un Piano di gestione e assestamento forestale con validità compresa tra 10 e 15 anni, approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 28 ottobre 2002, n° 39. Il piano deve essere aggiornato prima della scadenza naturale qualora nuovi fatti eventualmente intervenuti (es.: estesi incendi, nuove emergenze naturalistiche, ecc.) rendessero necessaria la modifica di alcuni orientamenti gestionali e prescrizioni colturali.
7. Nei diversi tipi di associazioni vegetali, si osserveranno inoltre le seguenti prescrizioni:

FAGGETI DEGLI APPENNINI CON TAXUS E ILEX

Le faggete rappresentano la formazione forestale prevalente del paesaggio del Parco. Esse presentano un intervallo altitudinale che va dai 1.000 m. nei versanti più freschi e ricchi di umidità.

Oltre alle Norme di carattere generale ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

in attesa dei piani di assestamento forestale, si osserveranno le seguenti cautele:

- per i cedui si auspica una generale conversione ad alto fusto dove le condizioni stazionali lo rendano possibile, per le fustaie si potrà attuare un taglio saltuario per piccoli gruppi, finalizzato a creare una struttura complessivamente disetanea per piccoli gruppi con età scalare.

QUERCETI DI CARPINO O ROVERE

Questo habitat comprende formazioni forestali legate ad ambienti fluviali chiusi, frequentemente con pendenze significative, che si estendono in lunghezza lungo il corso d'acqua.

Oltre alle Norme di carattere generale ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovrà essere evitata ogni forma di inquinamento delle acque, modifica delle caratteristiche del deflusso delle stesse e prelievo.

FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION

Questo habitat include i boschi di latifoglie in stazioni in pendio su brecciai umidi e suolo fertile nella fascia submontana-collinare, ed è presente lungo le valli dei principali corsi d'acqua.

Oltre alle Norme di carattere generale ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovranno essere limitati i tagli boschivi all'interno dei valloni in cui si trova tale habitat, che saranno possibili solo per esigenze di tutela, sicurezza o difesa dagli incendi, e sarà di norma impedita l'apertura di nuove strade che comportano taglio del bosco.

FORESTE A GALLERIA DI SALIX ALBA E POPULUS ALBA

Questo Habitat si rinviene sporadicamente lungo l'alveo dei maggiori corsi d'acqua del Parco.

Oltre alle Norme di carattere generale, a quelle per la difesa del reticolo idrografico, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovrà essere impedita ogni modificazione nelle aree con estesa presenza dell'habitat in oggetto, che dovrà essere preservato nella sua attuale estensione.

FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA

Questo habitat è composto da sempreverdi con prevalenza di leccio e specie caducifoglie, ed è diffuso sui pendii aridi.

Oltre alle Norme di carattere generale, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovrà essere evitata l'apertura di strade e l'eccessivo pascolo.

BOSCHI DI CASTAGNO

Questo habitat è composto da castagneti da frutto di alto fusto o da castagneti governati a ceduo.

Oltre alle Norme di carattere generale, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

Le porzioni di bosco ceduo di qualsiasi tipo che non siano stati sottoposte a utilizzazione per un periodo superiore a due volte il turno minimo sopra indicato, si considerano avviate alla conversione a fustaia. Si può derogare da tale prescrizione, con l'autorizzazione dell'Ente gestore del Parco, solo a fronte di comprovati motivi di ordine fitopatologico o di instabilità del substrato geo-pedologico favorita dal peso della vegetazione arborea. Alle porzioni di bosco avviate a conversione è attribuita la funzione di isola di biodiversità ai sensi del DGR n°36 del 16.05.08.

Le porzioni di bosco da frutto, potranno essere governati secondo la tradizione, e saranno consentiti tutti gli interventi colturali necessari al mantenimento in salute dei boschi, con divieto di taglio degli esemplari vetusti.

PRATI D'ALTURA NATURALI

Questo habitat si rinviene nelle quote più elevate montane e sulle praterie in quota non soggette a pascolamento.

8. Le componenti vegetali lineari del reticolo ecologico, quali siepi naturali o artificiali, bordure, filari alberati, fasce vegetate ripariali, ed altri elementi lineari debbono essere mantenuti e dove possibile integrati.

Sarà consentita la loro manutenzione e potatura a fini di contenimento, dove necessario per motivi di percorribilità o agibilità di sentieri e strade, o per le pratiche colturali connesse alla lavorazione dei terreni e delle coltivazioni praticate, sarà possibile la manutenzione delle siepi, dei filari stradali e dei margini vegetati di sentieri o terreni :a manutenzione ed il controllo potrà essere attuato mediante il contenimento delle specie senza eradicazione o taglio a raso, con tagli limitati e potature che garantiscano il mantenimento delle specie e della continuità dell'elemento di cui fa parte.

Qualora effettuati su specie protette o all'interno di habitat prioritari, gli interventi devono essere limitati e preventivamente comunicati al Parco per una valutazione di compatibilità dell'intervento e l'eventuale comunicazione di accorgimenti o svolgimento di verifiche e controlli.

9. Oltre alle Norme di carattere generale, a quelle per la difesa del reticolo idrografico, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:
 - sarà vietata ogni forma di degradazione o danneggiamento del cotico erboso, spietramento, modificazione del regime delle acque, scavi anche superficiali.
 - Potrà essere contenuta o eliminata la vegetazione naturale arbustiva e arborea di ricrescita al fine di evitare le riduzione delle superfici aperte a prato e la chiusura delle radure naturali, prioritariamente ai fini della conservazione di habitat e specie di importanza comunitaria.

- Art. 23: Habitat della direttiva comunitaria

1. In attesa delle definitiva approvazione delle Misure di Conservazione adottate dalla Regione Lazio con le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 886, 887, 888, 889, 890 del 16/12/2014, negli Habitat di interesse comunitario presenti nel Parco, "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*" (cod. 3150), "Arbusteti termomediterranei e predesertici" (cod. 5330), "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)" (cod. 6210), "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*" (cod. 6220*), "Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*" (cod. 9210*), "Boschi di *Castanea sativa*" (cod. 9260), "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*" (cod. 92A0), "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*" (cod. 9340), mosaico di 5130 "Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli", si applicano le misure di conservazione contenute nel DM del MATTM del 17 ottobre 2007 e la D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 e nel Piano di gestione adottato dall'Ente Parco.

Le altre forme vegetazionali di rilievo elencate dalla Carta degli Habitat Natura 2000" e nel Piano di gestione adottato dall'Ente Parco sono espressamente tutelati dalle specifiche prescrizioni in esse contenute.

Ai detti Habitat si applicheranno inoltre le prescrizioni di cui alle Zone e Sottozone di appartenenza contenute nelle presenti norme.

In caso di contraddizione o sovrapposizione, si applicherà la normativa più restrittiva.

- Art. 24: Fauna selvatica

- Fauna della Direttiva comunitaria

1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività, e rappresenta uno dei valori principali oggetto della tutela da parte del Parco. A tale scopo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie presenti, anche i loro habitat naturali, nonché tutte le aree e gli elementi di connessione fra gli stessi.

Oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, la fauna selvatica è tutelata:

- da quanto previsto per le zone A, B, C rispettivamente negli artt. 46, 48, 51.

In attesa della definitiva approvazione delle Misure di Conservazione adottate dalla Regione Lazio con le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 886, 887, 888, 889, 890 del 16/12/2014, alle specie faunistiche di interesse comunitario ed ai loro habitat di specie presenti nel Parco si applicano le misure di conservazione contenute nel DM del MATTM del 17 ottobre 2007 e la D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 e nel Piano di gestione adottato dall'Ente Parco.

A dette specie ed habitat di specie si applicheranno inoltre le prescrizioni di cui alle Zone e Sottozone di appartenenza contenute nelle presenti norme.

- Fauna selvatica

- La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività, e rappresenta uno dei valori principali oggetto della tutela da parte del Parco. A tale scopo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie presenti, anche i loro habitat naturali, nonché tutte le aree e gli elementi di connessione fra gli stessi.

Oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, la fauna selvatica è tutelata:

- da quanto previsto per le zone A, B, C rispettivamente negli artt. 46, 48, 51.

- Ai fini della conservazione della fauna e degli habitat della stessa, oltre alle norme generali ed alle norme di Zona e Sottozona, si osservano le seguenti norme specifiche di tutela:
 - Sono vietati la cattura e il prelievo di individui o uova di qualunque specie zoologica a qualunque stadio di sviluppo; da tale divieto sono esclusi i ricercatori muniti di specifica autorizzazione, rilasciata unicamente per fini di studio e ricerca scientifica, che evidenzino il nome delle specie e i quantitativi asportabili, nonché gli interventi di cui al punto successivo
 - È vietata l'immissione di specie esotiche e/o alloctone; l'immissione di specie ittiche anche autoctone dovrà essere effettuata sotto il controllo di esperti del settore designati dal Parco.
 - Sono vietate le immissioni di fauna selvatica senza previa autorizzazione e la presenza di Personale del Parco;
 - È fatto divieto di alterazione dell'ambiente naturale e degli habitat delle specie faunistiche di interesse comunitario presenti.
 - Eventuali ricerche scientifiche e interventi utili alla tutela o conservazione delle specie presenti, dovranno essere autorizzati dal Parco Naturale previa valutazione dell'effetto degli stessi sulle zoocenosi.
 - Interventi per la ricostituzione, miglioramento o controllo del patrimonio faunistico sono consentiti previa autorizzazione del Parco Naturale.
 - L'immissione di pesci autoctoni dovrà avvenire sotto il controllo di esperti del settore e previa autorizzazione dell'Ente Parco
 - Nelle zone C le attività di conduzione agricola che richiedono sfalci, potature, tagli boschivi, o attività di manutenzione, gestione delle attrezzature esistenti o interventi di gestione delle risorse naturali dovranno essere realizzati al di fuori dei periodi di nidificazione e riproduzione della fauna e dovranno essere evitati i tagli di tutte le specie arboree vetuste e l'abbattimento di essenze arboree di grandi dimensioni anche morte.
 - Debbono essere limitate le linee elettriche aeree a bassa e media tensione, ovvero devono essere adottati idonei accorgimenti tecnologici allo scopo di minimizzare l'impatto sui rapaci diurni e notturni ed altre specie di grandi dimensioni, in particolare nelle aree prossime alla riva dei laghi ed all'interno delle strutture boschive e lungo le fasce ecotonali, o ai valichi e punti di passaggio dell'avifauna..
 - su tutto il territorio del Parco debbono essere previste adeguate misure legislative di prevenzione/cattura/rimozione di cani e gatti vaganti/inselvaticiti, e di bestiame di origine domestica vagante privo di proprietà e/o segni identificativi della stessa.
- I fontanili, le raccolte d'acqua e i pozzi per la raccolta di acque meteoriche sono soggetti a tutela e manutenzione a fini naturalistici della fauna e della flora, secondo le seguenti prescrizioni:

- è vietato il lavaggio di stoviglie, biancheria ed automezzi (autoveicoli, motoveicoli, trattori, traini, ecc);
 - è vietata l'immissione di rifiuti solidi e liquidi e sostanze inquinanti di qualsiasi natura ed origine;
 - è vietata la pulizia dei fontanili con sostanze chimiche;
 - la pulizia dei fontanili e dei pozzi deve essere realizzata in autunno- inverno (Novembre, Febbraio); qualora siano preventivamente accertate presenze, sono da evitare i mesi invernali (periodo di dormienza) e i mesi primaverili e di inizio estate che corrispondono alla stagione riproduttiva delle popolazioni degli anfibi;
 - la pulizia dei fontanili e dei pozzi deve essere fatta manualmente rimuovendo parte del materiale depositato sul fondo per evitare l'interramento e l'intasamento degli elementi di scolo, avendo cura di non asportare la vegetazione per salvaguardare le caratteristiche indispensabili per l'insediamento delle comunità ecologiche acquatiche. I fontanili e i pozzi non devono essere mai interamente svuotati;
 - tutte le specie animali incidentalmente catturate durante le operazioni di pulizia devono essere reimmesse nel fontanile o pozzo;
 - è vietato il prelievo di acqua con impianti che ne permettano il prelievo d'acqua in continuo onde evitare il prosciugamento dell'invaso.
- In caso di accertata presenza di nidi, tane, siti di rifugio o svernamento di specie di particolare interesse comunitario o conservazioni stico, l'Ente Parco può applicare specifici regimi di tutela che possono prevedere anche la sospensione di eventuali attività già autorizzate, o la chiusura temporanea del sito con divieto di accesso, destinando tali aree a protezione assoluta.

- Art 25: Attività di prelievo faunistico

1. Per lo svolgimento delle attività di prelievo faunistico selettivo, cattura o abbattimento necessarie alla ricomposizione degli equilibri ecologici, secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997 e dalla L. 394/1991 Art. 11, l'Ente Gestore potrà rilasciare apposite autorizzazioni anche in deroga alle presenti norme, previo parere delle competenti strutture tecniche regionali.

- Art. 27: Vegetazione ornamentale

1. Il Piano disciplina gli interventi sulla vegetazione con modalità che assecondano la natura e le tradizioni antropiche, individuando lo stretto rapporto che si stabilisce tra le forme del paesaggio e le forme della vegetazione, distinguendo le associazioni naturali dagli aggruppamenti antropici, colturali o ornamentali.
2. Gli interventi di piantumazione a scopo ornamentale in ambiente agricolo e periurbano, sono volti alla protezione, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle qualità paesistiche complessive. Per essi si prescrive l'uso di essenze facenti parte dei seguenti aggruppamenti antropici:
 - a. essenze indigene di tradizionale uso ornamentale nei paesaggi agrari e urbani, quali querce spoglianti e sempreverdi, olmi, bagolari, faggi, tigli, pioppi, salici, ontani;
 - b. essenze da frutto utilizzate anche con valore ornamentale nei paesaggi agrari, quali olivi, noci, castagni, ciliegi, peri, meli;

Per essi deve essere in ogni caso evitata la messa a dimora di:

- *Prunus laurocerasus*
- *Ligustrum lucidum*
- cultivar ornamentali di *Cytisus scoparius* e *Tamarix africana*
- *Acer platanoides*
- *Pseudoplatanus* cfr. forma *atropurpurea* e *rubra*
- *Cedrus libani*, *deodara* e *atlantica*
- *Pinus halepensis*, *nigra* e *pinaster*
- *Chamaecyparis* sp. Pl.
- *Cupressus lambertiana*
- *Thuja* sp.pl.

In caso di giardini attigui ad aree boscate va evitata accuratamente la messa a dimora di *Laurus nobilis*, *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium* (anche in forme variegata).

3. Gli interventi debbono essere preventivamente sottoposti al parere dell'Ente di Gestione, che fornisce indicazioni sulle specie vegetali che possono essere inserite in modo da non produrre esiti di inquinamento biologico, genetico e/o paesaggistico.

- Art. 31: Corridoi ecologici

1. Il Piano sottopone a tutela il diffuso reticolo ecologico esistente all'interno delle aree agricole, formato da fasce lineari di vegetazione boschiva, da siepi e filari alberati, da orli vegetali lungo i corsi d'acqua o al margine dei laghi, da alberature isolate.

E' fatto pertanto obbligo di conservare, ricostituire ed eventualmente integrare:

- le siepi
- le recinzioni verdi
- la vegetazione dei margini interpoderali
- i filari alberati
- le alberature isolate, anche morte
- i muri a secco
- la vegetazione ripariale
- le fasce ecotonali.

A tutti gli elementi sopra descritti si applicano le normative specifiche di tutela previste nel presente Titolo III, Capo II, indipendentemente dalla classificazione di Zona.

- Art. 34: Recinzioni

1. Il Piano disciplina le modalità di realizzazione delle nuove recinzioni all'interno del Parco, comunque sottoposte a nulla osta dell'Ente Gestore.
2. Nel territorio del Parco, sono consentiti i seguenti tipi di recinzioni, da utilizzarsi secondo i limiti prescritti per i diversi tipi di zone e sottozone. Laddove non indicato nella normativa delle diverse Zone e Sottozone, sono consentiti tutti i tipi di recinzione di cui al presente articolo:
 - a. steccate in legno, di altezza massima di 1,20 metri;
 - b. macere o muri a secco, di altezza massima 1,00 metro, con o senza siepe viva retrostante;
 - c. siepi vive, di varia altezza, con portamento naturale o potate, costituite con essenze indigene od ornamentali di cui all'articolo precedente;
 - d. recinzioni con passoni in legno e uno o due ordini di filo di altezza massima 1,20 mt;
 - e. recinzioni elettrificate;
 - f. recinzioni a maglia fissa non inferiore a 15 cm x 15 cm o a maglia con misura variabile di dimensioni adeguate a consentire il passaggio dei micromammiferi;
 - g. recinzioni ovvero reti metalliche flessibili, con passoni in legno, di altezza massima 2,20 metri;
 - h. recinzioni in metallo a disegno molto semplice, di altezza massima 2,20 metri tipo "Soprintendenza", anche integrate da siepe viva;
 - i. recinzioni con rete metallica rigida di altezza massima 2,20 metri, anche integrate da siepe viva;
 - l. murature a pietra lavorata, a mattoni o intonacate e tinteggiate di altezza massima 2,20 metri;
 - m. recinzioni composte da una base in muratura alta al massimo metri 1,00 con struttura superiore in metallo o in legno, per un'altezza complessiva massima di metri 2,20, con o senza retrostante siepe viva.
3. In ambito agrario si suggerisce di utilizzare i tipi più "naturali" a siepe viva semplice o associata a reti o a muri a secco, lasciando quelle più costruite, a muro o a base murata, ai margini stradali e agli ambiti periurbani. Lungo i margini stradali si suggerisce di evitare l'eccessivo frazionamento estetico che può derivare da tipi molto diversi di recinzioni, utilizzando tipi tra loro simili.
4. In ogni caso nelle zone B, le recinzioni debbono essere realizzate in modo da consentire l'attraversamento della fauna selvatica.
5. In tutti i casi, con esclusione delle sole Zone A, per motivi di sicurezza e durata, nei tratti di recinzione adiacenti cancelli posti lungo la viabilità di penetrazione, sarà possibile realizzare una porzione di recinzione con pali in ferro della lunghezza di metri 30 ogni lato del cancello.

3.3.1 Regolamento

Il Regolamento è in fase di stesura definitiva.

3.3.2 Interventi/Progetti

Tutti gli interventi previsti dal Piano di Assetto (cfr. elenco al paragrafo 2.1.4) vanno sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza, ad esclusione di quelli previsti dalla DGR 4 agosto 2006, n. 534 "Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza".

Ciò premesso, appare opportuno sottolineare che gli interventi previsti nelle Misure 1.1 e 1.2 sono specificatamente dedicati a migliorare le conoscenze e lo stato di conservazione degli habitat, delle specie e degli habitat di specie, di interesse comunitario e non, presenti all'interno dell'area protetta; interventi non previsti dal Piano vigente.

Misura 1.1 - Mantenimento e/o recupero degli elementi naturalistici di pregio conservazionistico			
Tipo	Cod.	Denominazione	Priorità
IA	I.1	Interventi attivi per il recupero dei territori di caccia dell'Aquila reale	Alta
IA	I.2	Recupero e riqualificazione di fontanili e punti d'acqua esistenti	Media
IA	I.3	Interventi attivi per la conservazione dell'Ululone appenninico (<i>Bombina pachypus</i>)	Alta
IA	I.4	Interventi attivi per la conservazione della lepore italiana (<i>Lepus corsicanus</i>)	Media
IA	I.5	Interventi attivi per il monitoraggio della popolazione di vacche ferali nel Parco	Alta
IA	I.6	Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi	Alta
IA	I.7	Riduzione del rischio di collisione con autoveicoli	Media
Misura 1.2 - Studi e monitoraggi per la conservazione di habitat e specie			
Tipo	Cod.	Denominazione	Priorità
SM	I.8	Monitoraggio degli habitat Natura 2000	Alta
SM	I.9	Monitoraggio delle specie floristiche di interesse conservazionistico e di quelle alloctone	Alta
SM	I.10	Monitoraggio di specie faunistiche di interesse conservazionistico	Alta
SM	I.11	Monitoraggio di specie faunistiche di interesse gestionale e di quelle alloctone	Media
SM	I.12	Studio sugli erbivori selvatici autoctoni	Media
SM	I.13	Studio di fattibilità per la reintroduzione della coturnice (<i>Alectoris graeca</i>)	Media
SM	I.14	Studio di fattibilità per la reintroduzione della Testuggine di Herman (<i>Testudo hermanni</i>)	Media

Tabella 22. Azioni ed interventi previsti dal Piano dedicati alla risorse naturali.

3.4 Valutazione delle incidenze da parte del professionista incaricato dello studio di incidenza

Valutazione dell'incidenza	
Nulla	
Bassa	
Media	
Alta	
Positiva	La Zonizzazione, le norme tecniche (all'interno delle quali sono esplicitamente richiamate come facenti parte integrante del Piano, le Misure di Conservazione derivanti dal DM 17 ottobre 2007 e dal Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 inclusi nel Parco), il Regolamento, gli interventi, previsti dall'aggiornamento del Piano, contribuiranno in modo determinante al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e nei siti Natura 2000 in esso compresi.

Tabella 23. Valutazione dell'incidenza da parte del professionista incaricato.

4 CONCLUSIONI

Il confronto fra il piano vigente e quello proposto è stato condotto comparando sia il comparto normativo e la regolamentazione delle singole risorse naturali (boschi, vegetazione, habitat prioritari, risorse geologiche, risorse idriche e idogeologiche, fauna, habitat faunistici) e di quelle paesaggistiche, ambientali, e storico culturali (paesaggi, paesaggi storici, risorse localizzate storiche e storico tradizionali, paesaggi agrari di valore), sia il comparto normativo specifico delle singole Zone omogenee nelle quali vengono classificate le diverse aree del territoriali ai fini della loro trasformabilità urbanistica.

Ne consegue, pertanto, una valutazione complessa che non si esaurisce con l'equiparazione delle Zone, ma tiene conto sia del livello di tutela delle risorse derivante dalle norme generali, sia delle norme relative alle diverse attività di trasformazione, sia, infine, del livello di trasformabilità urbanistica del territorio, derivante dalla classificazione in zone e dalle relative norme.

Va infatti sottolineato come il confronto fra i due Piani non può essere fatto mediante la semplice comparazione delle Zone, in quanto è di tutta evidenza come il livello di tutela e trasformabilità dei territori e delle diverse Zone risulti dalla contemporanea applicazione delle normative generali e di quelle di Zona, e come l'impianto normativo dei due Piani sia assai diverso.

Una delle scelte di fondo della revisione del PAP è stata infatti proprio quella di costruire un modello di tutela che partisse dal territorio nel suo complesso, con i suoi valori generali e le sue risorse primarie, quali il suolo, il paesaggio, la vegetazione, le risorse idriche, la fauna, i beni storico culturali, per garantirne comunque la salvaguardia al di là delle loro localizzazione e quindi della Zona di appartenenza.

Una volta costruito un impianto normativo capace di garantire la tutela dei beni primari, si è passati alla definizione delle normative di Zona, che sono pertanto mirate più alla regolamentazione delle attività e della trasformabilità, che non alla tutela delle risorse di base, già garantita. Per meglio esemplificare le differenze e la tutela risultante, sono state elaborate diverse tabelle di comparazione riferite sia alle zone in riferimento agli habitat di interesse comunitario e ai SIC ed alla ZPS nel loro complesso, sia alle Norme Tecniche di Attuazione. Dalla comparazione e dalla somma fra i due livelli si evince quindi la reale trasformabilità e tutela del territorio.

Dall'analisi della tabella 20 risulta evidente il cambiamento di impostazione del Piano proposto rispetto a quello vigente. Il Piano proposto è con convinzione indirizzato verso una gestione attiva, attenta in ogni caso a mantenere e conservare i valori di naturalità presenti nell'area protetta nei SIC e nella ZPS in essa ricompresi attraverso NTA, interventi ed azioni e articoli di Regolamento, espressamente dedicati alle "risorse naturali" e non delegando quindi alla sola Zonizzazione il compito primario di tutelare e garantire il mantenimento e la gestione dei valori di Biodiversità presenti

Si ritiene che la zonizzazione, le Norme tecniche (all'interno delle quali sono esplicitamente richiamate come facenti parte integrante del Piano, le Misure di Conservazione derivanti dal DM 17 ottobre 2007 e dal Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 inclusi nel Parco), il Regolamento, gli Interventi/Progetti previsti dal l'aggiornamento del Piano contribuiranno in modo determinante al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e nei siti Natura 2000 in esso interclusi.